

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e III)	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	»	9
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	10
GIUSTIZIA (II)	»	18
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	19
DIFESA (IV)	»	29
FINANZE (VI)	»	30
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	79
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	83
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	88
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	91
AFFARI SOCIALI (XII)	»	92
AGRICOLTURA (XIII)	»	94

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica; Misto-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-NcI-USEI; Misto+Europa-Centro Democratico: Misto+E-CD; Misto-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	<i>Pag.</i>	99
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	105
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	109

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto. C. 1718 Governo (Parere alla Commissione XIII) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazioni</i>)	3
---	---

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo. C. 875 Corda (Parere alla Commissione IV) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni</i>)	6
--	---

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Giovedì 4 aprile 2019. – Presidenza della presidente Fabiana DADONE.

La seduta comincia alle 9.

Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto.

C. 1718 Governo.

(Parere alla Commissione XIII)

(*Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Paolo RUSSO, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del prov-

vedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1718 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il decreto-legge, composto da 14 articoli e da 38 commi, contiene disposizioni riconducibili a due distinte finalità: da un lato quella di affrontare situazioni di emergenza nel settore agricolo, con particolare riferimento alle produzioni olivicolo-olearie, agrumicole e lattiero-casearie; dall'altro lato quella di provvedere alla messa in sicurezza e alla bonifica dello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto, in provincia di Genova (uno stabilimento, chiuso nel 2003, che produceva bicromato di sodio per l'industria elettrotecnica, del legno e conciarica); peraltro, il comunicato stampa della riunione del Consiglio dei ministri del 7 marzo 2019 indicava al riguardo che il Consiglio dei

ministri aveva deliberato due distinti decreti-legge, il primo dedicato alle emergenze del settore agricolo, il secondo alla bonifica del sito Stoppani; non può che destare perplessità la difformità- già registrata in precedenti occasioni – tra le indicazioni sulle deliberazioni dei consigli dei ministri risultanti dai comunicati stampa e gli atti effettivamente adottati; suscita inoltre dubbi la confluenza in unico provvedimento di disposizioni per le quali – sulla base del comunicato stampa richiamato – erano state evidentemente individuate distinte ragioni di necessità e di urgenza, poste alla base di due distinte deliberazioni;

il provvedimento, deliberato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 7 marzo 2019, è stato pubblicato in “Gazzetta Ufficiale” a distanza di 22 giorni, il 29 marzo 2019; in questa Legislatura un analogo intervallo di tempo tra emanazione e pubblicazione sulla “Gazzetta Ufficiale”, pari o superiore a 10 giorni, si è già verificato per i decreti-legge n. 86 (cd. “DL ministeri”, 10 giorni), n. 87 (cd. “DL dignità”, 11 giorni), n. 109 (cd. “DL Genova”, 15 giorni) e n. 113 (cd. “DL sicurezza e immigrazione”, 10 giorni) del 2018 e per il DL n. 4 del 2019 (cd. “DL reddito di cittadinanza e quota 100”, 11 giorni); al riguardo, appare opportuno un approfondimento sulle conseguenze di questa prassi in termini di certezza del diritto e di rispetto del requisito dell'immediata applicazione dei decreti-legge di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988;

sempre con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che 9 dei 38 commi rinviano, per l'attuazione delle disposizioni, a provvedimenti successivi; è prevista in particolare l'adozione di 7 decreti ministeriali, per 3 dei quali è prevista l'intesa in sede di Conferenza unificata, di una notifica da parte del Ministero delle politiche agricole alla Commissione europea e di un procedimento di individuazione da parte del Ministro dell'ambiente di specifiche misure e delle relative risorse;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

andrebbe approfondita la chiarezza della formulazione dell'articolo 3, comma 1; la disposizione, infatti, prevede per i primi acquirenti di latte crudo l'obbligo di registrazione, da un lato, dei quantitativi di latte ovino e caprino consegnati loro dai singoli produttori nazionali e, dall'altro lato, del latte e dei prodotti lattiero-caseari semilavorati importati; non risulta però chiaro se, per i prodotti importati si faccia riferimento al latte e ai prodotti lattiero-caseari derivati dal solo latte ovino o caprino o anche dal latte vaccino, nonostante la disciplina specifica già recata per il latte vaccino dal decreto ministeriale 7 aprile 2005;

il comma 1 dell'articolo 9, nel testo risultante dall'avviso di rettifica pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” del 3 aprile 2019, inserisce, con una novella, un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 4-bis del decreto-legge n. 51 del 2015; andrebbe tuttavia specificato che anche l'articolo 4-bis è frutto di una novella operata dal comma 1 dell'articolo 7;

il comma 1 dell'articolo 12 prevede che il Ministero dell'ambiente individui, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, le misure necessarie per porre termine all'emergenza del sito Stoppani e le relative risorse disponibili, senza però specificare con quale atto si procederà, elemento che appare invece rilevante ai fini di una maggiore conoscibilità di tali misure; deve essere considerato, al riguardo, che, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, allo scadere del termine previsto per l'adozione di tali misure cesserà di produrre effetti l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri che attualmente disciplina la gestione del sito;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

il capoverso articolo 18-bis del comma 1 dell'articolo 8 prevede che le misure fitosanitarie per il contrasto della

Xylella e di altre fitopatie siano attuate in deroga ad ogni disposizione vigente; al riguardo, ai fini del rispetto del paragrafo 2, lettera c), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, andrebbe indicata con puntualità la normativa alla quale si intende derogare;

deve invece essere apprezzata la puntuale elencazione, all'articolo 12, comma 6, della normativa statale e regionale alla quale il prefetto di Genova, nelle sue funzioni di commissario straordinario per l'emergenza del sito Stoppani è autorizzato a derogare;

il provvedimento non risulta corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) mentre sono presenti la relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) relativa agli articoli da 1 a 11 e la documentazione a supporto dell'esenzione dall'AIR, ai sensi dell'articolo 7 del DPCM n. 169 del 2017, con riferimento all'articolo 12;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

provveda la Commissione di merito, all'articolo 12, comma 1, a specificare con quale atto il Ministero dell'ambiente individuerà, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, le misure necessarie per porre termine all'emergenza del sito Stoppani, al fine di garantire una maggiore conoscibilità di tali misure;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

provveda la Commissione di merito, all'articolo 8, comma 1, capoverso articolo 18-bis, comma 1, ad individuare la normativa generale alla quale è possibile derogare nell'ambito dell'attuazione delle

misure fitosanitarie di contrasto per il contrasto della *Xylella* e di altre fitopatie.

Il Comitato formula inoltre le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito:

l'opportunità di approfondire, per le ragioni esposte in premessa, la formulazione dell'articolo 3, comma 1;

l'opportunità, all'articolo 9, comma 1, di aggiungere dopo le parole: "legge 2 luglio 2015, n. 91" le seguenti: ", introdotto dall'articolo 7, comma 1, del presente decreto-legge".

Il Comitato formula altresì le seguenti raccomandazioni:

abbia cura il Governo di evitare una difformità tra le informazioni sulle deliberazioni del Consiglio dei ministri presenti nei comunicati stampa e gli atti effettivamente adottati, in particolar modo con riferimento ai decreti-legge, posto che, in attesa della loro emanazione e pubblicazione sulla « *Gazzetta Ufficiale* », il comunicato-stampa rimane l'unica fonte, per quanto impropria, di conoscenza sul loro contenuto; andrebbe inoltre evitata la confluenza in un unico provvedimento di urgenza di disposizioni per le quali – almeno sulla base del comunicato stampa – il Consiglio dei ministri aveva individuato distinte ragioni di necessità e di urgenza, poste alla base di due distinte deliberazioni;

abbia cura il Governo, ai fini del rispetto dell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, di evitare un eccessivo intervallo di tempo tra la deliberazione di un decreto-legge in Consiglio dei ministri e la sua entrata in vigore, conseguente alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*; al riguardo potrebbe essere valutato un più coerente e sistematico utilizzo della possibilità di approvazione dei provvedimenti in prima deliberazione da parte del Con-

siglio dei ministri “salvo intese” cui dovrebbe far seguito una seconda e definitiva deliberazione ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 9.10.

**ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS,
COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO**

Giovedì 4 aprile 2019. — Presidenza della presidente Fabiana DADONE.

La seduta comincia alle 9.10

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo.

C. 875 Corda.

(Parere alla Commissione IV)

(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fabiana DADONE, *presidente*, in considerazione dell'impossibilità del relatore ad intervenire nella seduta, invita il deputato Dori a svolgerne le funzioni.

Devis DORI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il progetto di legge C. 875, adottato come testo base nella seduta del 26 marzo 2019, e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

la proposta di legge, che si compone di 19 articoli, presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

il comma 4 dell'articolo 14 richiama, nell'ambito dei provvedimenti da adottare in materia di attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche le attività “a favore dei familiari dei militari di cui al comma 4, lettera c)”; tale lettera non è però presente nel testo del comma; è presumibile che si intenda in realtà fare riferimento all'articolo 2, comma 4, lettera m), che individua tra le materie oggetto di interesse dei sindacati dei militari “le attività culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale e dei familiari”;

il comma 1 dell'articolo 17 prevede che il regolamento di attuazione della legge e il regolamento per l'elezione delle rappresentanze unitarie di base siano adottati sentiti i sindacati militari che abbiano conseguito l'assenso ministeriale e quindi una volta acquisito il loro parere; il successivo comma 4 qualifica invece quello del comma 1 come un “accordo” con i sindacati militari, richiamando una diversa figura giuridica;

il comma 2 dell'articolo 18 prevede che, in sede di prima attuazione della legge, l'elezione dei rappresentanti di base si svolga entro il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore “dell'ultimo dei regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1”; al fine di rendere inequivoco il termine appare opportuno specificare a quale dei due regolamenti previsti dall'articolo 17, comma 1, si intenda fare riferimento;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

il comma 1 dell'articolo 19 prevede una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per apportare le necessarie modifiche al codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) e al decreto legislativo n. 195 del 1995 in materia di disciplina del rapporto di impiego del personale delle

forze armate e delle forze di polizia, “al fine di adeguarli a quanto disposto dalla medesima legge, in conformità ai principi e criteri direttivi da essa desumibili”; al riguardo si osserva che, al fine di correggere un evidente refuso, le parole: “medesima legge” andrebbero sostituite con le parole: “presente legge”; appare inoltre necessario prevedere espliciti principi e criteri direttivi;

per il rispetto dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento formula la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a corredare la delega legislativa prevista dall'articolo 19, comma 1, di espliciti principi e criteri direttivi, sostituendo anche, nella medesima disposizione le parole: “medesima legge” con le seguenti: “presente legge”;

il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

sostituire, all'articolo 14, comma 4, le parole: “di cui al comma 4, lettera c)” con le seguenti: “di cui all'articolo 2, comma 4, lettera m)”;

approfondire il coordinamento tra i commi 1 e 4 dell'articolo 17;

chiarire, all'articolo 18, comma 2, a quale dei due regolamenti previsti dall'articolo 17, comma 1, si intenda fare riferimento ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 9.15.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. C. 1638 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	8
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	8

SEDE REFERENTE

Giovedì 4 aprile 2019. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Simone Valente.

La seduta comincia alle 15.15.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. C. 1638 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 26 marzo 2019.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli, sul provvedimento in titolo, delle Commissioni Affari Costituzionali, Bilan-

cio, Finanze, Cultura, Agricoltura e Politiche dell'Unione europea.

Nessuno chiedendo di intervenire, le Commissioni deliberano di conferire il mandato ai relatori, onorevoli Turri e Formentini, a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge C. 1638 Governo, approvato dal Senato, sul quale non sono state presentate proposte emendative, nonché di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.45.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2 d'iniziativa popolare e C. 1586 Ceconi, in materia di rifiuto di trattamenti sanitari e di liceità dell'eutanasia, di rappresentanti dell'Organismo congressuale forense (OCF)	9
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 4 aprile 2019.

Audizione, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2 d'iniziativa popolare e C. 1586 Ceconi, in materia di rifiuto di trattamenti sanitari e di liceità dell'eutanasia, di rappresentanti dell'Organismo congressuale forense (OCF).

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.30 alle 10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.05 alle 16.15.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la carta d'identità elettronica e la sua utilizzazione per l'accertamento dell'identità personale. Esame C. 432 Fragomeli (<i>Esame e rinvio</i>)	10
Introduzione dell'articolo 21-bis della legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio di passaporti speciali al personale navigante delle imprese di trasporto aereo. Esame C. 1223 Scagliusi (<i>Esame e rinvio</i>)	14
ERRATA CORRIGE	17

SEDE REFERENTE

Giovedì 4 aprile 2019. — Presidenza del vicepresidente Gianluca VINCI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Stefano Candiani e il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale Guglielmo Picchi.

La seduta comincia alle 15.10.

Disposizioni concernenti la carta d'identità elettronica e la sua utilizzazione per l'accertamento dell'identità personale.

Esame C. 432 Fragomeli.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco DI MAIO (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad avviare l'esame, in sede referente, la proposta di legge C. 432 Fragomeli, recante disposizioni concernenti la carta d'identità elettronica e la sua utilizzazione per l'accertamento dell'identità personale.

In linea generale segnala come la proposta di legge – che riproduce parte delle disposizioni contenute nella proposta di legge C. 4662, esaminata dalla Commissione Finanze della Camera nella XVII legislatura – sia volta a potenziare l'utilizzo della carta di identità elettronica (CIE) come strumento di accertamento dell'identità del cittadino e di accesso del cittadino stesso ai servizi in rete.

Al riguardo ricorda preliminarmente che la carta d'identità elettronica (CIE) rappresenta uno degli strumenti principali del processo di informatizzazione della pubblica amministrazione: infatti, oltre a mantenere la funzione del documento cartaceo attestante l'identità della persona, la CIE dovrebbe avere la funzione di strumento di accesso ai servizi innovativi che le pubbliche amministrazioni locali e nazionali mettono a disposizione per via telematica.

La CIE è un documento amministrativo che certifica l'identità e pertanto è strettamente collegato a esigenze di pubblica sicurezza: in generale, infatti, la carta d'identità costituisce un mezzo di identi-

ficazione ai fini di polizia, ma ha carattere facoltativo e il suo ottenimento costituisce un diritto del cittadino.

L'emissione della carta d'identità elettronica è riservata al Ministero dell'interno, che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in materia di carte valori, di documenti di sicurezza della Repubblica e degli standard internazionali di sicurezza (ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7-vicies ter del decreto-legge n. 43 del 2005, introdotto dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 70 del 2011). Successivamente, l'articolo 40 del decreto-legge n. 1 del 2012 ha previsto la definizione di una tempistica graduale per il rilascio della carta d'identità elettronica. Inoltre, ha stabilito che le carte d'identità elettroniche devono essere munite anche della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono. La normativa affida ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città autonomie locali, la definizione delle caratteristiche tecniche, delle modalità di produzione, di emissione e di rilascio della carta d'identità elettronica, nonché di tenuta del relativo archivio informatizzato. Tale decreto del Ministro dell'interno è stato adottato il 23 dicembre 2015.

Passando a illustrare il contenuto della proposta di legge, l'articolo 1, comma 1, qualifica la carta di identità elettronica quale strumento volto ad assicurare il riconoscimento dell'identità fisica e digitale del cittadino.

Il comma 2 prescrive che la carta di identità elettronica assolve ai compiti e alle funzioni previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014 e costituisce strumento di autenticazione al massimo livello di sicurezza delle identità digitali, ossia al terzo e massimo livello di sicurezza di autenticazione informatica dello SPID (ai sensi

dell'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014).

In proposito ricorda che lo SPID (Sistema pubblico di identità digitale) è volto a consentire l'accesso a qualunque servizio con un solo pin, universalmente accettato, in modo che il cittadino possa autenticarsi una sola volta presso uno dei gestori di identità digitali ed utilizzare tale autenticazione con qualunque erogatore di servizi *on line*, pubblico e privato, italiano e dell'Unione europea.

Lo SPID è stato introdotto nell'ordinamento dall'articolo 17-ter decreto-legge n. 69 del 2013, che ha novellato l'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

Il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ha definito le modalità attuative dello SPID (caratteristiche del sistema, modalità di adesione da parte di cittadini e imprese, modalità di accreditamento dei gestori dell'identità digitale, tempi e modalità di adozione del sistema da parte delle pubbliche amministrazioni), individuando tra l'altro tre livelli di sicurezza di autenticazione informatica.

Il comma 3 dell'articolo 1 specifica, inoltre, come realizzare il riconoscimento dell'identità fisica del soggetto interessato, che può essere effettuato attraverso la lettura dei dati personali e biometrici contenuti all'interno del microprocessore della carta d'identità elettronica nonché attraverso la verifica dei medesimi alla presenza del titolare della carta stessa.

Per garantire l'immediato riconoscimento della persona per accertamenti legati a questioni di pubblica sicurezza o a controlli di routine, il comma 4 prevede che le autorità di pubblica sicurezza sono dotate di strumenti *hardware* e software e delle necessarie autorizzazioni per la verifica delle impronte digitali riportate nella carta d'identità elettronica.

Ai sensi del comma 5, qualora sia necessario l'accertamento dell'identità di una persona priva di documenti, a causa di smarrimento o furto, si procede accedendo agli schedari tenuti dai comuni e dalle questure e confrontando i dati ana-

grafici e l'elemento biometrico rilevati con i dati dichiarati della persona interessata.

Gli articoli 2, 3 e 4 specificano che gli obblighi di adeguata verifica dell'identità della clientela da parte – rispettivamente – degli intermediari ed esercenti attività finanziaria, dei professionisti e dei revisori contabili, nonché dei soggetti addetti al recupero del credito, alla custodia e al trasporto di denaro contante, titoli o valori e alla mediazione immobiliare, di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, devono essere assolti in via preferenziale mediante lettura della carta d'identità elettronica (CIE).

Segnala come il decreto legislativo n. 231 del 2007 sia stato profondamente modificato dal decreto legislativo n. 90 del 2017, di recepimento della direttiva UE 2015/849 (IV direttiva antiriciclaggio), che ha sostituito l'intero Titolo I previgente del decreto legislativo n. 231.

Originariamente il Capo III del decreto legislativo n. 231 del 2007 comprendeva gli articoli da 10 a 14, che indicavano i soggetti destinatari degli obblighi. In tale ambito, gli articoli da 11 a 14 definivano, rispettivamente, le categorie degli intermediari finanziari e di altri soggetti esercenti attività finanziaria; dei professionisti; dei revisori contabili; di altri soggetti che svolgono le attività di recupero di crediti, custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori, nonché di mediazione immobiliare. Con le modifiche apportate dal decreto legislativo n. 90 tali definizioni sono attualmente ricomprese nell'articolo 3 del decreto legislativo n. 231. L'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 90 ha sostituito anche l'intero Titolo II.

Pertanto gli articoli 15, 16 e 17 del testo previgente del citato decreto legislativo n. 231, che si riferivano agli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte degli intermediari finanziari e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria, dei professionisti e dei revisori contabili, sono ricompresi all'interno dagli attuali articoli 17, 18 e 19 in materia di disposizioni generali degli obblighi di adeguata verifica

della clientela, contenuto degli obblighi di adeguata verifica e modalità di adempimento.

Alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 90 del 2017 al decreto legislativo n. 231 del 2007, la formulazione degli articoli 2, 3 e 4 della proposta di legge in esame dovrebbe essere modificata nel senso di prevedere, in merito alla definizione dei soggetti obbligati, un unico richiamo all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 231 del 2007, piuttosto che, rispettivamente, agli articoli 11; 12 e 13; 14.

Anche per quanto attiene agli obblighi di adeguata verifica della clientela, la formulazione degli articoli 2, 3 e 4 dovrebbe essere modificata nel senso di prevedere un unico richiamo agli articoli 17, 18 e 19 del decreto legislativo n. 231 del 2007, piuttosto che, rispettivamente, agli articoli 15, 16 e 17.

Gli articoli da 2 a 4 della proposta in esame prevedono che l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 231 del 2007, secondo le modalità indicate dagli articoli 18 e 19, ovvero l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità, devono essere assolti in via preferenziale mediante lettura della CIE.

In particolare, l'articolo 2 dispone che gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria, devono assolvere l'obbligo di identificazione del cliente e la verifica della sua identità in via preferenziale mediante la lettura della carta d'identità elettronica.

L'articolo 3 stabilisce anche per i professionisti e i revisori contabili che l'accertamento dell'identità fisica e digitale avvenga attraverso l'utilizzo della carta d'identità elettronica.

L'articolo 4 estende anche ai soggetti che svolgono le attività di recupero di crediti, custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori e di mediazione immobiliare la verifica in via preferenziale mediante lettura della carta d'identità elettronica dell'identità del cliente.

L'articolo 5 prevede che gli operatori che sono obbligati, ai sensi del codice delle comunicazioni elettroniche (di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003), all'identificazione dei titolari dei contratti di connettività, debbano garantire la compatibilità di tali procedure di identificazione e di autenticazione per l'accesso ai servizi con i meccanismi e i protocolli di sicurezza realizzati per il tramite della carta d'identità elettronica.

L'articolo 6 dispone che l'accesso ai porti, agli aeroporti, alle stazioni ferroviarie ed agli altri siti sensibili possa avvenire mediante accertamento dell'identità fisica secondo le modalità indicate dall'articolo 1, quindi attraverso la lettura dei dati personali e biometrici contenuti all'interno del microprocessore della carta d'identità elettronica.

L'articolo 7 concerne l'impiego della carta d'identità elettronica ai fini della timbratura e verifica della presenza sul luogo di lavoro.

Più nel dettaglio, si dispone che, a decorrere dai termini stabiliti con il regolamento di attuazione del provvedimento in esame (da adottare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con gli altri Ministri interessati) presso tutti gli uffici della pubblica amministrazione la CIE sia utilizzata: ai sensi del comma 1, per effettuare la timbratura in ingresso e in uscita dal luogo di lavoro; ai sensi del comma 2, per effettuare verifiche sull'effettiva presenza del dipendente sul luogo di lavoro, richiedendone l'utilizzo per l'accesso a postazioni di lavoro e locali.

Sul punto ricorda che il Regolamento UE 2016/679 all'articolo 4, paragrafo 1, n. 14, definisce i dati biometrici come quei « dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico, relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica e che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici ».

Per questi dati, il predetto Regolamento all'articolo 9 sancisce in linea generale il divieto di trattamento, superabile solo in presenza di alcuni presupposti tra i quali

la necessità per il titolare di adempiere a un obbligo legale o di eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ovvero ancora la necessità del trattamento per l'assolvimento degli obblighi e l'esercizio dei diritti specifici (del titolare del trattamento o dell'interessato stesso) in materia di diritto del lavoro, nella misura in cui sia autorizzato « dal diritto degli Stati membri », in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi del soggetto passivo (articolo 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), 3, e articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento). Lo stesso Regolamento prevede poi una specifica riserva normativa nazionale per la disciplina dei rapporti di lavoro, consentendo a ogni Stato membro di prevedere « norme più specifiche » in materia, comprensive di « misure appropriate e specifiche a salvaguardia della dignità umana, degli interessi legittimi e dei diritti fondamentali degli interessati » (articolo 88, par. 1 e 2, del Regolamento). I presupposti di legittimità del trattamento dei dati biometrici, anche in materia di lavoro, attengono alla sussistenza di una previsione normativa specifica (di rango legislativo o regolamentare a seconda dei casi), alla necessità del trattamento per la realizzazione dei legittimi fini perseguiti, nonché al rispetto di garanzie appropriate.

Al riguardo richiama come il decreto legislativo n. 108 del 2018, che ha modificato il Codice per la protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196 del 2003) in sede di adeguamento al Regolamento europeo, abbia previsto (introducendo un nuovo articolo 2-septies nel predetto Codice) un provvedimento generale del Garante recante, appunto, le misure di garanzia necessarie per la legittimità del trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute, nell'esercizio del margine di flessibilità concesso sul punto dal legislatore europeo.

In tale contesto ricorda altresì che l'articolo 2 del disegno di legge C. 1433, recante « Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo »,

attualmente in discussione presso l'Assemblea della Camera, prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), in sostituzione dei sistemi di rilevazione automatica attualmente in uso. Sono esclusi dalla previsione dei nuovi sistemi: il personale in regime di diritto pubblico; i dipendenti titolari di un rapporto agile; il personale docente ed educativo, mentre i dirigenti scolastici sono soggetti ad accertamento solo ai fini della verifica dell'accesso.

L'articolo 8 della proposta di legge dispone in ordine all'accesso ai servizi in rete, sia di quelli erogati dalle amministrazioni pubbliche centrali e locali, direttamente o tramite soggetti autorizzati, sia di quelli erogati dai privati. Al riguardo si prevede che tra i predetti servizi, quelli che richiedono l'identificazione della persona interessata e la verifica della titolarità all'accesso devono essere compatibili con i meccanismi e i protocolli di sicurezza realizzati per il tramite della carta d'identità elettronica secondo le specifiche pubblicate nel Portale di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come la proposta di legge sia in primo luogo riconducibile alla materia « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », rientrando nella potestà legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione.

Viene altresì in rilievo, per taluni profili, la potestà legislativa esclusiva statale nelle materie della sicurezza, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, e della tutela dei mercati finanziari, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

Auspica quindi un fattivo confronto tra i gruppi per approfondire il contenuto della proposta di legge, nella prospettiva di

giungere all'approvazione di un intervento legislativo che può costituire una positiva opportunità per i cittadini.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) evidenzia come il rilascio della carta di identità elettronica si vada diffondendo in tutto il territorio nazionale e osserva come il tema sia legato a quello dell'implementazione dello SPID, il Sistema pubblico di identità digitale. Rileva come il rilascio della carta di identità elettronica comporti costi di gran lunga superiori rispetto alla carta di identità in formato cartaceo e come abbia senso sostenere tali costi soltanto laddove siano sfruttate tutte le potenzialità della carta elettronica, che invece al momento è sostanzialmente utilizzata soltanto come documento di identità, al pari del vecchio documento in formato cartaceo.

Ritiene quindi che debba essere introdotto quanto prima l'utilizzo della carta di identità elettronica per accedere ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni, a partire da quelli in relazione ai quali tale utilizzo non sia suscettibile di determinare oneri finanziari.

Gianluca VINCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Introduzione dell'articolo 21-bis della legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio di passaporti speciali al personale navigante delle imprese di trasporto aereo.

Esame C. 1223 Scagliusi.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad avviare l'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 1223 a sua prima firma, recante introduzione dell'articolo 21-bis della legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio di passa-

porti speciali al personale navigante delle imprese di trasporto aereo.

La proposta di legge introduce nuove disposizioni al fine di consentire il rilascio di passaporti speciali, anche in numero superiore a due, al personale navigante delle imprese di trasporto aereo. La normativa vigente, infatti, già prevede la possibilità di disporre di più passaporti in casi speciali, ma consente unicamente il rilascio di un secondo passaporto.

Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa della proposta di legge, la modifica alla normativa in materia è opportuna per venire incontro alle esigenze di talune categorie di lavoratori, « quali i piloti e gli assistenti di volo, ai quali, per motivi di servizio, viene richiesto di viaggiare da e verso Paesi tra loro incompatibili (ad esempio, Israele e Arabia Saudita, che non permettono l'entrata nel Paese con lo stesso passaporto), ma che, proprio per gli stessi turni a cui sono sottoposti, non riescono a recarsi presso la questura di residenza per « commutare » il passaporto prendendo quello depositato ». La stessa relazione illustrativa segnala inoltre che tale esigenza risulta rafforzata dal fatto che « molti Paesi, inoltre, richiedono un visto di ingresso da apporre sul passaporto, procedura che spesso richiede molte settimane, limitando quindi l'effettiva capacità di espatrio dei soggetti i quali, in tale periodo, rimangono privi dei loro passaporti depositati per il rilascio degli stessi visti. I piloti e gli assistenti di volo, impegnati in attività non programmate, quali, ad esempio, servizi di aerotaxi o di evacuazione di emergenza, non hanno possibilità di conoscere in anticipo le destinazioni presso cui faranno scalo nello stesso turno di servizio. La turnazione dell'attività lavorativa, spesso programmata per alcune settimane, rende impossibile una pianificazione dei visti di ingresso o della compatibilità con il Paese di scalo del passaporto detenuto al momento della partenza. »

Per quanto riguarda il quadro normativo in materia ricorda che la possibilità di rilasciare più passaporti non trova esplicita regolamentazione nella legge 21 no-

vembre 1967, n. 1185, la quale disciplina, in generale, il rilascio dei passaporti, bensì nel decreto del Ministro degli affari esteri n. 303/33 del 28 giugno 2010 emanato ai sensi dell'articolo 9 della stessa legge n. 1185 che riconosce in capo al Ministro per gli affari esteri il potere di adottare, con proprio decreto, particolari disposizioni per il rilascio del passaporto, o di documento equipollente nell'interesse generale del lavoro italiano all'estero e per la tutela dei lavoratori.

Il citato decreto del Ministro degli affari esteri prevede che al cittadino italiano già titolare di un passaporto in corso di validità possa essere eccezionalmente rilasciato un secondo passaporto ordinario in due casi: quando per particolari e comprovate contingenze di carattere internazionale risulti opportuno l'uso di due distinti passaporti per l'ingresso o la permanenza in determinati Stati. Un caso tipico si verifica, ad esempio, allorché si debba viaggiare in Paesi stranieri tra di loro ostili ovvero quando, per motivate e indifferibili esigenze professionali, l'acquisizione del visto o l'adempimento di altre procedure per l'autorizzazione all'ingresso in alcuni Stati comportino tempi di attesa incompatibili con le tempistiche del viaggio e purché l'urgenza non sia imputabile a comportamenti omissivi o negligenti del richiedente.

La procedura per l'emissione del secondo passaporto è quella ordinaria; tuttavia, trattandosi di provvedimenti eccezionali e non usuali, la Questura o l'Ambasciata italiana all'estero possono limitare la validità territoriale del passaporto a determinati Stati nonché la validità temporale al periodo strettamente necessario in relazione alle condizioni che ne determinano il rilascio.

Passando a illustrare il contenuto della proposta di legge, essa consta di un solo articolo, che introduce nella citata legge 21 novembre 1967, n. 1185, un nuovo articolo 21-bis, per disciplinare la materia oggi rimessa alla fonte ministeriale, limitandone il campo di applicazione al solo personale navigante.

Il comma 1 del nuovo articolo 21-*bis* prevede che al personale navigante possono essere rilasciati più passaporti speciali, anche in numero superiore a due, per comprovate esigenze lavorative. Come previsto attualmente per il secondo passaporto, l'esigenza sottesa alla richiesta di passaporto speciale non deve essere imputabile a comportamenti omissivi o negligenze del richiedente. Il rilascio dei passaporti speciali è subordinato alle normali autorizzazioni e ai controlli istruttori previsti dalla normativa vigente.

Il comma 2 del nuovo articolo 21-*bis* stabilisce che l'ufficio emittente i passaporti speciali (ossia la questura ovvero gli uffici consolari) accoglie la domanda con provvedimento motivato, con il quale è concesso il possesso contemporaneo dei passaporti rilasciati, anche in numero superiore a due, indicando nel provvedimento stesso l'obbligo, da parte del richiedente, di comunicare tempestivamente eventuali cambi di compagnia aerea o di mansioni.

La disposizione non indica alcun limite alla detenzione contemporanea dei passaporti rilasciati.

Attualmente, invece, per il rilascio del secondo passaporto l'ufficio emittente adotta un provvedimento motivato con il quale è disposto il deposito di uno dei due libretti presso l'ufficio medesimo o altro specificamente individuato. La normativa vigente prevede inoltre, ad ulteriore garanzia di eventuali particolari esigenze specifiche, che, in via eccezionale e in presenza di circostanze di comprovata necessità e urgenza, chi richieda un secondo passaporto possa essere autorizzato dall'Ufficio emittente al possesso contemporaneo dei due documenti. In tali casi l'interessato deve essere informato espressamente delle possibili reazioni negative da parte delle Autorità straniere al possesso o all'uso contemporaneo di due passaporti in corso di validità.

Il comma 3 del nuovo articolo 21-*bis* stabilisce poi che l'ufficio emittente i passaporti non può limitare né la validità territoriale né quella temporale del passaporto, una volta verificata la fondatezza

delle motivazioni addotte dal richiedente e dalla compagnia aerea presso la quale risulta impiegato. L'unica eccezione è prevista in caso di incarichi a tempo determinato da parte del richiedente, che autorizza l'ufficio emittente a limitare anche la validità temporale del passaporto speciale.

Sul punto, è opportuno richiamare le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge n. 1185 del 1967, in base alle quali, comunque, il Ministro per gli affari esteri, in circostanze eccezionali, con proprio decreto motivato, può sospendere temporaneamente o limitare il rilascio dei passaporti o disporre il ritiro dei passaporti già rilasciati, o limitarne la validità territoriale per cause inerenti alla sicurezza internazionale dello Stato, per cause inerenti alla sicurezza interna dello Stato, sentito il Ministro per l'interno, ovvero quando la vita, la libertà, gli interessi economici o la salute dei cittadini possano correre grave pericolo in determinati Paesi.

Il comma 4 del nuovo articolo 21-*bis* disciplina il ritiro dei passaporti speciali rilasciati al personale navigante, che viene disposto a seguito di licenziamento — tranne nel caso in cui il lavoratore venga assunto entro novanta giorni da un'altra compagnia aerea — ovvero in caso di dimissioni o di pensionamento del titolare. Le autorità competenti al ritiro sono quelle indicate all'articolo 5 della legge n. 1865 del 1967, ossia il Ministro per gli affari esteri e per sua delega i questori (in Italia) e, in casi eccezionali, gli ispettori di frontiera per gli italiani all'estero, nonché i rappresentanti diplomatici e consolari.

Il comma 5 del nuovo articolo 21-*bis* autorizza il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ad adottare, con proprio decreto, ulteriori disposizioni per il rilascio dei passaporti speciali disciplinati dal nuovo articolo 21-*bis*.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come la proposta di legge sia riconducibile alle materie « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato », « stato civile e anagrafe », e « ordinamento civile », di competenza legislativa statale

esclusiva ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *g)*, *i)* e *l)* della Costituzione.

Gianluca VINCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 169 del 3 aprile 2019, a pagina 28, prima colonna, venticinquesima riga, le parole: « annuncia la presentazione da parte del suo Gruppo di » sono sostituite dalle seguenti: « ricorda di aver presentato ».

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	18
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 4 aprile 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.45 alle 15.55.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati, fatto a Firenze il 19 ottobre 2018. C 1681 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	19
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017. C. 1468 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	20
ALLEGATO (<i>Emendamento approvato</i>)	28
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015. C 1648 Governo (<i>Esame e rinvio</i>) ..	22
Ratifica ed esecuzione del protocollo del Trattato del Nord Atlantico sull'adesione della Repubblica di Macedonia del Nord, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019. C 1660 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	25

SEDE REFERENTE

Giovedì 4 aprile 2019. — Presidenza del vicepresidente Paolo GRIMOLDI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Guglielmo Picchi.

La seduta comincia alle 15.45.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati, fatto a Firenze il 19 ottobre 2018. C 1681 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 marzo scorso.

Paolo GRIMOLDI, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Bilancio, Finanze, Cultura e Politiche dell'Unione europea.

La Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice, onorevole Ehm, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Paolo GRIMOLDI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei

nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017.

C. 1468 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 febbraio scorso.

Paolo GRIMOLDI, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Difesa e Attività produttive, mentre la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Conseguentemente il relatore, onorevole Cappellani, ha presentato l'emendamento 3.1 di recepimento di tale condizione (*vedi allegato*).

Santi CAPPELLANI, *relatore*, illustra l'emendamento 3.1.

Il sottosegretario Guglielmo PICCHI esprime parere favorevole.

La Commissione approva l'emendamento 3.1 del relatore.

Laura BOLDRINI (LeU), intervenendo per dichiarazione di voto sul conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente presso l'Assemblea, rilevando con stupore che l'accordo in esame prevede la cessione di unità navali ad un Paese – il Niger – che non si affaccia sul mare, chiede chiarimenti al sottosegretario Picchi sulle linee guida che ispirano il Governo in politica estera e, di conseguenza, anche in quella di difesa, dal momento che negli ultimi mesi sono stati trasmessi al Parlamento numerosi accordi che prevedono forme di cooperazione militare con Paesi molto diversi tra loro: tra

gli altri, Giappone, Messico, Repubblica di Corea, Argentina e Serbia. Rileva che, soprattutto nell'ultimo caso, la fragilità della regione balcanica richiederebbe ben altre forme di cooperazione, che coinvolgano la società civile e promuovano lo Stato di diritto. Chiede, dunque, che il Governo sia chiamato a riferire alla Commissione in merito alle linee di politica estera che motivino la sigla di tali accordi. Ritiene che, essendo il Niger un Paese di transito dei migranti, l'accordo in esame mira, in maniera evidente e surrettizia, a controllare il fenomeno migratorio attraverso lo strumento militare. Chiede dunque al Governo e alla maggioranza di fornire chiarimenti al riguardo.

Paolo GRIMOLDI, *presidente*, ricordando che l'esame del provvedimento in Aula è calendarizzato a partire da lunedì prossimo, segnala alla collega Boldrini l'impossibilità di procedere agli approfondimenti richiesti sul provvedimento nei tempi disponibili. Invita comunque la collega Boldrini a porre la questione in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, in vista dell'esame di prossimi provvedimenti in materia di accordi in tema di cooperazione militare.

Andrea COLLETTI (M5S), nel segnalare alla collega Boldrini che il Niger, pur non avendo il mare, è attraversato da un importante fiume navigabile, evidenzia che l'accordo in esame è stato siglato da un Governo di cui era parte il collega Scalfarotto, che dovrebbe dunque essere in grado di fornire tutti i chiarimenti richiesti.

Ivan SCALFAROTTO (PD), respingendo con fermezza la velata provocazione del collega, ritiene inaccettabile che la maggioranza chieda all'opposizione di spiegare i motivi per cui il Governo in carica ha presentato il disegno di legge di ratifica dell'accordo in esame.

Laura BOLDRINI (LeU), associandosi alle proteste del collega Scalfarotto, ribadisce l'invito ai colleghi della maggioranza,

e in particolare agli esponenti del Movimento 5 stelle, a procedere ad un supplemento di riflessione, sulla base degli elementi che ha fornito nell'intervento precedente.

Andrea ORSINI (FI), condividendo le osservazioni della collega Boldrini sul piano del metodo, rileva che la ratifica in corso non è puramente formale. L'importanza strategica dell'accordo è infatti dimostrata dalla visita che il Presidente del Consiglio Conte ha effettuato in Niger il 15 gennaio scorso. Pur ritenendo legittimo l'intento del Governo di instaurare una cooperazione finalizzata anche al controllo delle frontiere e alla lotta contro il traffico di esseri umani, preannunciando il voto favorevole in Aula del gruppo Forza Italia, invita l'Esecutivo ad assumersi la piena responsabilità di una scelta strategica così delicata.

Pino CABRAS (M5S) segnala ai colleghi che lo scorso 13 dicembre ha preso parte a Parigi ad una conferenza organizzata dall'Assemblea nazionale francese, con la partecipazione di rappresentanti dell'Unione europea e dei Paesi del G5-Sahel (Mali, Mauritania, Niger, Ciad e Burkina Faso). Ricorda che in quella sede è stata ribadita, da parte degli europei, l'importanza strategica di quell'area, che nei prossimi anni sarà caratterizzata da un'impressionante crescita demografica, raggiungendo i 330 milioni di abitanti nel 2050. A suo avviso, occorre dunque rafforzare la presenza, anche italiana, nella regione, affiancando al sostegno economico, e dunque al piano europeo di investimenti pari a otto miliardi di euro, la cooperazione sul piano militare, al fine di prevenire i rischi di una destabilizzazione.

Laura BOLDRINI (LeU) ribadisce la richiesta di chiarimenti da parte del Governo alla luce delle tipologie di armamenti di cui all'articolo 6 dell'Accordo, di cui dà lettura. Sottolinea che lo stesso articolo 6 prevede che il reciproco approvvigionamento di prodotti potrà essere attuato attraverso operazioni dirette da

Stato a Stato, oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi e che questi ultimi si impegnano a non riesportare il materiale acquisito a Paesi terzi senza il preventivo benestare della Parte cedente. A suo avviso, tale disposizione non impedisce del tutto che gli armamenti, tramite il meccanismo delle triangolazioni, possano finire a Paesi beligeranti, come sta accadendo in Yemen. Sollecitando nuovamente il sottosegretario Picchi a fornire chiarimenti, deplora l'atteggiamento irridente con cui egli sta ascoltando il suo intervento.

Paolo GRIMOLDI, *presidente*, precisa di avere già richiamato all'ordine il rappresentante del Governo.

Laura BOLDRINI (LeU) sottolinea che chi ricopre incarichi di Governo dovrebbe assumere un atteggiamento all'altezza del proprio ruolo ed adempierlo con disciplina ed onore.

Ivan SCALFAROTTO (PD), associandosi alle osservazioni della collega Boldrini, denuncia la vacuità del Governo in politica estera: l'Esecutivo, infatti, è stato incapace di esprimere una posizione chiara su questioni dirimenti, come il *Migration compact* o la crisi venezuelana, rimettendosi sempre alle valutazioni dell'Aula. Tale carenza, a suo avviso, è tanto più grave in quanto l'Italia è un Paese del G7 e figura tra i fondatori delle Comunità europee.

Paolo GRIMOLDI, *presidente*, ricorda che l'Accordo in esame ha già ricevuto il parere favorevole della Commissione difesa, che ha svolto tutti i necessari approfondimenti tecnici per i profili di sua competenza.

Paolo FORMENTINI (Lega), associandosi alle considerazioni del collega Cabras, ricorda che, in occasione di un incontro bilaterale con il Vicepresidente del parlamento nigerino a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel settembre del 2018, le delegazioni hanno concordato sull'opportunità di collaborare per com-

battere il fenomeno della tratta di esseri umani e le infiltrazioni terroristiche di matrice jihadista.

Il sottosegretario Guglielmo PICCHI, nel sottolineare che il Governo rispetta pienamente il lavoro della Commissione, precisa che il negoziato sull'Accordo in esame è stato avviato nel 2007 dall'allora Ministro della difesa Arturo Parisi, e firmato nel 2017 dall'allora Ministra della difesa Roberta Pinotti, entrambi espressione di una maggioranza politica di segno diverso rispetto all'attuale. Ritiene del tutto infondate le preoccupazioni espresse, peraltro in maniera autorevole, dai deputati dell'opposizione, dal momento che la cooperazione militare è opzionale e rispetta tutti i protocolli sulla cessione di armi previsti dalla normativa italiana che, tra l'altro, è tra le più rigorose a livello mondiale. Ricorda altresì che in Sahel è già in corso, dal 2012, una importante missione europea, denominata EUCAP Sahel Niger, che mira allo sviluppo delle capacità degli operatori della sicurezza nigerini nella lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata nonché a controllare e contrastare meglio la migrazione irregolare. Ribadisce che la linea politica sul Niger dell'attuale Esecutivo non si discosta da quella elaborata a suo tempo dai Governi di centro-sinistra, dal momento che si è deciso semplicemente di promuovere la ratifica di un accordo negoziato per nove anni, precedendo a tutte le necessarie verifiche preventive, anche a seguito delle visite ufficiali che sono state effettuate dal Presidente Conte e dalla Ministra Trenta. Ricordando che sia la Ministra della difesa sia il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale hanno ampiamente illustrato le proprie linee programmatiche in avvio di legislatura, comunica che entrambi sono disponibili a venire in audizione per fornire ulteriori approfondimenti. Da ultimo, precisa che il suo presunto atteggiamento irridente era in realtà un'espressione di autoironia, connessa all'incapacità di prevedere quale utilizzo possano avere gli

eventuali armamenti che saranno ceduti nell'ambito dell'accordo.

Laura BOLDRINI (LeU) prende atto che il Governo ha rifiutato di aderire al *Migration Compact* preferendo gestire il fenomeno migratorio ricorrendo alla fornitura di armi anziché ai metodi diplomatici.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Cappellani, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Paolo GRIMOLDI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015.

C 1648 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea ORSINI, *relatore*, ricorda che l'Accordo in esame s'inserisce nell'ambito della strategia europea per l'Asia centrale che interessa oltre al Kazakistan, il Kirghizistan, il Turkmenistan, l'Uzbekistan e il Tagikistan e che trova applicazione in una serie di ambiti, quali la sicurezza regionale, lo Stato di diritto, l'istruzione, il commercio e gli investimenti, l'energia e i trasporti, l'ambiente e la gestione delle risorse idriche, in una prospettiva di partnership che coinvolga le rispettive società civili.

Sottolinea che l'Accordo in esame è il primo accordo di nuova generazione firmato con uno Stato dell'area: il Ka-

zakhstan ha perseguito negli anni – quale parte della propria politica estera – un percorso di progressivo avvicinamento all'UE, incardinato dal programma presidenziale del 2008 «*Path to Europe*» e realizzato poi sia con la firma di alcuni memorandum d'intesa in materia di energia e trasporti, sia con l'intensificazione di contatti ad alto livello con l'UE e con i suoi Stati membri.

Evidenzia che la nuova intesa definisce un quadro giuridico ad ampio spettro e comprende – come è prassi per gli accordi dell'UE di ultima generazione – clausole politiche sui diritti umani, sulla Corte internazionale di giustizia, sulle armi di distruzione di massa e sulla cooperazione antiterrorismo.

Rileva che l'Accordo si basa sui principi dell'economia di mercato, considerati come presupposto per promuovere lo sviluppo sostenibile e la crescita economica. Osserva che la cooperazione abbraccia una vasta gamma di settori tra cui sanità, ambiente, cambiamenti climatici, energia e trasporti, tassazione, educazione, cultura, affari sociali, scienza e tecnologia, oltre ad aspetti specifici quali la cooperazione giudiziaria e la lotta contro il riciclaggio, il crimine organizzato e la corruzione.

Segnala che con le clausole di natura commerciale, l'Accordo mira ad assicurare un clima propizio per gli affari e gli investimenti, apportando altresì consistenti benefici economici per le imprese europee.

Precisa che l'Accordo è composto da 9 titoli e 287 articoli, 7 allegati e un Protocollo.

Sottolinea che il Titolo I detta, con gli articoli da 1 a 3, i principi generali e gli obiettivi dell'Accordo stabilendo che il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e dello Stato di diritto costituiscono elementi essenziali dell'Accordo stesso.

Evidenzia che le Parti s'impegnano, inoltre, a favore della realizzazione dei principi dell'economia di mercato, quale presupposto per promuovere lo sviluppo sostenibile e la crescita economica. Osserva che è previsto che l'obiettivo dell'Accordo sia quello di istituire un partena-

riato e una cooperazione rafforzati tra le Parti « entro i limiti delle rispettive competenze e sulla base del loro interesse comune e del rafforzamento delle relazioni in tutti gli ambiti di applicazione ». Rileva che tale cooperazione rappresenta un processo con cui le Parti « contribuiscono alla pace, alla stabilità e allo sviluppo economico, a livello regionale e internazionale ».

Segnala che il Titolo II definisce i termini del dialogo politico; cooperazione nel settore della politica estera e di sicurezza (articoli da 4 a 13): le Parti si impegnano a sviluppare un dialogo politico efficace in tutti i settori di reciproco interesse, al fine di promuovere la pace, la stabilità e la sicurezza a livello internazionale e regionale, l'osservanza del diritto internazionale, il rispetto dei diritti umani e dei principi dello Stato di diritto e del buon governo, nonché il rafforzamento del ruolo delle organizzazioni internazionali (in particolare, l'Organizzazione delle Nazioni Unite e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico).

Sottolinea che il Titolo III – Commercio e imprese (articoli da 14 a 198) – rappresenta la parte più corposa e articolata dell'Accordo, che regola lo scambio di merci (capo 1), la cooperazione doganale (capo 2), gli ostacoli tecnici agli scambi (capo 3), le questioni sanitarie e fitosanitarie (capo 4), lo scambio di merci e lo stabilimento (capo 5), i movimenti di capitali e i pagamenti (capo 6), la proprietà intellettuale (capo 7), gli appalti pubblici (capo 8), le materie prime e l'energia (capo 9), il commercio e lo sviluppo sostenibile (capo 10), la concorrenza (capo 11), le imprese di proprietà dello Stato (capo 12), la trasparenza (capo 13) e la risoluzione delle controversie (capo 14).

Rileva che a tutt'oggi il Kazakhstan non è riconosciuto dall'UE come Paese a economia di mercato, ma come economia in transizione. Al riguardo, evidenzia che la sfida che l'Accordo rafforzato pone al Paese asiatico è quella di riuscire ad attuare, nell'ambito dell'Unione economica eurasiatica, le riforme strutturali necessarie a raggiungere, in prospettiva, i livelli

dell'UE nell'instaurazione di un'economia di mercato. Nell'ambito di tale processo di transizione, si segnala l'adesione del Paese all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) avvenuta il 27 luglio 2015.

Osserva che l'Accordo impegna ciascuna Parte ad accordare alle merci dell'altra il trattamento della « nazione più favorita » e il trattamento nazionale, nonché a non istituire o mantenere restrizioni quantitative all'importazione o all'esportazione, in conformità a quanto previsto, rispettivamente dall'Accordo generale sulle tariffe e il commercio (GATT).

Evidenzia che il Titolo IV è dedicato alla cooperazione nei settori dell'economia e dello sviluppo sostenibile (articoli da 199 a 234): precisa che la parte è suddivisa in 17 capi, che coprono un'ampia gamma di tematiche, quali il dialogo economico, la gestione delle finanze pubbliche, la fiscalità, l'energia, i trasporti, l'ambiente, i cambiamenti climatici, l'industria, le piccole e medie imprese, il diritto societario, i servizi bancari e assicurativi, il turismo, l'agricoltura, le politiche sociali e la salute.

Segnala che il Titolo V – cooperazione nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia (articoli da 235 a 243) riguarda la cooperazione giuridica; la protezione dei dati personali; migrazione asilo e gestione delle frontiere; la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo; il contrasto del traffico delle droghe illecite, della criminalità organizzata e transnazionale, della corruzione e della criminalità informatica.

Sottolinea che il Titolo VI riguarda altre politiche di cooperazione (articoli da 244 a 260) e prevede 11 settori: istruzione e formazione; cultura; ricerca e innovazione; audiovisivi e media; società civile; sport; protezione civile; attività spaziali; tutela dei consumatori; cooperazione regionale; funzione pubblica.

Osserva che il Titolo VII attiene alla cooperazione finanziaria e tecnica (articoli da 261 a 267) e specifica che al fine del conseguimento degli obiettivi dell'Accordo, il Kazakistan può beneficiare di assistenza finanziaria da parte dell'UE sotto forma di sovvenzioni e prestiti, in colla-

borazione con la Banca europea per gli investimenti e con le istituzioni finanziarie internazionali.

Rileva che il Titolo VIII delinea il quadro istituzionale dell'Accordo (articoli da 268 a 270), istituendo un Consiglio di cooperazione con il compito di monitorare l'attuazione dell'Accordo e con il potere di aggiornarne o modificarne gli allegati, previo consenso delle Parti. Precisa che il Consiglio è coadiuvato da un Comitato di cooperazione e da eventuali Sottocomitati settoriali creati *ad hoc* e che l'articolo 270 istituisce il Comitato parlamentare di cooperazione assegnando ad esso il ruolo di foro per lo scambio di opinioni ed esperienze tra deputati del Parlamento europeo e della Repubblica del Kazakistan.

Sottolinea che il Titolo IX riguarda infine le disposizioni generali e finali (articoli da 271 a 287).

Ricorda che l'applicazione provvisoria della parte commerciale dell'Accordo (titolo III), che rientra nella competenza esclusiva dell'UE, a seguito dell'avvenuta ratifica da parte del Kazakistan, ha avuto inizio il 1° maggio 2016.

Venendo al contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, ricorda che esso si compone di 4 articoli. Sottolinea che gli articoli 1 e 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica dei due Trattati e il relativo ordine di esecuzione. Per quanto attiene agli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo, di cui all'articolo 3, segnala che essi sono pari a euro 15.280 annui.

Conclusivamente, auspica una celere conclusione dell'*iter* parlamentare di autorizzazione alla ratifica di questo importante accordo di partenariato che concorrerà a consolidare il già solito quadro delle relazioni tra l'Unione europea ed il Kazakistan e saprà efficacemente rispondere alla crescente importanza della regione ai fini della stabilità, della sicurezza e della diversificazione energetica.

Il sottosegretario Guglielmo PICCHI si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Laura BOLDRINI (LeU), in uno spirito di costruttivo dialogo con il Governo e la maggioranza, sottolinea che, in base al più recente rapporto di *Amnesty International*, i diritti umani in Kazakhstan risultano gravemente conculcati: tale rapporto denuncia infatti che i diritti dei lavoratori e l'azione dei sindacati indipendenti sono sottoposti a restrizioni illegittime; i difensori dei diritti umani subiscono detenzioni arbitrarie; numerosi detenuti sono stati vittime di torture e maltrattamenti; la libertà di espressione è sostanzialmente violata, a causa dei frequenti arresti dei giornalisti indipendenti. A fronte di questo quadro gravemente compromesso, il testo dell'Accordo in esame contiene un generico riferimento al rispetto dei diritti umani. Propone dunque di elaborare un ordine del giorno della Commissione che impegni il Governo ad attivarsi con la Commissione europea per ottenere garanzie certe, nell'attuazione dell'Accordo, sul rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali da parte delle autorità kazake.

Andrea ORSINI (FI), ricordando che poche settimane fa la Camera ha approvato un analogo accordo di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e Cuba, dall'altra, rileva che anche il regime cubano, al pari di quello kazako, non garantisce gli standard europei in materia di democrazia e Stato di diritto. Ricorda altresì che in sede di dichiarazione di voto su quell'accordo, preannunciando il voto favorevole di Forza Italia, aveva condannato il regime autoritario di Cuba e sollecitato un maggiore impegno sul piano dei diritti umani. In analogia, pur ritenendo l'iniziativa piuttosto inconsueta, considera legittimo presentare un ordine del giorno in sede di ratifica dell'accordo in esame, nella consapevolezza, tuttavia, che gli accordi vengono stipulati con i Paesi e non con i Governi, dunque prescindendo dalle valutazioni contingenti sulla *performance* democratica dei partner.

Paolo GRIMOLDI, *presidente*, ricorda che l'accordo è stato negoziato in sede

europea, e dunque dovrebbe fornire le garanzie necessarie in termini di rispetto dei diritti fondamentali.

Laura BOLDRINI (LeU) ribadisce l'opportunità di impegnare il Governo affinché eserciti una adeguata pressione sulla Commissione europea volta ad assicurare la massima attenzione, in sede di attuazione dell'accordo, al tema dei diritti umani.

Paolo GRIMOLDI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del protocollo del Trattato del Nord Atlantico sull'adesione della Repubblica di Macedonia del Nord, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019.

C 1660 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo FORMENTINI, *relatore*, si dichiara particolarmente orgoglioso di assolvere al ruolo di relatore sul provvedimento in esame proprio nel giorno in cui si celebra il settantesimo anniversario della sigla, avvenuta a Washington il 4 aprile 1949, del Trattato istitutivo della NATO da parte di 12 Paesi fondatori tra cui l'Italia.

Ricorda che quel passo era stato precedentemente condiviso in modo unanime dal Consiglio dei ministri dell'11 marzo 1949, sotto la guida di Alcide De Gasperi e che il 12 marzo iniziò il dibattito a Montecitorio che sarebbe proseguito, dopo la pausa di domenica 13, con una seduta ininterrotta fino alle 16,20 del 18 marzo, quando la Camera votò la fiducia. Rileva che i tempi sono oggi radicalmente mutati e con essi l'Alleanza, che da organizzazione militare preposta alla difesa dell'Oc-

cidente contro i Paesi del Patto di Varsavia, è oggi divenuta un'organizzazione impegnata in sfide inerenti la tutela di pace e sicurezza e che guarda anche alla dimensione meridionale, come emerso ieri in Commissione difesa.

Segnala che il Protocollo di adesione della Macedonia del Nord all'Alleanza atlantica è stato sottoscritto il 6 febbraio 2019 dai rappresentanti dei ventinove Stati membri della NATO presso il Quartier generale di Bruxelles.

Sottolinea che la firma del Protocollo di accesso consente alla Macedonia di partecipare alle riunioni della NATO come osservatore, in attesa che la procedura di ratifica venga ultimata, presumibilmente nel 2020.

Rileva che la sottoscrizione del Protocollo e l'avvio delle successive procedure di ratifica da parte dei ventinove Stati membri dell'Alleanza e del Governo di Skopje sono stati condizionati al positivo completamento, da parte macedone e greca, dei processi costituzionali interni legati alla ratifica degli Accordi di Prespa, nel contesto del cambio di denominazione dello Stato balcanico in « *Repubblica di Macedonia del Nord* ».

Osserva che gli accordi, sottoscritti nel giugno scorso, hanno posto fine alla trentennale disputa tra FYROM e Grecia sulla legittimità dell'uso del nome « Macedonia ». Ricorda che il Parlamento macedone ha approvato il cambio del nome del paese in « Macedonia del Nord » l'11 gennaio scorso, con ottantuno voti favorevoli su centoventi aprendo la strada alla futura integrazione euro-atlantica del Paese. Nella stessa seduta, l'Assemblea ha ratificato altri tre emendamenti costituzionali, come richiesto dalla Grecia.

Evidenzia che il 12 febbraio scorso, dopo il Parlamento ellenico, anche la Slovenia ha ratificato il Protocollo con un'ampia maggioranza parlamentare, settantadue deputati a favore e dodici contrari. Segnala che il 20 febbraio è stata la volta del parlamento della Bulgaria, mentre l'Albania ha ratificato il Protocollo il 14

febbraio all'unanimità; il 1° marzo ha ratificato il Parlamento del Montenegro e il 2 marzo quello della Croazia.

Sottolinea che il Protocollo si limita a regolare i tempi e le modalità dell'adesione di Skopje e ricalca fedelmente la formulazione degli atti equivalenti utilizzati in occasione dei recenti allargamenti dell'Alleanza, da ultimo nel caso del Montenegro che, nel giugno 2017, ne è divenuto il ventinovesimo Stato membro.

Rileva che l'atto si apre con un brevissimo preambolo in cui le Parti del Trattato di Washington affermano che l'adesione della Macedonia del Nord al Trattato stesso accrescerà la sicurezza dell'area euro-atlantica.

Osserva che all'articolo I è stabilito che, dopo l'entrata in vigore del Protocollo, il Segretario generale dell'Alleanza atlantica, in nome di tutte le Parti, comunicherà al Governo della Repubblica di Macedonia del Nord un invito ad aderire al Trattato del Nord Atlantico.

Evidenzia che l'articolo prosegue ricordando che, a norma dell'articolo 10 del Trattato del Nord Atlantico, la Repubblica di Macedonia del Nord diverrà Parte dello stesso al momento del deposito del suo strumento di adesione presso il Governo degli Stati Uniti d'America.

Segnala che l'articolo II disciplina i termini dell'entrata in vigore del Protocollo. Ricevute le necessarie notifiche da parte di tutti gli Stati parte del Trattato del Nord Atlantico, il Governo degli Stati Uniti d'America informerà gli stessi dell'avvenuta entrata in vigore del Protocollo.

Ricorda che in questo anno d'impegno nell'Assemblea parlamentare della NATO ha potuto verificare personalmente quanto le relazioni tra l'Alleanza atlantica e i Paesi dei Balcani occidentali rivestano particolare importanza per la stabilizzazione della regione.

Sottolinea che dal punto di vista italiano abbiamo sostenuto storicamente il ruolo della NATO – in un quadrante di elevata importanza per la sicurezza nazionale – che si inquadra nel contesto

dell'azione del nostro Paese volta a rafforzare, a 360 gradi la « proiezione di stabilità » dell'Alleanza.

Evidenzia che i Paesi dei Balcani occidentali, tra i quali spicca la Macedonia, hanno fatto enormi progressi dalla dissoluzione dell'ex-Jugoslavia e dai conflitti degli anni Novanta, fino a diventare in alcuni casi contributori attivi alla sicurezza internazionale, attraverso la partecipazione ad operazioni NATO ed alla coalizione globale anti-*Daesh*.

Rileva che permangono tuttavia alcune criticità – legate ai processi di costruzione dello Stato e delle istituzioni, alle riforme, all'integrazione, alla lotta al crimine organizzato, alla radicalizzazione ed alla corruzione – che caratterizzano una regione in cui le tradizionali esigenze di sicurezza e nuove sfide non convenzionali si intersecano in maniera inscindibile.

Osserva che la NATO ha adoperato numerosi strumenti per sostenere la stabilizzazione dei Balcani negli ultimi venti anni: dalle Operazioni al partenariato, dalla cooperazione pratica al dialogo politico, portando avanti una politica della « porta aperta » all'adesione – e in generale a favore dell'integrazione euro-atlantica – sostenuta dall'Italia.

Segnala che vi è ampia convergenza tra le forze politiche del nostro Paese circa l'esigenza di sostenere la stabilizzazione, il

consolidamento istituzionale, la democratizzazione, lo sviluppo economico e sociale dello Stato balcanico.

Ritiene infatti opportuno evitare che nel Paese si rafforzi la criminalità organizzata – fenomeno di cui saremmo i primi, in ragione della contiguità geografica, a pagare le conseguenze – per farne invece uno spazio economico aperto all'*export* e agli investimenti italiani.

Per questi motivi auspica una rapida conclusione dell'*iter* di approvazione di questo provvedimento di ratifica, che costituirà un importante segnale di apertura e di disponibilità da parte italiana nei riguardi del sistema politico macedone, alla vigilia delle consultazioni presidenziali programmate per il 21 aprile prossimo.

Il sottosegretario Guglielmo PICCHI si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Paolo GRIMOLDI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.50.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017 (C. 1468 Governo).

EMENDAMENTO APPROVATO

Art. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: All'onere derivante dall'articolo 2 dell'Accordo di cui all'articolo 1, pari a con le seguenti: Agli oneri derivanti dall'articolo 2 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in.

Conseguentemente, sopprimere le parole: delle proiezioni, per i medesimi anni; e sostituire le parole: bilancio triennale 2018-2020 con le seguenti: bilancio triennale 2019-2021.

Conseguentemente, sostituire le parole: per l'anno 2018 con le seguenti: per l'anno 2019.

3. 1. Il Relatore.

(Approvato)

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	29
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 4 aprile 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
16.40 alle 16.55.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizione per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale. C. 1074 Ruocco (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	30
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi della relatrice e relativi subemendamenti</i>) ...	36
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	77

SEDE CONSULTIVA:

DL 27/2019: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoletto. C. 1718 Governo (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	33
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	35

SEDE REFERENTE

Giovedì 4 aprile 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

La seduta comincia alle 15.10.

Disposizione per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale.

C. 1074 Ruocco.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 marzo scorso.

Carla RUOCCO, *presidente e relatrice*, avverte di aver ritirato le proposte emendative a propria firma 1.10, 2.5, 5.3, 6.01, 6.010, 11.2, 15.2, 18.02, 22.2 e 31.7.

Avverte inoltre che sono state ritirate le seguenti proposte emendative: Gusmeroli 2.4, Currò 2.01, Centemero 2.5 e 2.6, Trano 3.5, Martinciglio 4.01, Gusmeroli 6.3, Trano 6.03 e 6.04, Comaroli 6.06, Trano 6.07, Aprile 8.06, Gusmeroli 9.1 e 10.2, Angiola 15.02, Caso 15.07, Angiola 15.03, Currò 16.01, Gusmeroli 18.03, 18.05 e 18.07, Caso 18.08, Trano 18.09, Gusmeroli 18.010, 18.011, 18.012, 18.013 e 18.015, Angiola 18.016, Trano 20.3, Cancelleri 21.05, Trano 22.1, Gusmeroli 23.3, Cavandoli 23.01, Gusmeroli 23.03, Centemero 23.02, 24.3, 24.05 e 24.06, e Gusmeroli 36.01.

Segnala altresì che il fascicolo degli emendamenti a propria firma, già trasmesso ai componenti della Commissione lo scorso venerdì 29 marzo, corredato dai relativi subemendamenti, è a disposizione dei colleghi e sarà allegato al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato 1*).

Avverte infine di aver predisposto alcune nuove proposte emendative 22.3,

31.8, 33.2 e 34.2, di natura soppressiva (vedi allegato 1). Si riserva inoltre di presentare alcune proposte di riformulazione di emendamenti, con esclusivo riferimento alla copertura.

Con riferimento ai subemendamenti presentati alle proposte emendative della relatrice, avverte che ne sono stati presentati circa un centinaio e che alcuni di questi devono essere considerati inammissibili in quanto estranei al contenuto dell'emendamento cui si intendono riferiti. Si tratta delle seguenti proposte emendative:

Benedetti 0.1.11.1, il quale esclude dalla fatturazione elettronica le transazioni tra privati e aziende agricole;

Acquaroli 0.1.11.3, che modifica i termini per l'emissione delle fatture;

Marco Di Maio 0.1.11.4, che riduce la ritenuta d'acconto applicabile dalle banche sui bonifici riguardanti interventi di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica;

Centemero 0.1.11.5, che consente di certificare i corrispettivi per le prestazioni di gestione del servizio di lampade votive nei cimiteri mediante scontrino fiscale in luogo della fattura;

Acquaroli 0.2.6.2, che intende abrogare il redditometro;

Angiola 0.4.3.2, che modifica le norme sul versamento dell'imposta sostitutiva sui premi delle manifestazioni a premio;

Angiola 0.4.3.3, che rende inefficace la soglia di compensazione prevista dalla legge per i soggetti che effettuano operazioni nei confronti degli enti pubblici;

Giacomoni 0.6.5.2, che intende abrogare il redditometro;

Giacomoni 0.6.5.4, che modifica la disciplina sanzionatoria per il mancato adempimento di alcuni obblighi di comunicazione di banche, intermediari e operatori finanziari;

Paolo Russo 0.6.5.5 e 0.6.5.6, che modificano i soggetti abilitati all'accesso all'Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti;

Angiola 0.6.5.7, che modifica le modalità di applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto;

Martinciglio 0.11.01.2, che allarga la platea dei soggetti che possono rappresentare i contribuenti nel contenzioso tributario;

Ungaro 0.13.6.1 e 0.13.6.2, che consentono ai comuni di assimilare all'abitazione principale a fini Imu e Tasi la prima casa dei cittadini iscritti all'Aire a specifiche condizioni;

Fragomeli 0.13.6.10, che intende istituire la cd. Nuova Imu, in sostituzione delle vigenti Imu e Tasi;

Fragomeli 0.13.6.7, limitatamente alla lettera a) del comma 3, che estende al 2020 l'utilizzo del metodo normalizzato per il calcolo della Tari;

Fragomeli 0.13.6.8, che reca alcune ipotesi di esenzione dalle imposte di registro in favore delle pubbliche amministrazioni;

Fragomeli 0.13.6.9, che eleva la deducibilità dell'Imu sugli immobili strumentali;

Ungaro 0.24.4.8, che autorizza il Maeci all'assunzione a tempo determinato di personale a sostegno dell'attività consolare in gran Bretagna;

Ungaro 0.24.4.9, che reca i criteri per l'assegnazione dei cd. punti residenza per il personale medico di medicina generale iscritto all'Aire;

Angiola 0.24.09.2, che allunga il periodo di validità della carta termosensibile per i misuratori fiscali;

Acquaroli 0.25.8.1 e 0.25.8.2, nonché Ungaro 0.25.8.3, che intervengono su

commi dell'articolo 25 che non sono oggetto di intervento da parte dell'emendamento 25.08.

Carla RUOCCO, *presidente e relatrice*, propone, se non vi sono obiezioni da parte dei colleghi e in attesa delle valutazioni del Governo, non ancora compiutamente espresse, di cominciare a votare le proposte emendative di natura soppressiva riferite agli articoli 9, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 31, 32, 33, 34 e 36, sulle quali esprime parere favorevole. Si tratta degli emendamenti 9.2 Relatrice, Fregolent 12.1, 15.10 Relatrice, Fregolent 16.1 e 17.1, 19.6 Relatrice, Fregolent 20.1 e 21.1, nonché gli emendamenti 22.3, 31.8, 32.1, 33.2, 34.2 della Relatrice e l'emendamento Fregolent 36.1.

Silvia FREGOLENT (PD) si chiede se, al termine di questa prima parte di votazioni, il Governo sarà in grado di fornire le valutazioni sui restanti emendamenti e sui subemendamenti, di cui si è in attesa.

Il sottosegretario Massimo BITONCI conferma che il Governo ad oggi non è ancora in grado di esprimere i pareri sulle proposte emendative presentate, ad eccezione degli emendamenti soppressivi testé richiamati, sui quali esprime parere favorevole.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 9.2 Relatrice, Fregolent 12.1, 15.10 Relatrice, Fregolent 16.1 e 17.1, 19.6 Relatrice, Fregolent 20.1 e 21.1, nonché gli emendamenti 22.3, 31.8, 32.1, 33.2, 34.2 della Relatrice e l'emendamento Fregolent 36.1 (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Massimo BITONCI ritiene che il Governo potrà fornire le valutazioni sulle restanti proposte emendative per la giornata di martedì prossimo, così da permettere la conclusione dell'esame del provvedimento, che è ampiamente condiviso dalla Commissione e in parte anche dal Governo.

Carla RUOCCO, *presidente e relatrice*, invita il Sottosegretario – anche tenuto conto dell'esigenza di chiedere alla Presidenza della Camera di rinviare solo di qualche giorno l'esame del provvedimento in Assemblea, emersa nella riunione dell'Ufficio di Presidenza di ieri – a considerare la possibilità di anticipare l'espressione dei pareri alla giornata di lunedì, così da poter concludere l'esame del provvedimento in Commissione entro la stessa giornata e acquisire nella giornata di martedì i pareri delle Commissioni, votando quindi martedì stesso il mandato al relatore.

Claudio MANCINI (PD) precisa che il provvedimento in discussione non può considerarsi al momento ampliamento condiviso dalla Commissione. Il gruppo del Partito Democratico, infatti, si riserva di esprimere le sue valutazioni al termine della discussione di merito e dei pareri che saranno formulati sulle proposte emendative presentate dal gruppo medesimo.

Galeazzo BIGNAMI (FI) preannuncia che anche il gruppo di Forza Italia rimane in attesa di conoscere le valutazioni della relatrice e del Governo sugli emendamenti depositati, pur ritenendo vi siano i presupposti per una posizione di « non contrarietà » rispetto al provvedimento in esame.

Carla RUOCCO, *presidente e relatrice*, segnala che, in qualità di relatrice, valuta positivamente diverse proposte emendative presentate dall'opposizione, ed invita in ogni caso i colleghi a segnalare i temi sui quali ritengono prioritario concentrare il dibattito in Commissione.

Si riserva quindi di comunicare tempestivamente ai colleghi se la Commissione potrà essere convocata già nella giornata di lunedì prossimo.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 4 aprile 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO.

La seduta comincia alle 15.30.

DL 27/2019: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto.

C. 1718 Governo.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo GIULIODORI (M5S), *relatore*, ricorda che il decreto-legge n. 27 del 2019 – del quale la Commissione Finanze avvia l'esame, ai fini del parere da rendere alla XIII Commissione (Agricoltura) – reca un insieme di interventi in materia di agricoltura, volti ad incidere su realtà che, seppure distinte, sono accomunate da uno stato di crisi. I settori interessati dal decreto-legge sono l'olivicolo-oleario, l'agrumicolo e il lattiero-caseario del comparto ovino e caprino e le relative disposizioni sono raggruppate in specifici capi.

La necessità dell'intervento normativo deriva dall'urgenza di prevedere un piano di interventi per il recupero della capacità produttiva in tali settori e di sostenere concretamente le imprese agricole, in crisi anche per il perdurare degli effetti dei danni causati dagli eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e delle infezioni di organismi nocivi ai vegetali. Il provvedimento, inoltre, reca, all'ultimo capo, disposizioni urgenti finalizzate alla conclusione delle attività per la messa in sicurezza e la bonifica dello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova.

Rinvia alla documentazione predisposta dagli Uffici per un'analisi dettagliata dei contenuti del provvedimento, limitandosi in questa sede a soffermarsi sulle disposizioni di più diretto interesse della Commissione Finanze.

Richiama in primo luogo i contenuti dell'articolo 2, che reca disposizioni volte a fornire un sostegno alle imprese del settore lattiero caseario del comparto ovino caprino che si trovano, a causa della crisi del mercato, a non avere flussi di liquidità sufficienti per far fronte agli impegni finanziari assunti nella gestione dell'impresa.

Il comma 1 introduce un articolo aggiuntivo – l'articolo 3-*bis* – all'articolo 3 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51.

Il comma 1 di tale articolo aggiuntivo prevede che, per far fronte alla ristrutturazione del settore, siano disposti, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, contributi destinati alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi sui mutui bancari contratti, entro il 31 dicembre 2018, dalle imprese che operano nel settore.

Il comma 2 specifica che il contributo è concesso per un ammontare identico a ciascun singolo produttore, nel rispetto dell'importo massimo consentito agli aiuti *de minimis* del settore agricolo di cui ai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione.

Il comma 3 prevede che la copertura degli oneri venga rinvenuta nell'ambito dei Fondi speciali, allo scopo, parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole, alimentari forestali e del turismo.

Il comma 2 dell'articolo 2 prevede che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge venga emanato un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, con il quale sono stabilite le modalità per la concessione del contri-

buto, la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste e i casi di revoca e decadenza.

Di interesse per la Commissione Finanze anche l'articolo 4, che interviene sulle modalità di effettuazione della riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte.

A tal fine, il comma 1 novella i commi 10, 10-*bis* e 10-*ter* dell'articolo 8-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, introducendovi altresì un nuovo comma 10-*quater*.

Il nuovo comma 10 prevede che, a decorrere dal 1° aprile 2019, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte, nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione, sia effettuata mediante ruolo, sulla base della disciplina dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 602/1973.

Conseguentemente, il nuovo comma 10-*bis* demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, la determinazione dei termini e delle modalità di trasmissione telematica, all'agente della riscossione, dei residui di gestione relativi ai ruoli emessi dall'AGEA fino al 31 marzo 2019.

La consegna dei residui è equiparata a quella dei ruoli, anche ai fini del discarico delle quote iscritte a ruolo e della reiscrizione nei ruoli, di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 112/1999.

Il nuovo comma 10-*ter* – per consentire l'ordinato passaggio all'agente della riscossione dei residui di gestione – dichiara sospesi, fino al 15 luglio 2019, con riferimento ai relativi crediti:

- a) i termini di prescrizione;
- b) le procedure di riscossione coattiva;
- c) i termini di impugnazione e di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi.

Il nuovo comma 10-*quater* prevede che le procedure di riscossione coattiva sospese sono successivamente proseguite dall'agente della riscossione, il quale resta surrogato negli atti esecutivi eventualmente già avviati dall'AGEA e nei confronti del quale le garanzie già attivate mantengono validità e grado.

Il comma 2 dell'articolo 4 in esame prevede l'applicazione delle nuove disposizioni a decorrere dal 1° aprile 2019.

Il comma 3 prevede l'adozione del decreto di cui al comma 1 entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Una ulteriore disposizione di nostro interesse è l'articolo 7, che introduce un contributo per la copertura dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per il 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese del settore olivicolo-oleario.

Il comma 1 inserisce l'articolo 4-*bis* nel decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

Il nuovo articolo 4-*bis* riconosce, al comma 1, un contributo per la copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per il 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese del settore olivicolo-oleario entro la data del 31 dicembre 2018. Il contributo è riconosciuto nel limite complessivo di spesa di euro 5 milioni per il 2019 ed è concesso – ai sensi del comma 2 – in identico ammontare ad ogni singolo produttore, nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

Per il comma 3 del nuovo articolo 4-*bis*, agli oneri previsti per il riconoscimento del contributo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del MEF per il 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantona-

mento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo.

Il comma 2 dell'articolo 7 prevede l'adozione – entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione – di un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, per la definizione delle modalità di concessione del contributo e per la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste e dei casi di revoca e decadenza.

Di interesse per la Commissione Finanze, infine, è anche l'articolo 9, che prevede la possibilità di concedere un contributo per la copertura dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per il 2019

sui mutui bancari contratti dalle imprese del settore agrumicolo, con le stesse modalità con cui l'articolo 7 prevede le medesime misure per le imprese del settore olivicolo-oleario.

Carla RUOCCO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.40.

ALLEGATO 1

**Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale.
(C. 1074 Ruocco).**

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI DELLA RELATRICE
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

ART. 1.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
1.11 DELLA RELATRICE

All'emendamento 1.11 della relatrice, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 non si applicano alle transazioni tra privati e alle aziende agricole.

0. 1. 11. 1. Benedetti.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. A decorrere dal 2020, l'amministrazione finanziaria mette a disposizione, attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, prima dei termini di scadenza stabiliti, ai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto, una bozza di comunicazione periodica modificabile dal contribuente stesso, oltre a tutti gli elementi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica IVA. Il contribuente è tenuto a integrare ovvero approvare la proposta di comunicazione formulata dall'Agenzia delle entrate entro i termini di scadenza stabiliti per legge.

0. 1. 11. 2. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Prima dell'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 01.

(Semplificazioni in tema di emissione di fatture elettroniche)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 23 ottobre 2018 n. 119 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) al comma 4 il primo periodo è sostituito dal seguente: « La fattura è emessa entro 15 giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6 »;

b) al comma 2 le parole: « 1° luglio 2019 » sono sostituite dalle parole: « 1° gennaio 2020 ».

0. 1. 11. 3. Acquaroli, Osnato.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

2. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: « 8 per cento » sono sostituite con le seguenti: « 4 per cento ».

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020.

0. 1. 11. 4. Marco Di Maio, Fregolent.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. All'articolo 22, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 6-ter) è aggiunto il seguente: « ; 6-quater) per le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri ».

3. Per le prestazioni di cui al comma 2 resta l'obbligo di certificazione del corrispettivo ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano dal 1° gennaio 2019.

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le parole: e certificazione dei corrispettivi di somme esigue.

0. 1. 11. 5. Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

(Inammissibile)

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto)

1. L'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:

21-bis. I soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settem-

bre. La comunicazione dei dati relativi al quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.

1. 11. La Relatrice.

ART. 2.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
2.6 DELLA RELATRICE

Al comma 1 sostituire le parole: a ciascun trimestre di emissione con le seguenti: dell'anno di emissione.

0. 2. 6. 1. Cattaneo, Giacomoni, Martino, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, D'Ettore.

All'emendamento 2.6 della Relatrice, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. All'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il comma 5 è abrogato.

0. 2. 6. 2. Acquaroli, Osnato.

(Inammissibile)

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

(Modifiche ai termini per la trasmissione dei dati relativi alle operazioni effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato)

1. All'articolo 1, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: « a quello della data del documento emesso ovvero a

quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione» sono sostituite dalle seguenti: «a ciascun trimestre di emissione del documento ovvero di ricezione del documento comprovante l'operazione».

2. 6. La Relatrice.

ART. 3.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 3.6 DELLA RELATRICE

Al comma 1 capoverso nuovo comma 3-bis aggiungere in fine il seguente periodo: Eventuali richieste documentali effettuate dall'amministrazione per dati già in proprio possesso saranno considerate inefficaci.

0. 3. 6. 1. Giacomoni, Nevi, Martino, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, D'Ettore.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Semplificazioni in materia di controlli formali delle dichiarazioni dei redditi e termine per la presentazione della dichiarazione telematica dei redditi)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Ai fini del controllo di cui al comma 1, gli uffici, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non chiedono ai contribuenti documenti relativi a informazioni disponibili nell'Anagrafe tributaria e a dati trasmessi da parte di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi, salvo che la richiesta riguardi la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono dalle infor-

mazioni presenti nella stessa Anagrafe ovvero elementi di informazione in possesso dell'Amministrazione finanziaria non conformi a quelli dichiarati dal contribuente.».

2. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre»;

b) al comma 2, le parole: «nono mese» sono sostituite dalle seguenti: «undicesimo mese».

3. 6. La Relatrice.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 3.01 DELLA RELATRICE

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) Al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'impegno alla trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate di cui al periodo precedente può riguardare anche più dichiarazioni o comunicazioni riferite ad un periodo non superiore a due anni, tacitamente rinnovabile.».

0. 3. 01. 1. Brunetta, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, D'Ettore.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Impegno cumulativo a trasmettere)

1. All'articolo 3, decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Si consi-

dera grave irregolarità l'omissione ripetuta della trasmissione di dichiarazioni o di comunicazioni per le quali i soggetti di cui ai commi 2-*bis* e 3 hanno rilasciato l'impegno cumulativo a trasmettere di cui al comma 6-*bis*. »;

b) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

6-*bis*. Se il contribuente o il sostituto d'imposta conferisce l'incarico per la predisposizione di più dichiarazioni o comunicazioni a un soggetto di cui ai commi 2-*bis* e 3, questi rilascia al contribuente o al sostituto di imposta, anche se non richiesto, l'impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni. L'impegno cumulativo può essere contenuto nell'incarico professionale sottoscritto dal contribuente se sono ivi indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali il soggetto di cui ai commi 2-*bis* e 3 si impegna a trasmettere in via telematica alla Agenzia delle entrate i dati in esse contenuti. L'impegno si intende conferito per la durata indicata nell'impegno stesso o nel mandato professionale e comunque fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato salvo revoca espressa da parte del contribuente o del sostituto d'imposta.

3. 01. La Relatrice.

ART. 4.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 4.3 DELLA RELATRICE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. All'articolo 19 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente comma:

« 9. L'imposta di cui al comma precedente è versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello nel quale l'acquirente

del premio ha effettuato la registrazione degli acquisti, ai sensi dell'articolo 25 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ovvero, per le operazioni non soggette all'obbligo di emissione della fattura, ha effettuato la registrazione contabile del documento relativo all'acquisto. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul valore aggiunto ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Semplificazione in materia diversamente unitario e Imposta sostitutiva manifestazione a premio).

0. 4. 3. 2. Angiola.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4 dell'articolo 4 aggiungere il seguente:

5. Per i soggetti che effettuano operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui all'articolo 17-*ter* del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non opera il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000 n. 388.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Semplificazioni in materia diversamente unitario e soglia di compensazione).

0. 4. 3. 3. Angiola.

(Inammissibile)

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

(Semplificazioni in materia di versamento unitario)

1. Al comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,

dopo la lettera *h-quinquies*), sono inserite le seguenti:

« *h-sexies*) alle tasse sulle concessioni governative;

h-septies) alle tasse scolastiche ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a decorrere dal primo giorno del sesto mese successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 2 novembre 1998, n. 421, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: « o negli appositi conti correnti postali, aperti ai sensi del predetto decreto interministeriale utilizzando apposito bollettino conforme a quello allegato al presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « oppure mediante il sistema dei versamenti unitari, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, limitatamente ai casi in cui non sia possibile l'utilizzo del modello di versamento « F24 Enti pubblici », di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 1° dicembre 2015 »;

b) al comma 6, le parole: « bollettino di conto corrente postale » sono sostituite dalle seguenti « il sistema dei versamenti unitari, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, limitatamente ai casi in cui non sia possibile l'utilizzo del modello di versamento « F24 Enti pubblici », di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 1° dicembre 2015 ».

4. Il comma 143 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

« 143. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato dai sosti-

tuti d'imposta cumulativamente per tutti i comuni di riferimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità per l'attuazione del presente comma e per la ripartizione giornaliera, da parte dell'Agenzia delle entrate in favore dei comuni, dei versamenti effettuati dai contribuenti e dai sostituti d'imposta a titolo di addizionale comunale all'IRPEF, avendo riguardo anche ai dati contenuti nelle relative dichiarazioni fiscali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con il medesimo decreto è stabilito il termine a decorrere dal quale sono applicate le modalità di versamento previste dal presente comma. ».

4. 3. La Relatrice.

ART. 5.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
5.3 DELLA RELATRICE

Al comma 2, dopo le parole: le disposizioni di cui al presente comma aggiungere la seguente: non.

0. 5. 3. 1. Cattaneo, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, D'Ettore.

Sostituire le parole: anche ai casi verificatisi prima dell'entrata con le seguenti: ai casi verificatisi successivamente all'entrata.

0. 5. 3. 2. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 2. Al comma 935 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto,

in fine, il seguente periodo: “Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione anche ai casi verificatisi prima dell’entrata in vigore della presente legge.” ».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di errata applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.

5. 3. La Relatrice.

ART. 6.

SUBEMENDAMENTI ALL’EMENDAMENTO 6.5 DELLA RELATRICE

Sostituire i commi 1, 2, 3, 4 e 5 con i seguenti:

1. Con provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, sono apportate semplificazioni ai modelli dichiarativi, volte, in particolare, a sopprimere duplicazioni di dati e di informazioni già forniti per il periodo d’imposta interessato.

2. Nel Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell’evasione fiscale e contributiva allegato alla nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza sono indicate le misure di semplificazione degli adempimenti tributari annualmente adottate.

3. Nel primo provvedimento adottato dal direttore dell’Agenzia delle entrate ai sensi del comma 1:

a) sono apportate semplificazioni ai modelli dichiarativi al fine di eliminare l’obbligo per i contribuenti di riportare dati e informazioni relativi a contratti di locazione, non necessari ai fini della liquidazione dell’imposta e già in possesso dell’amministrazione finanziaria;

b) previa consultazione delle associazioni professionali e di categoria, sono disposte la soppressione del modello dichiarativo 770 e la contestuale individuazione di metodi alternativi e semplificati per la trasmissione delle relative informazioni.

Al comma 7 sostituire le parole da: « il numero massimo dei dipendenti » fino alle parole: « disposizione di attuazione. » con le seguenti: « gli eventuali ulteriori elementi informativi da comunicare, nonché ogni altra disposizioni di attuazione del presente articolo ».

0. 6. 5. 1. Cattaneo, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, D’Ettore.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All’articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 600, il comma 5 è abrogato.

0. 6. 5. 2. Giacomoni, Mandelli, Nevi, Martino, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, D’Ettore.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di garantire la piena applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 rimangono in vigore i vigenti termini relativi all’attuale presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta nonché l’integrale applicazione del disposto di cui all’articolo 10-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000.

0. 6. 5. 3. Giacomoni, Nevi, Martino, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, D’Ettore.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10 il comma 1-bis è sostituito dal seguente: « 1-bis. Le violazioni degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono punite con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 ».

b) all'articolo 11 dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-bis. La sanzione prevista al comma 1 si applica per la violazione degli obblighi di trasmissione all'Agenzia delle entrate previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990 n. 167, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1990 n. 227, posti a carico degli intermediari ed altri soggetti ivi indicati »;

5-ter. All'articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 1990 n. 167, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1990 n. 227, il comma 1 è abrogato.

5-quater. All'articolo 78, comma 26, della Legge 30 dicembre 1991 n. 413, le parole: « a un terzo, con un massimo di euro 20.000 » sono sostituite dalle seguenti: « a un massimo di euro 2.000 ».

0. 6. 5. 4. Giacomoni, Martino, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, D'Ettore.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 5, comma 3, capoverso comma 6-bis, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: « ai professionisti » sono sostituite dalle seguenti: « ai soggetti che possono rappresentare i contribuenti ai

sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 ».

0. 6. 5. 5. Paolo Russo, Mandelli, Nevi, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, D'Ettore.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 5, comma 3, capoverso comma 6-bis, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: « ai professionisti » sono aggiunte le seguenti: « e a coloro che ricadono all'interno delle disposizioni contenute nella legge n. 4 del 2013 ».

0. 6. 5. 6. Paolo Russo, Mandelli, Nevi, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, D'Ettore.

(Inammissibile)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

8. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. I soggetti indicati negli articoli 23 e 29 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano l'imposta di cui al comma 3 sulle rivalutazioni maturate in ciascun anno. L'imposta è versata entro il 16 febbraio dell'anno successivo. L'imposta è imputata a riduzione del fondo. Se il trattamento di fine rapporto è corrisposto da soggetti diversi da quelli indicati nei predetti articoli, l'imposta sostitutiva di cui al comma 3 è complessivamente liquidata dal soggetto percettore nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui viene corrisposto, anche a titolo di anticipazione, e versata nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte derivanti dalla medesima dichiarazione dei redditi. Si applicano le disposizioni del Capo III del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Semplificazione della dichiarazione annuale e dei sostituti d'imposta e imposta sostitutiva).

0. 6. 5. 7. Angiola.

(Inammissibile)

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

Art. 6.

(Semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta)

1. Al fine di semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d'imposta, i soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati a operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi che costituiscono redditi di lavoro dipendente o autonomo, sotto qualsiasi forma, comunicano mensilmente i codici fiscali dei percipienti, l'importo delle ritenute, delle trattenute e delle imposte sostitutive, operate e da versare, gli eventuali importi a credito e gli altri dati indicati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7.

2. Il pagamento delle ritenute, delle trattenute e delle imposte sostitutive, nonché gli utilizzi dei crediti di cui al comma 1 è effettuato con il modello F24, predisposto dall'Agenzia delle entrate in base ai dati di cui al comma 1, esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia stessa, anche avvalendosi dell'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Contestualmente all'invio dei dati di cui al comma 1, ai fini del pagamento, il sostituto d'imposta autorizza l'Agenzia delle entrate all'addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, indicando il relativo codice IBAN.

3. Le comunicazioni dei dati effettuate ai sensi del presente articolo sono equiparate a tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione dei so-

stituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Resta fermo l'obbligo di trasmissione e consegna delle certificazioni uniche di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

4. In via sperimentale, possono avvalersi delle disposizioni del presente articolo i sostituti d'imposta di cui al comma 1 con un numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente non superiore alle unità determinate con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7. L'opzione è vincolante per l'intero anno d'imposta per cui è esercitata.

5. La trasmissione dei dati e il versamento di cui al comma 1 sono effettuati direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalle retribuzioni e dai compensi relativi all'anno 2020.

7. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il numero massimo dei dipendenti, sono individuati gli eventuali ulteriori elementi informativi da comunicare, sono definiti modalità e termini di esercizio dell'opzione e di trasmissione dei dati, nonché ogni altra disposizione di attuazione.

6. 5. La Relatrice.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Semplificazione in tema di Indicatori sintetici di affidabilità fiscale)

1. Al fine di ridurre gli oneri dei contribuenti ed evitare errori in fase dichiarativa, all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017,

n. 96, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Dai modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, sono esclusi i dati già contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, approvati con il provvedimento previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, fermo restando l'utilizzo, ai fini dell'applicazione degli indici, di tutti quelli individuati con il provvedimento di cui al precedente comma 4. L'Agenzia delle entrate rende disponibili alle imprese nell'area riservata del sito internet i dati in suo possesso utili per la comunicazione di cui al precedente periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

6. 08. La Relatrice.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
6.09 DELLA RELATRICE

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare.

0. 6. 09. 1. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta ferma la possibilità prevista dall'articolo 9, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, di presentare un ISEE corrente riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della

richiesta della prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione nell'indicatore.

0. 6. 09. 2. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Termini di validità della dichiarazione sostitutiva unica)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. A decorrere dal 1° gennaio 2020 la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre. In ciascun anno, a decorrere dal 2020, all'avvio del periodo di validità fissato al 1° gennaio, i dati sui redditi e i patrimoni presenti in DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente. ».

6. 09. La Relatrice.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
6.010 DELLA RELATRICE

Sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: senza indugio e comunque.

0. 6. 010. 2. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Riordino dei termini dell'assistenza fiscale)

1. Al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I possessori dei redditi indicati al comma 1, dell'articolo 37 del decreto le-

giSLativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, possono adempiere all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione e la scheda ai fini della destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche:

a) entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d'imposta, che intende prestare l'assistenza fiscale;

b) entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un CAF- dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di controllo. »;

2) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: « I contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato, nell'anno di presentazione della dichiarazione, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi, se il contratto dura almeno dal mese di settembre al mese di ottobre, rivolgendosi al sostituto o a un CAF-dipendenti purché siano conosciuti i dati del sostituto d'imposta che dovrà effettuare il conguaglio. »;

3) al comma 3, lettera a), le parole: « dal mese di giugno al mese di luglio » sono sostituite dalle seguenti: « dal mese di settembre al mese di ottobre »;

b) all'articolo 16:

1) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) conservare le schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione; »;

2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

« 1-bis. I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative di cui all'articolo 14, concludono le attività di cui al comma 1, lettere a), b) e c) senza indugio e comunque entro il 30 settembre di ciascun anno. »;

3) al comma 4-bis, lettera b), le parole: « entro il 7 marzo » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 16 marzo »;

c) all'articolo 17, comma 1:

1) la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) consegnare al sostituto, prima della trasmissione della dichiarazione, senza indugio e comunque entro il 30 settembre, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione; »;

2) alla lettera c), le parole: « entro il 7 luglio » sono sostituite dalle seguenti « senza indugio e comunque entro il 30 settembre »;

d) all'articolo 19:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione sono trattenute sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il predetto prospetto di liquidazione e sono versate nel termine previsto per il versamento delle ritenute di acconto del dichiarante relative alle stesse retribuzioni. Se il sostituto d'imposta riscontra che la retribuzione sulla quale effettuare il conguaglio risulta insufficiente per il pagamento dell'importo complessivamente risultante a debito, trattiene la parte residua dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi dello stesso periodo d'imposta, applicando gli interessi stabiliti per il differimento di pagamento delle imposte sui redditi. »;

2) al comma 2 le parole: « retribuzione di competenza del mese di luglio » sono sostituite dalle seguenti: « prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione. »;

3) al comma 4 le parole: « a partire dal mese di agosto o di settembre » sono sostituite dalle seguenti: « a partire dal secondo mese successivo a quello di ricevimento dei dati del prospetto di liquidazione »;

4) al comma 6 le parole: « entro il mese di settembre » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 10 ottobre ».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 6-*quater* le parole: « entro il 31 marzo » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 16 marzo »;

2) al comma 6-*quinquies* le parole: « entro il 7 marzo » sono sostituite dalle seguenti « entro il 16 marzo »;

3) dopo il comma 6-*quinquies* è aggiunto il seguente:

« 6-*sexies*. L'Agenzia delle entrate, esclusivamente nell'area autenticata del proprio sito Internet, rende disponibili agli interessati i dati delle certificazioni pervenute ai sensi del comma 6-*quinquies*. Gli interessati possono delegare all'accesso anche un soggetto di cui all'articolo 3, comma 3. ».

3. Al decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: « entro il 15 aprile » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 aprile »;

b) all'articolo 4, comma 3-*bis*, le parole: « entro il 23 luglio di ciascun

anno » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 settembre di ciascun anno. ».

4. La trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate, di cui all'articolo 78, commi 25 e 25-*bis*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché dei dati relativi alle spese individuate dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, con scadenza 28 febbraio, è effettuata entro il termine del 16 marzo.

5. All'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modifiche, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

« 2-*bis*. Le risorse corrispondenti alle opzioni espresse ai sensi dei commi 1 e 2 dai contribuenti che hanno presentato le dichiarazioni dei redditi ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda recante l'elenco dei soggetti aventi diritto, sono corrisposte ai partiti entro il 31 dicembre. Ai fini della ripartizione delle risorse destinate dai contribuenti non si tiene comunque conto delle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell'articolo 2, commi 7, 8 e 8-*bis*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La somma complessivamente corrisposta ai partiti aventi diritto non può in ogni caso superare il tetto di spesa stabilito per ciascun anno ai sensi del comma 4. ». Conseguentemente la trasmissione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 2014 da parte dell'Agenzia delle entrate, sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti per ogni periodo d'imposta, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dei dati occorrenti a determi-

nare gli importi delle somme che spettano a ciascun partito è effettuata in un'unica soluzione entro il 15 dicembre.».

6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 decorrono dall'anno 2020.

7. All'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le parole: « provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate » sono sostituite dalle seguenti: « decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ».

6. 010. La Relatrice.

ART. 9.

Sopprimerlo.

9. 2. La Relatrice.

ART. 10.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
10.4 DELLA RELATRICE

Al capoverso comma 3, sostituire le parole da: almeno sessanta giorni prima sino alla fine del periodo con le seguenti: in tempi utili per l'adempimento al quale si riferiscono e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

0. 10. 4. 1. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

All'emendamento 10.4 della relatrice, al capoverso comma 3, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novanta giorni.

0. 10. 4. 2. Lucaselli, Osnato, Acquaroli.

Al capoverso comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di ritardo nella messa a disposizione nei termini previsti dalla norma o dai regolamenti da parte dell'amministrazione finanziaria di quanto previsto dal presente comma, tutte le scadenze di riferimento sono di diritto prorogate in uguale misura del ritardo stesso.

0. 10. 4. 3. Giacomoni, Nevi, Bignami, Baratto, Martino, Angelucci, Cattaneo, Benigni, D'Ettore.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso comma 3 con il seguente: 3. L'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità, almeno sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l'adempimento al quale si riferiscono.

Conseguentemente:

al comma 1, lettera b), capoverso comma 3-bis, sostituire le parole: I modelli, le istruzioni e ogni altra comunicazione con le seguenti: I modelli e le relative istruzioni;

al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso comma 3-ter.

10. 4. La Relatrice.

ART. 11.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
11.6 DELLA RELATRICE

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, aggiungere il seguente:

« Art. 5-bis.

(Introduzione dell'obbligo di invito al contraddittorio endoprocedimentale)

1. Prima di emettere qualunque avviso di accertamento nei riguardi dei contri-

buenti, l'ufficio procedente dell'Agenzia delle entrate, a pena di nullità dell'atto impositivo, notifica un preventivo invito al contribuente.

2. Nell'invito di cui al comma 1, nella forma sia di avviso di avvio del procedimento che di avviso di conclusione della fase istruttoria svolta d'ufficio, sono comunque indicati:

a) i periodi d'imposta ai quali si riferisce l'accertamento, ove si tratti di tributo periodico;

b) gli elementi a disposizione dell'ufficio per la determinazione dei maggiori imponibili;

c) il termine assegnato, non inferiore a quindici e non superiore a quarantacinque giorni, per la produzione di documenti e memorie scritte o per la comparizione presso la sede dell'ufficio al fine dell'instaurazione del contraddittorio orale.

3. Il contribuente può partecipare al procedimento instaurato, secondo i termini e le modalità indicati nell'invito di cui al comma 1, ferma restando la facoltà di esibire e di allegare qualsiasi elemento ritenuto utile ai fini della veritiera e corretta determinazione degli imponibili.

4. Non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa, le notizie e i dati non adottati né, se puntualmente richiesti nell'invito di cui al comma 1, gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi all'ufficio dal contribuente medesimo a seguito dell'invito. È fatta salva la facoltà del contribuente di depositare, allegandoli all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa, gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi, fornendo prova di non aver potuto adempiere alle richieste dell'ufficio per causa a lui non imputabile.

5. Decorsi sessanta giorni dalla data di notifica dell'invito di cui al comma 1 senza che il contribuente si sia attivato per fornire elementi di valutazione e di prova a proprio favore, comparando presso l'uf-

ficio o depositando documenti o memorie scritte, l'Ufficio può concludere l'attività istruttoria ed emettere l'atto impositivo.

6. Decorso il termine di cui al comma 5, l'invito di cui al comma 1, se contenente l'indicazione delle maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni e interessi dovuti nonché dei motivi che hanno dato luogo alla loro determinazione, produce gli effetti propri dell'avviso di accertamento esecutivo previsto dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dall'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dall'articolo 25 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Resta salva l'applicazione delle disposizioni in materia di ravvedimento, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, fino alla scadenza del termine di cui al primo periodo del presente comma.

7. Nel caso di avvio della fase del contraddittorio si osservano le seguenti regole procedurali:

a) l'ufficio dell'Agenzia delle entrate attesta, mediante la redazione di processi verbali, le deduzioni e i documenti prodotti dal contribuente nonché gli esiti degli incontri svolti in contraddittorio;

b) il subprocedimento termina in ogni caso decorsi novanta giorni dalla data di notifica dell'invito di cui al comma 1, senza possibilità di proroga;

c) durante il periodo previsto dal comma 5 sono sospesi tutti i termini di decadenza per ambedue le parti;

d) se l'ufficio ritiene di disattendere, in tutto o in parte, le ragioni esposte dal contribuente, deve darne giustificazione nella motivazione del successivo avviso di accertamento;

e) è precluso al contribuente il ricorso all'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. ».

Al comma 2 sostituire le parole: « 5-ter » con le seguenti: « 5-bis ».

0. 11. 6. 1. Cattaneo, Giacomoni, Bignami, Baratto, Martino, Angelucci, Benigni, D'Ettore.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Dopo l'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modificazioni, è inserito il seguente:

Art. 12-bis.

(Introduzione dell'obbligo di invito al contraddittorio endoprocedimentale)

1. Prima di emettere qualunque avviso di accertamento, avviso di rettifica e liquidazione o qualunque altro atto impositivo che non sia il frutto di una mera attività di liquidazione effettuata sulla base delle imposte o delle basi imponibili che il contribuente ha dichiarato senza però effettuare i corrispondenti versamenti, l'ufficio procedente dell'Agenzia delle entrate, a pena di nullità dell'atto impositivo, notifica un preventivo invito al contribuente.

2. Nell'invito di cui al comma 1, nella forma sia di avviso di avvio dei procedimenti che di avviso di conclusione della fase istruttoria svolta d'ufficio, sono comunque indicati:

a) i periodi d'imposta ai quali si riferisce l'accertamento, ove si tratti di tributo periodico;

b) gli elementi a disposizione dell'ufficio per la determinazione dei maggiori imponibili;

c) il termine assegnato, non inferiore a quindici e non superiore a quarantacinque giorni, per la produzione di documenti e memorie scritte o per la comparizione presso la sede dell'ufficio al fine dell'instaurazione del contraddittorio orale.

3. Il contribuente può partecipare al procedimento instaurato, secondo i termini e le modalità indicati nell'invito di cui al comma 1, ferma restando la facoltà di esibire e di allegare qualsiasi elemento ritenuto utile ai fini della veritiera e corretta determinazione degli imponibili.

4. Nell'invito di cui al comma 1, il contribuente deve essere informato che non potranno essere presi in considerazione a suo favore, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa, le notizie e i dati da lui non addotti né gli atti, i documenti, i libri e i registri da lui non esibiti o non trasmessi all'ufficio specificamente richiesti. È fatta salva la facoltà del contribuente di depositare, allegandoli all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa, gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi, fornendo prova di non aver potuto adempiere alle richieste dell'ufficio per causa a lui non imputabile.

5. Decorsi sessanta giorni dalla data di notifica dell'invito di cui al comma 1 senza che il contribuente si sia attivato per fornire elementi di valutazione e di prova a proprio favore, comparendo presso l'ufficio o depositando documenti o memorie scritte, l'Ufficio può concludere l'attività istruttoria ed emettere l'atto impositivo.

6. Decorso il termine di cui al comma 5, l'invito di cui al comma 1, se contenente l'indicazione delle maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni e interessi dovuti nonché dei motivi che hanno dato luogo alla loro determinazione, produce gli effetti propri dell'avviso di accertamento esecutivo previsto dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dall'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dall'articolo 25 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Resta salva l'applicazione delle disposizioni in materia di ravvedimento, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, fino alla scadenza del termine di cui al primo periodo del presente comma.

7. Nel caso di avvio della fase del contraddittorio si osservano le seguenti regole procedurali:

a) l'ufficio dell'Agenzia delle entrate attesta, mediante la redazione di processi verbali, le deduzioni e i documenti prodotti dal contribuente nonché gli esiti degli incontri svolti in contraddittorio;

b) il subprocedimento termina in ogni caso decorsi novanta giorni dalla data di notifica dell'invito di cui al comma 1, senza possibilità di proroga;

c) durante il periodo previsto dal comma 5 sono sospesi tutti i termini di decadenza per ambedue le parti;

d) se l'ufficio ritiene di disattendere, in tutto o in parte, le ragioni esposte dal contribuente, deve darne giustificazione circostanziata nella motivazione del successivo atto impositivo, a pena di nullità dello stesso;

e) è precluso al contribuente il ricorso all'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

Al comma 3 sostituire le parole: « di cui ai commi 1 e 2 » con le seguenti: « al comma 1 ».

0. 11. 6. 2. Giacomoni, Nevi, Bignami, Baratto, Martino, Angelucci, Cattaneo, Benigni, D'Ettore.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nell'invito di cui al comma 1, il contribuente deve essere informato che non potranno essere presi in considerazione a suo favore, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa, le notizie e i dati da lui non addotti né gli atti, i documenti, i libri e i registri da lui non esibiti o non trasmessi all'ufficio specificamente richiesti. È fatta salva la facoltà del contribuente di depositare,

allegandoli all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa, gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi, fornendo prova di non aver potuto adempiere alle richieste dell'ufficio per causa a lui non imputabile.

Conseguentemente, al comma 5 sostituire le parole: in violazione del comma 1 *con le seguenti:* in violazione del comma 1 e del comma 1-bis.

0. 11. 6. 3. Giacomoni, Nevi, Bignami, Baratto, Martino, Angelucci, Cattaneo, Benigni, D'Ettore.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nell'invito di cui al comma 1, il contribuente deve essere informato che non potranno essere presi in considerazione a suo favore, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa, le notizie e i dati da lui non addotti né gli atti, i documenti, i libri e i registri da lui non esibiti o non trasmessi all'ufficio specificamente richiesti. È fatta salva la facoltà del contribuente di depositare, allegandoli all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa, gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi, fornendo prova di non aver potuto adempiere alle richieste dell'ufficio per causa a lui non imputabile.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Se l'ufficio ritiene di disattendere, in tutto o in parte, le ragioni esposte dal contribuente, deve darne giustificazione circostanziata nella motivazione del successivo atto impositivo, a pena di nullità dello stesso.

Conseguentemente, al comma 5 sostituire le parole: in violazione del comma 1 *con le seguenti:* in violazione dei commi 1, 1-bis e 4-bis.

0. 11. 6. 4. Giacomoni, Nevi, Bignami, Baratto, Martino, Angelucci, Cattaneo, Benigni, D'Ettore.

Al comma 1, capoverso comma 2, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centoventi giorni.

0. 11. 6. 5. Lucaselli, Osnato, Acquaroli.

Al comma 1, dopo il capoverso comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In conformità a quanto previsto dall'articolo 10-bis, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, tra la data di ricevimento delle osservazioni e richieste ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per la presentazione di tali osservazioni e richieste e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni.

0. 11. 6. 6. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Al comma 1, dopo il capoverso comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa, se puntualmente richiesti nell'invito di cui al comma 1, gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi all'ufficio dal contribuente medesimo a seguito dell'invito. È fatta salva la facoltà del contribuente di depositare, allegandoli all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa, gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi, fornendo prova di non aver potuto adempiere alle richieste dell'ufficio per causa a lui non imputabile.

0. 11. 6. 7. Marco Di Maio, Fregolent.

Al comma 1, dopo il capoverso comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Se l'ufficio ritiene di disattendere, in tutto o in parte, le ragioni esposte dal contribuente, deve darne giustificazione circostanziata nella motivazione del successivo atto impositivo, a pena di nullità dello stesso.

Conseguentemente, al capoverso comma 5, sostituire le parole: In violazione del comma 1 con le seguenti: in violazione del comma 1 e del comma 4-bis.

0. 11. 6. 8. Giacomoni, Nevi, Bignami, Baratto, Martino, Angelucci, Cattaneo, Benigni, D'Ettore.

Sopprimere il comma 3.

0. 11. 6. 9. Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

All'emendamento 11.6 della Relatrice, aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai tributi degli enti territoriali.

***0. 11. 6. 10.** Fragomeli.

***0. 11. 6. 11.** Pastorino.

***0. 11. 6. 12.** Martinciglio.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.

(Obbligo di invito al contraddittorio)

1. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 è aggiunto il seguente:

Art. 5-ter.

(Invito obbligatorio)

1. L'ufficio, fuori dai casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di accertamento, notifica un invito a comparire di cui all'articolo 5 per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento.

2. Qualora tra la data di avvio del procedimento e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, di centoventi giorni.

3. Sono esclusi dal procedimento dell'invito obbligatorio gli avvisi di accertamento parziale previsti dall'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e gli avvisi di rettifica parziale previsti dall'articolo 54, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

4. Fermo quanto disposto per i singoli tributi, in caso di mancato perfezionamento dell'adesione, l'atto impositivo è specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione agli elementi indicati e ai documenti forniti dal contribuente nel termine di cui al comma 2.

5. L'atto impositivo emesso in violazione del comma 1 del presente articolo è affetto da nullità.

6. Restano ferme le disposizioni che prevedono la partecipazione del contribuente prima dell'emissione di un avviso di accertamento. ».

2. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo le parole: « all'articolo 5 » sono inserite le parole: « e all'articolo 5-ter ».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano agli avvisi di accertamento emessi dal 1° gennaio 2020.

11. 6. La Relatrice.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
11.01 DELLA RELATRICE

Al comma 1, sostituire le parole: si applica esclusivamente con le seguenti: non si applica.

0. 11. 01. 1. Martino, Mandelli, Giacomoni, Nevi, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni, D'Ettore.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 12, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 dopo le parole: « l'IRAP e l'IRES », sono inserite le seguenti: « i professionisti di cui alla norma Uni 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 – già abilitati ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/73 – limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali i professionisti hanno prestato la loro assistenza ».

0. 11. 01. 2. Martinciglio.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

*(Difesa in giudizio
dell'Agenzia delle entrate-Riscossione)*

1. L'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione di cui all'articolo 43, comma quarto, del regio decreto 30 ottobre 1933 n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l'Agenzia delle entrate-Riscossione per la propria rappresentanza e difesa in giudizio intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio.

11. 01. La Relatrice.

ART. 13.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
13.6 DELLA RELATRICE

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0.a) al comma 2, dopo le parole: « di ricovero permanente, a condizione che la

stessa non risulti locata.» è inserito il seguente periodo: «I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani iscritti all'AIRE (Anagrafe degli italiani Residenti all'Estero) a condizione che non risulti locata».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Efficacia delle deliberazioni relative alle entrate tributarie degli enti locali e facoltà di esenzione dall'IMU per i cittadini italiani iscritti all'AIRE).

0. 13. 6. 1. Ungaro, Fregolent.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera a) premettere la seguente:

0.a) al comma 2, dopo le parole: «di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.» è inserito il seguente periodo: «I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani iscritti all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) titolari di trattamento pensionistico italiano a condizione che non risulti locata».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Efficacia delle deliberazioni relative alle entrate tributarie degli enti locali e facoltà di esenzione dall'IMU per i cittadini italiani iscritti all'AIRE).

0. 13. 6. 2. Ungaro.

(Inammissibile)

All'emendamento 13.6 della Relatrice sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 1, lettera a) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale

pubblicazione sostituisce l'avviso in *Gazzetta Ufficiale* previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997»;

b) al comma 1, lettera a), secondo periodo, le parole: «di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai precedenti periodi»;

c) al comma 1, lettera b), sopprimere il primo capoverso;

d) sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al fine il seguente comma di eliminare adempimenti contabili superflui a carico degli enti locali, a decorrere dal 2020 non si applicano le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 4, comma 2, del Decreto del Ministero delle finanze 26 aprile 1994 recante «Disposizioni in ordine alla gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche»;

b) l'articolo 3, commi 2 e 3, del Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 2000 recante «Approvazione dei termini e delle modalità per la trasmissione dei dati di riscossione relativi all'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per gli anni 1999 e seguenti».

***0. 13. 6. 3.** Pastorino.

***0. 13. 6. 4.** Martinciglio.

***0. 13. 6. 5.** Fragomeli.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. A decorrere dall'anno d'imposta 2020, i comuni sono, altresì, tenuti ad inserire i dati rilevanti contenuti nelle delibere regolamentari e tariffarie relative all'imposta municipale propria e del tributo per i servizi indivisibili, in un apposito database predisposto nella sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre del-

l'anno a cui la delibera o il regolamento afferisce. L'omesso inserimento dei dati rilevanti nel predetto database è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare, sono stabilite le modalità tecniche di attuazione, anche graduale, del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, i dati rilevanti sulle deliberazioni inviate dai comuni.

0. 13. 6. 6. Cattaneo, Giacomoni, Bignami, Baratto, Martino, Angelucci, Benigni, D'Ettore.

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

1-bis. Ferma restando la potestà regolamentare degli enti locali disciplinata dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dalle altre disposizioni speciali in materia, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è predisposto un modello uniforme per le deliberazioni comunali in materia di tributi. Con il medesimo decreto sono stabilite altresì le modalità di comunicazione telematica uniformi per tutti gli enti locali italiani, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'assolvimento degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi.

0. 13. 6. 12. Centemero, Cavandoli, Colvolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della

disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui all'articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23, è istituita un'imposta municipale sugli immobili (Nuova IMU) che sostituisce l'imposta municipale propria (IMU) e il tributo per i servizi indivisibili (TASI).

4. La nuova IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando, per le Province autonome di Trento e di Bolzano, la facoltà di modificarla nel rispetto dell'articolo 80 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

5. Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso di un'abitazione principale o assimilata, come definita alla lettera *b)* del comma 4, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

6. Per le abitazioni date in comodato d'uso gratuito alle condizioni di cui al comma 3, lettera *0a)* dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 si applica la riduzione del 50 per cento della base imponibile.

7. L'aliquota di base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale è pari al 7,6 per mille e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino al 10,6 per mille o diminuirla fino all'azzeramento. Il limite di cui al periodo precedente può essere superato dai comuni che nell'anno 2018 hanno applicato in misura superiore allo 0,4 per mille la maggiorazione di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un ammontare non superiore alla differenza tra maggiorazione effettivamente applicata e 0,4 per mille.

8. L'imposta di cui al comma 3 relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 50 per

cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 assicurando la neutralità finanziaria nel rispetto dei rispettivi statuti e in conformità con le procedure previste dall'articolo 27 della citata legge n. 42 del 2009.

0. 13. 6. 10. Fragomeli, Topo.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, al terzo periodo le parole: « per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 » sono sostituite dalle parole: « per gli anni dal 2014 al 2020 »;

b) dopo il comma 683 è aggiunto il comma:

« 683-*bis*. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2019, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento. ».

0. 13. 6. 7. Fragomeli, Topo.

(Inammissibile limitatamente alla lettera a) del comma 3)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. All'articolo 57, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,

n. 131, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 1-*quater*. Qualora tra le parti in causa vi sia una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, questa è esentata dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali. ».

2. Dopo il comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, aggiungere la seguente lettera:

« *a-bis*). Nei casi di cui al comma 1, lettera *a)*, se il trasferimento avviene a favore dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e delle unioni di comuni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200,00. ».

0. 13. 6. 8. Fragomeli, Topo.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: « misura del 40 per cento » sono sostituite con le seguenti: « misura del 50 per cento. ».

0. 13. 6. 9. Fragomeli, Topo.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

3. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 688, aggiungere il seguente:

« 688-*bis*. A decorrere dall'anno 2019 i comuni sono tenuti a rendere disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati e a procedere autonomamente all'invio degli stessi ai contribuenti. A tal fine, ai sensi del successivo comma 689, il direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle

finanze provvede all'aggiornamento del decreto direttoriale 23 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 maggio 2014, n. 122. ».

0. 13. 6. 11. Angiola.

Sostituirlo con il seguente:

« Art. 13.

(Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 15 è sostituito dal seguente:

“15. A decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. Con riferimento alle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dall'anno d'imposta 2021.”;

b) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:

“15-bis. Le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito per le persone fisiche, dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia a decorrere dalla pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che

detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento afferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuate sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune dal 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, al saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-ter. I regolamenti e le delibere d'approvazione delle tariffe relative all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14 comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data d'inserimento nel Portale del federalismo fiscale.

15-quater. Ai fini della pubblicazione di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le delibere di variazione dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono trasmesse con le modalità di cui al comma 15”.

2. Il comma 2 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è abrogato.».

13. 6. La Relatrice.

ART. 15.

Sopprimerlo.

15. 10. La Relatrice.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
15.08 DELLA RELATRICE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: Resta ferma la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro i successivi tre mesi dall'atto di contestazione della violazione.

b) sopprimere le lettere b) e c).

c) alla lettera d), sopprimere le parole: In mancanza.

0. 15. 08. 1. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Regime sanzionatorio per la violazione degli obblighi di trasparenza delle erogazioni pubbliche)

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 125, il quarto periodo è sostituito dal seguente: « L'inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari

allo 0,5 per cento degli importi ricevuti con un minimo di cinquecento euro, da pagare entro tre mesi dalla notifica di apposito atto di contestazione della violazione. »;

b) al comma 125, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: « Il mancato pagamento della sanzione entro il termine di cui al periodo precedente comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro i successivi tre mesi. »;

c) al comma 125, negli ultimi due periodi le parole: « terzo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « quinto periodo »;

d) al comma 126, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « L'inosservanza di tale obbligo comporta il pagamento della sanzione di cui al comma 125 e, in mancanza, la restituzione delle somme erogate entro il termine ivi previsto. ».

15. 08. La Relatrice.

ART. 18.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
18.2 DELLA RELATRICE

Sopprimere i commi 1, 2, 3.

0. 18. 2. 1. Martino, Mandelli, Cattaneo, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Benigni, D'Ettore.

All'emendamento 18.2, al comma 1, capoverso 1-ter, primo periodo, dopo le parole: lavoratore autonomo aggiungere le seguenti: o imprenditore individuale, e dopo le parole: 75 per cento dei compensi aggiungere le seguenti: o dei ricavi.

0. 18. 2. 2. Osnato, Acquaroli.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.

(Semplificazioni in materia di Irap)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

« 1-ter. Non sussiste autonoma organizzazione ai fini dell'imposta nel caso di lavoratore autonomo con volume d'affari non superiore a 150 mila euro, qualora le spese per personale dipendente, consulenze a terzi e beni strumentali non eccedano complessivamente il 75 per cento dei compensi percepiti e comunque nell'attività non venga impiegato più di un lavoratore dipendente a tempo pieno ovvero due a tempo parziale. ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con effetti a decorrere dal periodo d'imposta 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in 162 milioni di euro per il 2021, e in 87 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede:

a) quanto a 87 milioni di euro, a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 75 milioni di euro per il 2021 a valere sulle maggiori entrate derivanti dai commi da 4 a 7 del presente articolo.

4. Ai fini del calcolo dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 giugno 2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'Agenzia delle entrate integra le fatture che non recano l'annotazione di

assolvimento dell'imposta di bollo di cui all'ultimo periodo del citato articolo 6, comma 2, avvalendosi di procedure automatizzate. Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture elettroniche non siano sufficienti ai fini di cui al periodo precedente, restano applicabili le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

5. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta resa nota dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 giugno 2014, si applica la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

6. Le disposizioni del comma 4, salvo quanto previsto dal comma 5, si applicano alle fatture inviate dal 1° gennaio 2020 attraverso il Sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono approvate le disposizioni di attuazione dei commi da 4 a 6, ivi comprese le procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata e l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 5.

18. 2. La Relatrice.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
18.017 DELLA RELATRICE

All'emendamento 18.017 della Relatrice, al comma 1, dopo le parole: scrittura privata, *aggiungere le seguenti:* quando entrambe le parti sono persone fisiche imprenditori individuali.

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

sopprimere la parola: circondariale;

dopo le parole: esperti contabili *aggiungere i seguenti periodi:* Gli iscritti agli Albi di cui al periodo precedente, nell'attività di autentica e certificazione operano

come pubblici ufficiali e devono conservare gli atti per il medesimo periodo di tempo previsto per quelli rogati dai notai. I contratti di cui al primo comma, redatti in forma di scrittura privata autenticata, possono essere sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui ai commi precedenti.

0. 18. 017. 1. Gusmeroli, Centemero, Covolo, Cavandoli, Gerardi, Ferrari, Paternoster, Alessandro Pagano, Tarantino, Trano, Currò, Maniero, Martinciglio, Raduzzi, Giuliadori.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Modifica dell'articolo 2556 del Codice civile)

1. Al secondo comma dell'articolo 2556 del Codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di scrittura privata, l'autenticazione della sottoscrizione e il deposito dell'atto possono essere effettuati da professionisti iscritti all'Albo circondariale degli avvocati e all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili ».

18. 017. La Relatrice.

ART. 19.

Sopprimerlo.

19. 6. La Relatrice.

ART. 22.

Sopprimerlo.

22. 3. La Relatrice.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
22.2 DELLA RELATRICE

All'emendamento 22.2 della relatrice, al comma 1, sopprimere le parole: al 31 dicembre 2021.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 340 milioni di euro per l'anno 2021 e a 100 milioni di euro per l'anno 2022, ovunque ricorrano, con le seguenti: 440 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

0. 22. 2. 1. Lucaselli, Osnato, Acquaroli.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 22.

(Misure di sostegno economico in favore delle famiglie)

1. L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come successivamente modificato e prorogato, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

2. Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, non superiore: *a)* a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al comma 1 è raddoppiato; *b)* a 13.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al comma 1 è pari a 1.560 euro annui; *c)* a 19.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al comma 1 è pari a 1.200 euro annui.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis,

della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 204 milioni di euro per l'anno 2020, a 340 milioni di euro per l'anno 2021 e a 100 milioni di euro per l'anno 2022, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 204 milioni di euro per l'anno 2020, 340 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per l'anno 2022. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

22. 2. La Relatrice.

ART. 23.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 23.5 DELLA RELATRICE

All'emendamento 23.5, al comma 1 premettere il seguente:

0.1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « ad uso abitativo » sono soppresse.

***0. 23. 5. 1.** Osnato, Foti, Acquaroli.

***0. 23. 5. 2.** Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sopprimere le parole: « ad uso abitativo » e le parole: « dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare ».

0. 23. 5. 3. Bignami, Giacomoni, Baratto, Martino, Angelucci, Cattaneo, Benigni, D'Ettore.

Al comma 1, dopo le parole: concernente l'imputazione dei redditi fondiari, inserire le seguenti: le parole: « ad uso abitativo » e.

0. 23. 5. 4. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Sopprimere il comma 2.

***0. 23. 5. 5.** Bignami, Giacomoni, Baratto, Martino, Angelucci, Cattaneo, Benigni, D'Ettore.

***0. 23. 5. 6.** Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

***0. 23. 5. 7.** Osnato, Foti, Acquaroli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sostituire le parole: « di cui al comma hanno effetti », con le seguenti: « di cui al comma 1 hanno effetto »;

b) al comma 3 sostituire le parole: « per l'anno 2022 », con le seguenti: « a decorrere dall'anno 2022 ».

0. 23. 5. 8. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo resta ferma per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, il riconoscimento del credito di imposta di pari ammontare.

0. 23. 5. 9. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 23.

(Redditi fondiari percepiti)

1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l'imputazione dei redditi fondiari, le parole: « dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare. » sono soppresse.

2. Le disposizioni di cui al comma hanno effetti per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 10 milioni di euro per l'anno 2020, 27 milioni di euro per l'anno 2021 e

40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dai commi 4 e 5.

4. All'articolo 70, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: « Per l'importazione di materiale d'oro, nonché dei prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi » sono sostituite dalle seguenti: « Per l'importazione dei beni di cui all'articolo 17, quinto comma ».

5. Le modifiche recate dal comma 4 si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2020.

23. 5. La Relatrice.

ART. 24.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
24.4 DELLA RELATRICE

Al comma 1, alla lettera a), capoverso comma 1, alla lettera a), aggiungere infine il seguente periodo: La condizione si intende soddisfatta anche se i lavoratori avevano stabilito, nei due periodi d'imposta precedenti il rimpatrio, la propria residenza secondaria nel Paese terzo secondo la normativa ivi vigente.

0. 24. 4. 1. Gebhard, Plangger, Schullian.

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso 3-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , nonché ai lavoratori che contraggano matrimonio o costituiscano un'unione civile successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento. »;

b) dopo il capoverso 3-bis, aggiungere i seguenti:

3-ter. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel rispetto dei limiti fissati dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della

Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*).

3-quater. La fruizione dei benefici di cui al comma 1 è incompatibile con la contemporanea fruizione degli incentivi previsti dall'articolo 17 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché del credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

3-quinquies. Sono esclusi dai benefici di cui al presente articolo i soggetti che, essendo titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con pubbliche amministrazioni o con imprese di diritto italiano, svolgono all'estero, in forza di tale rapporto, la propria attività lavorativa anche per il periodo temporale individuato dal comma 1, lettera a).

3-sexies. Il beneficio attribuito ai lavoratori dipendenti, su specifica richiesta di questi ultimi, è computato dal datore di lavoro ai fini del calcolo delle ritenute fiscali. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente comma.

0. 24. 4. 2. Ungaro, Fregolent.

Al comma 1, lettera f), capoverso « comma 6 », aggiungere, in fine, il seguente periodo: In assenza di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi con il paese di provenienza del lavoratore in rientro e ai fini dell'accesso al beneficio di cui al presente articolo, si considera il periodo fiscale durante il quale è stata richiesta la registrazione all'AIRE.

0. 24. 4. 3. Ungaro.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), c), d) ed e) si applicano a partire

dall'anno 2020 ai soggetti che trasferiscono o hanno già trasferito la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che alla data del 31 dicembre 2019 sono beneficiari del regime previsto dall'articolo 16, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.

0. 24. 4. 4. Ungaro, Schirò, Carè, La Marca.

Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: Il requisito della continuità ed effettività dell'attività di studio o di lavoro all'estero si intende soddisfatto anche in presenza di fisiologiche interruzioni dell'anno accademico o di fisiologiche interruzioni determinate dal cambio di attività lavorativa in concomitanza con giorni festivi.

0. 24. 4. 5. Gebhard, Plangger, Schullian.

Al comma 5, dopo le parole: in coordinamento con il Ministero dell'interno *aggiungere le seguenti:* , con il Ministero dello Sviluppo Economico, con il Ministero della Salute e con il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca.

0. 24. 4. 6. Ungaro.

Al comma 5, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

e-bis) il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero;

e-ter) il reclutamento a chiamata diretta per il personale medico-sanitario per sopperire alla carenza di personale nell'ambito del sistema sanitario nazionale.

0. 24. 4. 7. Ungaro.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al fine

di incentivare il rientro dai connazionali già residenti nel Regno Unito in seguito all'uscita dalla Gran Bretagna dall'Unione Europea, è autorizzato all'assunzione a tempo determinato per cinque anni di personale a contratto per reimmissione in ruolo a sostegno delle attività del personale consolare in Gran Bretagna.

0. 24. 4. 8. Ungaro, Schirò, Carè.

(Inammissibile)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Nell'ambito della Struttura inter-regionale sanitari convenzionati, è stabilito che per il personale medico di medicina generale, iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, nell'assegnazione dei « punti residenza » si faccia riferimento all'ultimo comune italiano di residenza prima dell'iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, a condizione che i requisiti necessari fossero posseduti all'atto del trasferimento del medico all'estero.

0. 24. 4. 9. Ungaro.

(Inammissibile)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di incentivare il rientro delle professionalità dall'estero e in applicazione dell'articolo IX.2 della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi ad insegnamento superiore nella Regione europea (Convenzione di Lisbona) è istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca una struttura di missione *ad hoc* a cui è attribuito il compito di svolgere le attività di centro nazionale di informazione, valutazione e controllo per accelerare il riconoscimento dei titoli vigenti in Italia, sul sistema italiano d'istruzione superiore e sui titoli conseguiti all'estero.

0. 24. 4. 10. Ungaro.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Le disposizioni di cui al comma 7, lettere a) e b), si applicano a partire dall'anno 2020 ai soggetti che trasferiscono o hanno già trasferito la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e che alla data del 31 dicembre 2019 sono beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

0. 24. 4. 11. Ungaro, Schirò, Carè, La Marca.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. La condizione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e successive modificazioni e integrazioni, si intende soddisfatta anche da parte dei cittadini italiani rimpatriati che avevano stabilito, nei cinque periodi d'imposta precedenti il rimpatrio, la propria residenza secondaria nel Paese terzo secondo la normativa ivi vigente.

8-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica a tutte le fattispecie e controversie per le quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente o rispetto ai quali non sia stata emessa sentenza passata in giudicato.

0. 24. 4. 12. Gebhard, Plangger, Schullian.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al fine di poter fruire del regime speciale concesso ai lavoratori impatriati dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni, per i soggetti che abbiano effettivamente svolto attività di studio o di lavoro all'estero, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della

legge 20 dicembre 2010, n. 238, e successive modifiche e integrazioni, il requisito della continuità ed effettività dell'attività di studio o di lavoro all'estero si intende soddisfatto anche in presenza di fisiologiche interruzioni dell'anno accademico o di fisiologiche interruzioni determinate dal cambio di attività lavorativa in concomitanza con giorni festivi.

0. 24. 4. 13. Gebhard, Plangger, Schullian.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 24.

(Incentivi per il rientro dei lavoratori)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al trenta per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;

b) l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano. »;

b) il comma 1-*bis* è abrogato;

c) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Il regime di cui al comma 1 si applica anche ai redditi d'impresa prodotti dai soggetti identificati dal comma 1 o dal comma 2 che avviano un'attività d'impresa in Italia, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2020 »;

d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta, ai lavoratori con almeno un figlio minorenni o a carico, anche in affidio preadottivo. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. In entrambi i casi, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare. Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affidio preadottivo, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al dieci per cento del loro ammontare. »;

e) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*. La percentuale di cui al comma 1 è ridotta al dieci per cento per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia. »;

f) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 6. I cittadini italiani non iscritti all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) possono accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2020, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a). ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), c), d) ed e) si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a partire dall'anno 2020.

3. All'articolo 8-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le disposizioni contenute nell'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e nell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti « *de minimis* », del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore della pesca e dell'agricoltura. ».

4. È istituito presso il Ministero degli Interni il Portale Unico per i cittadini, italiani e stranieri, che vivono all'estero e intendono trasferire la loro residenza o il domicilio nel territorio dello Stato. Il Portale opera attraverso il sito *internet* www.capitaleumanoitalia.it.

5. Il Portale di cui al comma 4 è gestito in coordinamento con il Ministero dell'interno, e assiste i soggetti che intendono trasferirsi in Italia in relazione, ma non esclusivamente, alle seguenti tematiche:

« a) normativa vigente in tema di incentivi fiscali per i cittadini, italiani e stranieri, che decidono di trasferire la loro residenza o il domicilio nel territorio dello Stato;

b) documentazione necessaria per trasferirsi in Italia;

c) offerte di lavoro pubblicate dei Centri per l'impiego (Cpi);

d) offerte di lavoro per persone altamente qualificate;

e) i concorsi pubblicati dalla PA ».

6. Al fine di espletare le finalità di cui al comma precedente, è istituita presso il Ministero dell'interno una commissione speciale con il compito di creare un canale permanente di comunicazione tra gli uffici competenti.

7. All'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « nei tre periodi d'imposta successivi » sono sostituite dalle seguenti: « nei cinque periodi d'imposta successivi »;

b) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

« 3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente trasferisce la residenza ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) nel territorio dello Stato e nei sette periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia, nel caso di docenti o ricercatori con un figlio minore o a carico, anche in affidamento preadottivo e nel caso di docenti e ricercatori che diventino proprietari di almeno un'unità

immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia della residenza ai sensi dell'articolo 2 del TUIR o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal docente e ricercatore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. Per i docenti e ricercatori che abbiano almeno due figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente diviene residente, ai sensi dell'articolo 2 del TUIR, nel territorio dello Stato e nei dieci periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato. Per i docenti o ricercatori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente diviene residente, ai sensi dell'articolo 2 del TUIR, nel territorio dello Stato e nei dodici periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato.»;

c) è aggiunto il seguente comma:

« 4. I docenti o ricercatori italiani non iscritti all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) possono accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2020, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. ».

8. Le disposizioni di cui al comma 7, lettere a) e b), si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 a partire dall'anno 2020.

24. 4. La Relatrice.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
24.9 DELLA RELATRICE

All'emendamento 24.9 della Relatrice, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: euro diecimila con le seguenti: euro ventimila.

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: dieci milioni con le seguenti: venti milioni.

0. 24. 09. 1. Lucaselli, Osnato, Acquaroli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente [legge] sono modificati i requisiti tecnici relativi alla carta termosensibile per apparecchi misuratori fiscali di cui all'allegato E al decreto ministeriale 23 marzo 1983, introdotto dal decreto ministeriale 30 marzo 1992, al fine di estendere, da 5 a 10 anni dalla data di certificazione di conformità, il periodo di validità della carta termosensibile.

0. 24. 09. 2. Angiola.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

(Disposizioni in materia di rifiuti e di imballaggi)

1. In recepimento della direttiva 2018/852/UE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea 14 giugno 2018, conformemente alla gerarchia dei rifiuti stabilita all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE, ai fini di incoraggiare l'aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato, nonché dei sistemi per il riutilizzo degli imballaggi in modo ecologicamente corretto e nel rispetto del Trattato che istituisce l'Unione europea, senza compromettere l'igiene degli alimenti né la sicurezza dei consumatori, l'impresa venditrice della merce può riconoscere all'impresa acquirente un abbuono a valere sul prezzo dei successivi acquisti in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'imballaggio esposto in fattura. L'abbuono è riconosciuto all'atto della resa dell'imballaggio stesso, da effettuarsi non oltre un mese dall'acquisto. In caso di raccolta separata e deposito in discarica ai fini dello smaltimento degli scarti degli imballaggi usati, l'impresa venditrice fruitrice di un credito d'imposta pari al doppio degli abbuoni riconosciuti agli acquirenti, ancorché da questi non utilizzati.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro diecimila per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di dieci milioni di euro annui per gli anni 2020 e 2021. Il credito di imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'im-

posta successivo a quello in cui sono stati depositati in discarica gli imballaggi per i quali è stato riconosciuto l'abbuono alle imprese clienti, ancorché da queste non utilizzato. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi 1 e 2 e le modalità per il rispetto dei limiti di spesa.

4. Con decreto di natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le misure atte a incentivare: a) la restituzione o raccolta, o entrambi, degli imballaggi usati e dei rifiuti di imballaggio prodotti dal consumatore, da altri utenti finali o dal flusso di rifiuti per smistarli verso le soluzioni di gestione dei rifiuti più appropriate; b) il riutilizzo o recupero, incluso il riciclaggio, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio raccolti.

5. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a dieci milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « *Fondi di riserva e speciali* » della missione « *Fondi da ripartire* » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

24. 09. La Relatrice.

ART. 25.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
25.8 DELLA RELATRICE

Sostituire i commi 1 e 2 dell'articolo 25 con i seguenti:

1. Il presente capo disciplina la concessione di agevolazioni in favore di soggetti esercenti attività nei settori di cui al comma 2 che procedono all'avvio di nuova attività, all'ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, siti nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti.

2. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni previste dal presente capo le iniziative finalizzate alla apertura di nuove attività o alla riapertura di e servizi operanti nei seguenti settori: artigianato, ricettività e turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio, compresa la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico.

0. 25. 8. 1. Acquaroli, Osnato.

(Inammissibile)

Sopprimere i commi 4 e 5 dell'articolo 25.

0. 25. 8. 2. Acquaroli, Osnato.

(Inammissibile)

Premettere le seguenti parole: Al comma 3, sopprimere le parole: « e l'attività di vendita di articoli sessuali ("sexshop"), e ».

0. 25. 8. 3. Ungaro.

(Inammissibile)

All'emendamento 25.8 della Relatrice, sostituire le parole: 1° gennaio 2020 con le seguenti: 1° luglio 2019.

0. 25. 8. 4. Lucaselli, Osnato, Acquaroli.

Al comma 6, sostituire le parole: 1° gennaio 2019 con le seguenti: 1° gennaio 2020.

25. 8. La Relatrice.

ART. 30.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 30.

(Copertura finanziaria)

1. All'articolo 28 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Per gli impianti disciplinati dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 6, 7, 8, 9, 10, e 11 ».

30. 1. La Relatrice.

ART. 31.

Sopprimerlo.

31. 8. La Relatrice.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
31.7 DELLA RELATRICE

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) alla parte II, il punto 31 è sostituito dal seguente:

« 31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedito capacità motorie; motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere *b)*, *c)* ed *f)* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *a)*, *c)* ed *f)*, dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel, e veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica o ibrida, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *a)*, *c)* ed *f)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel, e veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica o ibrida, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico »;

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

« 1-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cessioni e le importazioni di veicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel, e di veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica o ibrida, adattati ad invalidi per ridotte o impedito capacità motorie, anche prodotti in serie, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento”.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal comma 1, lettera *0a)*, e dal comma 1-*bis* del presente articolo pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante quanto previsto dal comma 1-*quater*.

1-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui all'articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Nei casi in cui la disposizione di cui al primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate

le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati ».

0. 31. 7. 1. Pentangelo, Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni, D'Ettore.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) alla parte II, il punto 31 è sostituito dal seguente:

« 31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedito capacità motorie; motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere *b)*, *c)* ed *f)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *a)*, *c)* ed *f)* dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel, e veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica o ibrida, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *a)*, *c)* ed *f)* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel, e veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con

gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica o ibrida, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico »;

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cessioni e le importazioni di veicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel, e di veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica o ibrida, adattati ad invalidi per ridotte o impedito capacità motorie, anche prodotti in serie, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento ».

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal comma 1, lettera *0a)*, e dal comma *1-bis* del presente articolo pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

0. 31. 7. 2. Pentangelo, Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni, D'Ettore.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) alla parte II, il punto 31 è sostituito dal seguente:

« 31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedito capacità motorie; motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere *b)*, *f)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *a)*, *c)* ed *f)*, dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel, e veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica o ibrida, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *a)*, *c)* ed *f)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel, e veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica o ibrida, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico »;

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

« 1-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1988, n. 97, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cessioni e le importazioni di veicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel, e di veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica o ibrida, adattati ad invalidi per ridotte o impedito capacità motorie, anche prodotti in serie, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento”.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal comma 1, lettera 0a), e dal comma 1-*bis* del presente articolo pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

0. 31. 7. 3. Pentangelo, Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni, D'Ettore.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) alla II parte, numero 31, dopo le parole: « ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico » aggiungere le seguenti: « ovvero acquistati per rendere accessibili attività commerciali aperte al pubblico ».

0. 31. 7. 4. Mandelli, Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni, D'Ettore.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) alla parte II, al numero 31, dopo le parole: « servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche » aggiungere le seguenti: « anche privi di motore o altro meccanismo di propulsione, come rampe e scivoli ».

0. 31. 7. 5. Mandelli, Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni, D'Ettore.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) alla parte II, al numero 31, dopo le parole: « poltrone » aggiungere le seguenti: « e rampe ».

0. 31. 7. 6. Mandelli, Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni, D'Ettore.

Al comma 1, lettera a), al capoverso comma 1-quater) aggiungere, infine, le seguenti parole: pannolini monouso, pannolini riutilizzabili, biberon, tettarelle per biberon;

0. 31. 7. 7. Ungaro, Bruno Bossio, Gribaudo, Fragomeli.

Al comma 1, lettera a) dopo il capoverso comma 1-septies aggiungere il seguente:

1-octies. pannolini per i neonati e la prima infanzia e assorbenti igienici femminili biologici, compostabili o riutilizzabili.

0. 31. 7. 8. Benedetti.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1-septies) aggiungere il seguente:

1-octies. prodotti sanitari o igienici femminili, quali tamponi interni, assorbenti esterni, coppe e spugne mestruali e prodotti similari in cellulosa monouso.

0. 31. 7. 9. Ungaro, Bruno Bossio, Gribaudo.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1-septies) aggiungere il seguente:

1-octies) i prodotti di protezione per l'igiene intima femminile.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal comma 1, lettera 1-octies) pari a 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante quanto previsto dal comma 1-quater.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Nei casi in cui la disposizione di cui al primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: i bambini aggiungere le seguenti: per le donne.

0. 31. 7. 10. Prestigiacomo, Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni, D'Ettore.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1-septies) aggiungere il seguente:

1-octies) i prodotti di protezione per l'igiene intima femminile.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dai comma 1, lettera 1-octies) pari a 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: i bambini aggiungere le seguenti: per le donne.

0. 31. 7. 11. Prestigiacomò, Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni, D'Ettore.

Al comma 1, lettera b) dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

3) dopo il numero 127-noviesdecies è aggiunto, in fine, il seguente numero: « 127-vicies) integratori alimentari di cui alla direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002 ».

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1), lettera b) punto 3) pari a 4.647.244,04 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

0. 31. 7. 12. Mandelli, Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni, D'Ettore.

Al comma 1, lettera b) dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

3) dopo il numero 127-noviesdecies è aggiunto, in fine, il seguente numero: « 127-vicies) integratori alimentari di cui alla direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002 ».

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1), lettera b) punto 3) pari a 4.647.244,04 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

0. 31. 7. 13. Mandelli, Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni, D'Ettore.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 31.

(Aliquota dell'imposta sul valore aggiunto agevolata sui beni e servizi essenziali per i bambini e le persone disabili o non autosufficienti)

1. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte *II-bis*, dopo il numero *1-ter*) sono aggiunti i seguenti:

«*1-quater*) latte in polvere e artificiale, latte speciale o vegetale per soggetti allergici o intolleranti, preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, preparazioni alimentari composte, anche a base di frutta, omogeneizzate;

1-quinquies) prodotti necessari all'assistenza e alla cura della persona nelle condizioni di non autosufficienza di cui all'articolo 30, commi 1, lettera *b*), e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, presso il suo domicilio, quali preparati per nutrizione e idratazione², cateteri venosi centrali a permanenza³, aghi di qualsiasi tipo, siringhe', dispositivi per il fissaggio di cateteri venosi centrali, sonde per nutrizione enterale, deflussori e pompe per nutrizione enterale, deflussori e pompe infusionali, sistemi elastomerici, sonde gastrostomiche, cateteri (compresi i cateteri vescicali a permanenza), sacche per la raccolta dell'urina', garze' e materiale monouso sanitario e non sanitario (manopole non saponate e saponate);

1-sexies) attrezzature e dispositivi per trattamenti di lungo-assistenza, recupero e mantenimento funzionale, presso il domicilio;

1-septies) servizi necessari di cura e protezione, compresi i servizi di assistenza, igiene e sanificazione, anche presso il domicilio »;

b) alla parte *III* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il numero 65) è sostituito dal seguente: « 65) estratti di malto, preparazioni per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso »;

2) il numero 78) è sostituito dal seguente: « 78) salse; condimenti composti; preparazioni per zuppe, minestre, brodi; zuppe, minestre, brodi, preparati ».

2. Con decreto del Ministro della salute, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la famiglia e le disabilità, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate, nel limite delle risorse di cui all'articolo 33, le eventuali ulteriori fattispecie di ausili e di attrezzature essenziali all'alimentazione, all'assistenza e alla cura dei bambini fino a 3 anni, dei disabili, degli anziani e in generale delle persone non autosufficienti, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera *a)* del comma 1 del presente articolo, ed è operato il necessario coordinamento normativo tra le disposizioni di cui al presente articolo e le altre agevolazioni vigenti in materia.

31. 7. La Relatrice.

Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

(Agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso)

1. Per gli anni 2020 e 2021, è riconosciuto un contributo pari al 25 per cento del costo di acquisto di:

a) materie prime, semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75 per cento della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami ovvero dal riuso di semilavorati o di prodotti finiti;

b) compostato derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.

2. Alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo acquirenti dei beni di cui al comma 1, il contributo è

riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo annuo di 10 milioni di euro. Il credito d'imposta spetta a condizione che i beni acquistati siano effettivamente impiegati nell'esercizio dell'attività economica o professionale e non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. Ai soggetti acquirenti dei beni di cui al comma 1 non destinati all'esercizio dell'attività economica o professionale, il contributo di cui al comma 1 spetta fino ad un importo massimo annuale di euro 5.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo annuo di 20 milioni di euro. Il contributo è anticipato dal venditore dei beni come sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo.

4. I crediti d'imposta di cui ai commi 2 e 3:

a) sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui sono riconosciuti;

b) non concorrono alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello di riconoscimento, senza l'applicazione del limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura e tipologie di materie e prodotti oggetto di agevolazione, nonché i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti di imposta di cui al presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa ivi indicati.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui per gli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

31. 07. La Relatrice.

ART. 32.

Sopprimerlo.

32. 1. La Relatrice.

ART. 33.

Sopprimerlo.

33. 2. La Relatrice.

ART. 34.

Sopprimerlo.

34. 2. La Relatrice.

ART. 36.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

(Disposizioni in materia di pagamento o deposito dei diritti doganali)

1. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 è sostituito dal seguente:

« Art. 77.

(Modalità di pagamento o deposito dei diritti doganali)

1. Presso gli uffici doganali il pagamento dei diritti doganali e di ogni altro diritto che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge nonché delle relative sanzioni, ovvero il deposito cauzionale di somme a titolo di tali diritti, può essere eseguito nei modi seguenti:

a) mediante carte di debito, di credito o prepagate e ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile, in con-

formità alle disposizioni dettate dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;

b) mediante bonifico bancario;

c) mediante accreditamenti sul conto corrente postale intestato all'ufficio;

d) in contanti per un importo non superiore a euro 300. È facoltà del Direttore dell'Ufficio delle dogane consentire, quando particolari circostanze lo giustificano, il versamento in contanti di più elevati importi, fino al limite massimo consentito dalla normativa vigente sull'utilizzo del contante;

e) mediante assegni circolari non trasferibili, quando particolari circostanze di necessità o urgenza, stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, lo giustificano.

2. Le modalità per il successivo versamento delle somme riscosse in tesoreria sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato, sentita la Banca d'Italia. ».

36. 07. La Relatrice.

ALLEGATO 2

**Disposizione per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale.
(C. 1074 Ruocco).**

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 9. <i>Sopprimerlo.</i> 9. 2. La Relatrice. <i>(Approvato)</i>	ART. 17. <i>Sopprimerlo.</i> 17. 1. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro. <i>(Approvato)</i>
ART. 12. <i>Sopprimerlo.</i> 12. 1. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro. <i>(Approvato)</i>	ART. 19. <i>Sopprimerlo.</i> 19. 6. La Relatrice. <i>(Approvato)</i>
ART. 15. <i>Sopprimerlo.</i> 15. 10. La Relatrice. <i>(Approvato)</i>	ART. 20. <i>Sopprimerlo.</i> 20. 1. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro. <i>(Approvato)</i>
ART. 16. <i>Sopprimerlo.</i> 16. 1. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro. <i>(Approvato)</i>	ART. 21. <i>Sopprimerlo.</i> 21. 1. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro. <i>(Approvato)</i>

ART. 22. <i>Sopprimerlo.</i> 22. 3. La Relatrice. <i>(Approvato)</i>	ART. 33. <i>Sopprimerlo.</i> 33. 2. La Relatrice. <i>(Approvato)</i>
ART. 31. <i>Sopprimerlo.</i> 31. 8. La Relatrice. <i>(Approvato)</i>	ART. 34. <i>Sopprimerlo.</i> 34. 2. La Relatrice. <i>(Approvato)</i>
ART. 32. <i>Sopprimerlo.</i> 32. 1. La Relatrice. <i>(Approvato)</i>	ART. 36. <i>Sopprimerlo.</i> 36. 1. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro. <i>(Approvato)</i>

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica o educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e alla Costituzione. C. 682 Capitanio, C. 734 Gelmini, C. 916 Dadone, C. 988 Battilocchio, C. 1166 Toccafondi, C. 1182 Comaroli, C. 1425 Gelmini, C. 1464 Mura, C. 1465 Schullian, C. 1480 Pella, C. 1485 d'iniziativa popolare, C. 1499 Frassinetti, C. 1576 Fusacchia, C. 1696 Brunetta e Petizione n. 111 79

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola (ANP), dell'Associazione nazionale dirigenti scolastici (ANDIS), dei Dirigenti scuole autonome e libere (DISAL) e dell'Associazione professionale insegnanti scienze giuridiche ed economiche (APIDGE), nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 682 Capitanio, C. 734 Gelmini, C. 916 Dadone, C. 988 Battilocchio, C. 1166 Toccafondi, C. 1182 Comaroli, C. 1425 Gelmini, C. 1464 Mura, C. 1465 Schullian, C. 1480 Pella, C. 1485 d'iniziativa popolare, C. 1499 Frassinetti, C. 1576 Fusacchia, C. 1696 Brunetta e Petizione n. 111, in materia di educazione civica o educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e alla Costituzione 79

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 80

Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale. C. 1074 Ruocco (Parere alla VI Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 80

SEDE REFERENTE:

Dichiarazione di monumento nazionale del ponte sul Brenta detto « Ponte Vecchio di Bassano ». C. 1203 Racchella (*Seguito dell'esame e rinvio*) 82

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura. C. 478 Piccoli Nardelli, C. 1410 Belotti, C. 1516 Mollicone, C. 1614 Frassinetti e C. 1686 Casciello (*Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un comitato ristretto*) 82

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 4 aprile 2019.

Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica o educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e alla Costituzione.

C. 682 Capitanio, C. 734 Gelmini, C. 916 Dadone, C. 988 Battilocchio, C. 1166 Toccafondi, C. 1182 Comaroli, C. 1425 Gelmini, C. 1464 Mura, C. 1465

Schullian, C. 1480 Pella, C. 1485 d'iniziativa popolare, C. 1499 Frassinetti, C. 1576 Fusacchia, C. 1696 Brunetta e Petizione n. 111.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 8.15 alle 9.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 4 aprile 2019.

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte profes-

nalità della scuola (ANP), dell'Associazione nazionale dirigenti scolastici (ANDIS), dei Dirigenti scuole autonome e libere (DISAL) e dell'Associazione professionale insegnanti scienze giuridiche ed economiche (APIDGE), nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 682 Capitanio, C. 734 Gelmini, C. 916 Dadone, C. 988 Battilocchio, C. 1166 Toccafondi, C. 1182 Comaroli, C. 1425 Gelmini, C. 1464 Mura, C. 1465 Schullian, C. 1480 Pella, C. 1485 d'iniziativa popolare, C. 1499 Frassinetti, C. 1576 Fusacchia, C. 1696 Brunetta e Petizione n. 111, in materia di educazione civica o educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e alla Costituzione.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.30 alle 10.15.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 4 aprile 2019. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Gianluca Vacca.

La seduta comincia alle 15.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale.

C. 1074 Ruocco.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luigi GALLO, *presidente*, comunica che la proposta di legge è al momento iscritta nel calendario dei lavori dell'Assemblea per lunedì prossimo (8 aprile). Avverte

quindi che, poiché la Commissione di merito non ha ancora concluso l'esame degli emendamenti, la discussione di oggi si svolgerà sul testo iniziale della proposta di legge. Propone quindi di esprimere il parere su questo testo, con l'intesa che – se la Commissione Finanze dovesse modificare il testo su aspetti di competenza della VII Commissione e se ce ne saranno le condizioni – la Commissione sarà riconvocata per esprimere un nuovo parere.

Felice MARIANI (M5S), *relatore*, riferisce che la proposta di legge C. 1074 reca misure di semplificazione fiscale e di riduzione degli oneri amministrativi a carico dei contribuenti. Evidenzia che la proposta è volta a migliorare il dialogo tra fisco e cittadini e ad eliminare gli adempimenti inutili, spesso ripetitivi e farraginosi; è finalizzata, altresì, a sbloccare risorse per professionisti e piccole e medie imprese. Il testo vuole essere un primo passo verso quella semplificazione fiscale che cittadini e imprese chiedono da molto tempo e verso gli eccessi di una burocrazia che imprigiona le migliori energie produttive del Paese, frenando crescita e occupazione.

Segnala che vengono inoltre proposte interessanti misure di sostegno economico alle famiglie e alle imprese. Con riferimento ai profili di competenza della VII Commissione, riferisce che essi sono contenuti nell'articolo 7, che prevede semplificazioni per le associazioni sportive dilettantistiche (asd). L'articolo consente di autocertificare alle associazioni sportive dilettantistiche il non superamento della franchigia per compensi ricevuti. In particolare, il comma 1, al fine di autocertificare il non superamento della franchigia prevista per le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi, prevede che il percipiente può presentare all'associazione sportiva dilettantistica erogante, al momento del primo pagamento, un'unica dichiarazione, con validità per l'intero anno d'imposta attestante il rispetto della franchigia prevista.

Ricorda che per premi e compensi, secondo l'attuale disciplina, si intendono,

tra l'altro, indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità sportive dilettantistiche. L'importo della franchigia ammonta, in base all'articolo 69 del Testo unico delle imposte sui redditi, come modificato con la legge di bilancio 2018, a partire dal 1 gennaio 2018, a 10.000 euro. Pertanto, le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000 euro. Riferisce che il comma 2 introduce un meccanismo sanzionatorio in caso di omessa dichiarazione del superamento della franchigia. Se nel corso dell'anno d'imposta interviene il superamento della franchigia, il soggetto che ha presentato la dichiarazione deve comunicarlo tempestivamente all'associazione sportiva, a pena di applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a cinque volte l'importo eccedente, con un minimo di euro 200. Al comma 3 viene fatto espresso divieto di applicazione alla suddetta sanzione degli istituti di ravvedimento, definizione agevolata, concorso di violazioni e continuazione. Al comma 4, infine, si prevede che alla contestazione e all'irrogazione della sanzione provveda l'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in base al domicilio fiscale del contravventore.

Conclude formulando una proposta di parere favorevole.

Antonio PALMIERI (FI) ritiene che la Commissione non dovrebbe esprimere un parere su un testo non ancora definito dalla Commissione di merito e che sarebbe pertanto più opportuno attendere la trasmissione, da parte della Commissione Finanze, del nuovo testo in corso di definizione attraverso l'esame degli emenda-

menti, affinché si abbia piena consapevolezza dei contenuti del provvedimento che andrà in Aula.

Anna ASCANI (PD), concordando con il deputato Palmieri, chiede che non si proceda all'espressione del parere e che l'esame sia rinviato.

Luigi GALLO, *presidente*, fa presente che, se la proposta di legge resta iscritta nel calendario dei lavori dell'Assemblea per lunedì prossimo, la Commissione non ha modo di pronunciarsi sul nuovo testo, a meno di attendere la conclusione dell'esame degli emendamenti da parte della Commissione Finanze, e appare quindi più costruttivo pronunciarsi intanto sul testo iniziale, che, per le parti di competenza della Commissione Cultura, potrebbe non essere modificato; qualora, invece, l'inizio della discussione del provvedimento in Assemblea subisse un differimento, la Commissione potrà sempre, all'occorrenza, tornare a riunirsi successivamente per pronunciarsi anche sul nuovo testo.

Antonio PALMIERI (FI) conferma che per il gruppo di Forza Italia permane l'impossibilità a votare una proposta di parere riferita al testo iniziale della proposta di legge, quando è noto che la Commissione sta riformulando tale proposta.

Anna ASCANI (PD) preannuncia che, se la Commissione procederà alla votazione della proposta di parere oggi, il suo gruppo non vi prenderà parte.

Luigi GALLO, *presidente*, accerta che i rappresentanti dei gruppi di maggioranza ritengono opportuno procedere all'espressione del parere sul testo iniziale della proposta di legge in titolo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.25.

SEDE REFERENTE

Giovedì 4 aprile 2019. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Gianluca Vacca.

La seduta comincia alle 15.25.

Dichiarazione di monumento nazionale del ponte sul Brenta detto « Ponte Vecchio di Bassano ».

C. 1203 Racchella.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 marzo 2019.

Ketty FOGLIANI (Lega), *relatrice*, premesso di aver consultato informalmente, insieme al deputato Racchella, diversi altri commissari, anche appartenenti ai gruppi di opposizione, e di aver accertato che c'è un generale consenso intorno alla proposta di legge, propone di chiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento dell'esame alla sede legislativa, per poter approvare il provvedimento il prima possibile.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del regolamento, per il trasferimento dell'esame alla sede legislativa, occorre una deliberazione dell'Assemblea, previa la richiesta unanime dei rappresentanti dei gruppi nella Commissione, l'assenso del Governo e i pareri effettivamente espressi delle Commissioni competenti in sede consultiva, che per la proposta in titolo sono le Commissioni Affari costituzionali e Bilancio.

Dopo aver quindi accertato che tutti i gruppi rinunciano alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti, avverte che rappresenterà ai presidenti delle due Commissioni anzidette l'esigenza di acquisire quanto prima i rispettivi pareri sulla proposta C. 1203.

Federico MOLLICONE (FdI), Anna ASCANI (PD) e Marco MARIN (FI), nel confermare, per i rispettivi gruppi, il sostegno alla richiesta di trasferimento dell'esame alla sede legislativa, sottoscrivono la proposta di legge Racchella.

Luigi GALLO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura.

C. 478 Piccoli Nardelli, C. 1410 Belotti, C. 1516 Mollicone, C. 1614 Frassinetti e C. 1686 Casciello.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 marzo 2019.

Luigi GALLO, *presidente*, dopo aver comunicato che il provvedimento è iscritto nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di maggio, riferisce che, nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di organizzare i lavori in modo tale da permettere alla Commissione di rispettare la programmazione dell'Aula, si è concordato di costituire un comitato ristretto – al quale affidare il compito di definire il testo base – e di svolgere, in parallelo, un ciclo di audizioni informali. Sulla base di quanto concordato, propone quindi di deliberare la nomina di un comitato ristretto.

La Commissione delibera la nomina di un comitato ristretto.

Luigi GALLO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

- D.L. n. 27/2019, recante Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto. C. 1718 Governo (Parere alla XIII Commissione) (*Seguito esame e rinvio*) 83
- Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale. C. 1074 Ruocco (Parere alla VI Commissione) (*Rinvio del seguito dell'esame*) 85

SEDE CONSULTIVA:

- D.L. n. 27/2019, recante Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto. C. 1718 Governo (Parere alla XIII Commissione) (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 86
- ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 87

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 4 aprile 2019. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Salvatore Micillo.

La seduta comincia alle 9.50.

D.L. n. 27/2019, recante Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto.

C. 1718 Governo.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 3 aprile scorso.

Alessio BUTTI (FdI) rileva che il decreto-legge all'esame della Commissione reca disposizioni eterogenee, riconducibili a due distinte finalità: da un lato affrontare l'emergenza del settore agricolo soprattutto per il settore olivicolo-oleario e dall'altro completare la messa in sicurezza e la bonifica di uno stabilimento di produzione di bicromato di sodio, chiuso dal 2003. Ricorda che nel comunicato stampa della presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 marzo scorso si annunciavano opportunamente due distinti decreti-legge che avrebbero affrontato le due questioni, oggi invece ricomprese nel provvedimento in esame.

Esprime inoltre preoccupazione per la tempistica del provvedimento in esame,

approvato in Consiglio dei Ministri il 7 marzo scorso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ben 22 giorni dopo, contravvenendo così alla logica di necessità e urgenza sottostante i decreti-legge. Fa presente che nell'ambito del Comitato per la legislazione, al quale appartiene, si sono svolte importanti audizioni volte all'approfondimento dei rischi legati a tale prassi sul piano della certezza del diritto e del rispetto dei requisiti costituzionali della decretazione d'urgenza. Aggiunge che il decreto-legge rinvia per la sua attuazione a successivi provvedimenti, essendo previsti numerosi decreti ministeriali attuativi delle disposizioni contenute nel decreto, contravvenendo anche in tal modo alla logica dell'immediata applicazione.

Con riguardo all'articolo 12, di preminente interesse della Commissione, osserva che la disposizione recata dal comma 1 prevede che entro 30 giorni il Ministro dell'ambiente individui le misure per porre fine all'emergenza dello stabilimento Stoppani, non prevedendo tuttavia l'atto con il quale il Ministro è chiamato ad intervenire.

Ritiene in conclusione che le numerose incertezze e le dilazioni temporali previste nel decreto-legge si configurino come una cambiale in bianco, per le quali il suo gruppo può, nella migliore delle ipotesi, esprimere una posizione di astensione.

Chiara BRAGA (PD) sottolinea che l'inserimento di un intervento corposo e significativo, relativo al superamento dell'emergenza dello stabilimento Stoppani nel comune di Cogoleto, all'interno di un decreto-legge inerente al settore agricolo manifesta incapacità del Governo attuale di affrontare per tempo questa situazione nella sede più opportuna, ossia la legge di bilancio. Ricorda infatti che il proprio gruppo aveva in quella sede presentato un emendamento finalizzato alla proroga della gestione commissariale del sito dello stabilimento Stoppani, nella consapevolezza del termine di scadenza dello stato di emergenza e della gestione commissariale, fissato al 31 dicembre 2018 dalla precedente legge di bilancio. La maggioranza e il Governo non hanno prestato alcuna attenzione a tale richiesta, so-

stenuta anche dal Comune di Genova e dalla regione, determinando una situazione di incertezza normativa rispetto alla prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica necessari nell'area dello stabilimento.

Stigmatizza pertanto la superficialità con la quale il Governo ha inteso affrontare una situazione delicata, determinando una preoccupante incertezza riguardo alla prosecuzione della bonifica. Esprime in ogni caso da parte del proprio gruppo una valutazione favorevole su tale intervento, pur con tutte le criticità evidenziate sulla disomogeneità delle disposizioni inserite nel provvedimento, dal momento che con l'articolo 12 si dà finalmente una risposta attesa da tempo, che il proprio gruppo aveva cercato di anticipare, senza esito.

Chiede al relatore, dando seguito ai contatti informali, di considerare, all'interno del parere, due aspetti a suo giudizio assai rilevanti. In primo luogo ritiene opportuno che sia formulata una condizione volta ad assicurare che, ove si prevede che il Ministero dell'ambiente provveda alla individuazione delle misure, degli interventi e alla ricognizione delle relative risorse disponibili a legislazione vigente, finalizzate alla conclusione delle attività di bonifica del sito di interesse nazionale di Cogoleto, sia ricompresa in esse anche l'annessa discarica del Molinetto, con la connessa attività ordinaria e straordinaria di gestione e relativo smaltimento del percolato. Questo affinché le risorse del commissario siano utilizzate anche per tale intervento, che contribuisce alla complessità del sito.

In secondo luogo, ritiene opportuno specificare con un'apposita osservazione che al 31 dicembre 2020, quando i soggetti aventi diritto ritornano nella proprietà dei beni, la gestione ordinaria e straordinaria della discarica nonché delle acque di falda e i relativi oneri non gravino sul comune, di piccole dimensioni, ma sul Ministero dell'ambiente.

Invita pertanto il relatore a svolgere i necessari approfondimenti volti all'accoglimento delle proprie richieste, che rappresentano un segnale importante per territorio che da molti anni vive la complessità di questa situazione.

Manuela GAGLIARDI (FI), pur esprimendo soddisfazione per l'approvazione della disposizione relativa alla proroga della struttura commissariale dello stabilimento Stoppani, evidenzia le numerose carenze e incertezze che emergono dal dettato della norma. In primo luogo il termine della proroga, fissato al 31 dicembre 2020, appare troppo breve per garantire la conclusione della bonifica del sito, che dovrebbe costituire il primo obiettivo del Governo. Chiede pertanto al relatore di poter inserire nel parere la richiesta di una rivalutazione di tale termine da parte della Commissione di merito, determinandosi altrimenti una criticità nel passaggio dalla gestione commissariale alla gestione ordinaria. Osserva, infatti, che pur essendosi attualmente proceduto all'85 per cento degli interventi di bonifica, sono ancora necessari passaggi importanti, non realizzabili nella tempistica prevista, come sottolineato anche dal prefetto e dalla regione.

Ritiene che la Commissione debba valutare con attenzione questo aspetto e esercitare un ruolo forte volto al miglioramento del provvedimento, e pertanto invita il relatore ad approfondire l'aspetto da lei evidenziato, che desta preoccupazione sul territorio, al fine di poter accogliere la propria richiesta.

Tommaso FOTI (FdI) si associa alle considerazioni precedentemente espresse riguardo allo stato di incertezza in cui versa il sito Stoppani, la cui gestione commissariale è formalmente terminata il 31 dicembre scorso. Ribadisce che si tratta di una bonifica che è stata avviata da 12 anni e sottolinea con preoccupazione l'assenza di un quadro normativo certo per i mesi passati. Esprime perplessità altresì per il dettato della disposizione che prevede che entro 30 giorni il Ministro dell'ambiente individui le misure necessarie ad affrontare l'emergenza, potendosi incorrere nuovamente in una assenza di un quadro normativo di riferimento, qualora il Ministro non emanasse le disposizioni a lui attribuite nel termine previsto.

Roberto TRAVERSI (M5S), *relatore*, ringrazia i colleghi per gli interventi cir-

costanziati e per le richieste avanzate, che si riserva di valutare. Fa presente che si tratta di una situazione estremamente complessa datata ormai da numerosi anni, e non ritiene pertanto opportuno che se ne attribuiscono le responsabilità all'attuale governo. In relazione ai contenuti emersi nel corso del dibattito, chiede che si possa procedere ad un breve rinvio dell'esame, al fine di poter accogliere le proposte avanzate nel corso del dibattito.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, sulla base della richiesta del relatore, rinvia il seguito dell'esame ad una successiva seduta, che sarà prevista al termine delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea.

Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale.

C. 1074 Ruocco.

(Parere alla VI Commissione)

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 3 aprile scorso.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione introduttiva, con riguardo al testo originario della proposta di legge. Risulta peraltro che la Commissione di merito ha previsto di concludere le votazioni delle proposte emendative non prima di questa sera e che chiederà un rinvio dell'inizio dell'esame in Assemblea.

Se non vi sono obiezioni, come prefigurato nell'ufficio di presidenza di ieri, l'espressione del parere di competenza avverrà la prossima settimana.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 10.05.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 4 aprile 2019. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO.

La seduta comincia alle 15.10.

D.L. n. 27/2019, recante Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto.

C. 1718 Governo.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito esame e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta odierna antimeridiana.

Roberto TRAVERSI (M5S), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

Chiara BRAGA (PD) ringrazia il relatore per aver accolto una delle richieste da lei formulata nel corso del dibattito, che avrebbe auspicato potesse avere la forma di una condizione piuttosto che di un'osservazione. Ribadisce in ogni caso il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 15.15.

ALLEGATO

D.L. n. 27/2019, recante Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto. C. 1718 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, C. 1718 Governo, recante « Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto », per le parti di propria competenza;

valutata favorevolmente la previsione all'articolo 12 di misure volte al completamento degli interventi urgenti necessari per le procedure di bonifica ambientale dello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova:

evidenziato che il comma 1 del medesimo articolo 12, oltre a prorogare al 31 dicembre 2020 il termine per realizzare le attività di bonifica, prevede che il Ministero dell'Ambiente individui le misure, gli interventi e le relative risorse disponibili a tale scopo entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge;

rilevato che il comma 5 limita l'efficacia delle disposizioni presenti nella ordinanza n. 3554 del 5 dicembre 2006 fino alla scadenza del suddetto termine di trenta giorni, determinando il rischio che, ove tale termine passi inutilmente, non si

realizzi la finalità di questa disposizione esplicitata nella relazione illustrativa, di « evitare pericolose soluzioni di continuità nella gestione »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riguardo all'articolo 12, comma 1, ove si prevede che il Ministero dell'ambiente provveda alla individuazione delle misure, degli interventi e alla ricognizione delle relative risorse disponibili a legislazione vigente, finalizzate alla conclusione delle attività di cui all'ordinanza P.C.M. n. 3554 del 5 dicembre 2006, relativamente al sito di interesse nazionale di Cogoleto-Stoppani (GE) – si valuti l'opportunità di ricomprendere in esse anche l'annessa discarica del Molinetto, con la connessa attività di gestione e relativo smaltimento del percolato;

b) per quanto in premessa, valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare il comma 5 del medesimo articolo 12, al fine di legare l'efficacia temporale delle disposizioni della citata ordinanza del 2006 all'effettiva adozione delle misure di competenza del Ministero dell'Ambiente previste dal comma 1 – eventualmente definendone lo strumento normativo – piuttosto che al mero termine di trenta giorni indicato al medesimo comma 1.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 27/2019 – Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto. C. 1718 Governo (Parere alla XIII Commissione) (*Esame e rinvio*)

88

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 4 aprile 2019. — Presidenza del vicepresidente Luca CARABETTA.

La seduta comincia alle 9.50.

DL 27/2019 – Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto.

C. 1718 Governo.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alex BAZZARO (Lega), *relatore*, osserva che il decreto-legge in esame consta di cinque Capi e di 14 articoli. Il Capo I, composto dagli articoli da 1 a 5, reca misure di sostegno al settore lattiero-caseario; il Capo II, composto dagli articoli da 6 a 8, reca misure di sostegno al settore olivicolo-oleario; il Capo III, composto dal solo articolo 9, reca misure di sostegno al

settore agrumicolo; il Capo IV, composto dagli articoli 10 e 11, reca ulteriori misure per il sostegno e la promozione dei settori agroalimentari in crisi; il Capo V, composto dal solo articolo 12, reca misure urgenti per la messa in sicurezza dello stabilimento Stoppani. L'articolo 13 reca poi disposizioni di carattere finanziario mentre l'articolo 14 stabilisce l'entrata in vigore del decreto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Entrando nel dettaglio, evidenzia che l'articolo 1 reca misure di sostegno al settore del latte ovino, mediante l'istituzione di un Fondo destinato a migliorarne la qualità attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, l'adozione di misure temporanee di regolazione della produzione, la ricerca, il trasferimento tecnologico ed interventi strutturali.

L'articolo 2 contiene disposizioni urgenti per il comparto del latte ovino caprino. Si dispongono, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, contributi destinati alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi sui mutui bancari contratti, entro il 31 dicembre 2018, dalle imprese che operano nel settore.

L'articolo 3 detta disposizioni in materia di monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi. Si prevede che i primi acquirenti di latte crudo sono tenuti a registrare mensilmente nella banca dati del Sistema informativo nazionale (SIAN) i quantitativi di latte ovino e caprino e il relativo tenore di materia grassa consegnati loro dai singoli produttori nazionali e i quantitativi di latte e i prodotti lattiero-caseari semilavorati introdotti nei propri stabilimenti ed importati da altri Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi. È disposta una sanzione amministrativa pecuniaria per chiunque non adempia agli obblighi di registrazione entro il quinto giorno del mese successivo a quello al quale la registrazione si riferisce; nel caso in cui la mancata registrazione riguardi quantitativi di latte superiori a 500 ettolitri non registrati mensilmente, si applica la sanzione amministrativa accessoria del divieto di svolgere le attività previste dall'articolo 3 sull'intero territorio nazionale.

L'articolo 4 interviene sulle modalità di effettuazione della riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare di latte.

L'articolo 5 incrementa la dotazione del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti al fine di favorire la distribuzione gratuita di alimenti ad alto valore nutrizionale.

L'articolo 6 consente l'accesso agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività produttiva alle imprese agricole ubicate nella Regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi nel 2018.

L'articolo 7 introduce un contributo per la copertura dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per il 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese del settore olivicolo-oleario.

L'articolo 8 reca norme per il contrasto della *Xylella fastidiosa* e di altre fitopatie.

L'articolo 9 prevede la possibilità di concedere un contributo per la copertura dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per il 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese del settore agrumicolo.

L'articolo 10 incrementa di 20 milioni euro per il 2019 la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indenizzatori.

L'articolo 11 prevede uno stanziamento per la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale al fine di incentivare il consumo di olio extra-vergine di oliva, di agrumi e del latte ovi-caprino e dei prodotti da esso derivati.

L'articolo 12 disciplina una serie di misure volte al completamento degli interventi urgenti necessari a favore dello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova, previsti nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, individuato quale sito di interesse nazionale per le procedure di bonifica ambientale. Nello specifico, vengono disciplinati i compiti del Ministero dell'ambiente del territorio e del mare, i poteri del Prefetto di Genova, i soggetti attuatori degli interventi risolutivi, l'assegnazione delle risorse e le deroghe normative. In particolare si prevede che il Prefetto di Genova, di cui si avvale il Ministero dell'Ambiente, d'intesa con il Ministro dell'interno, realizzi le previste attività entro il 31 dicembre 2020. Al Prefetto sono attribuiti i poteri previsti per i Commissari straordinari dall'articolo 13, commi da 4 a 4-*quater*, del decreto-legge n. 67 del 1997, nonché, ulteriori facoltà.

Si riserva di predisporre una proposta di parere per la prossima seduta.

Gianluca BENAMATI (PD) al fine di agevolare i lavori della Commissione e la votazione nella prossima seduta della proposta di parere del relatore, chiede, come è consuetudine di questa Commissione, che il relatore faccia conoscere informalmente la sua proposta per consentire ai gruppi di formulare le proprie osservazioni.

Alex BAZZARO (Lega), *relatore*, si impegna a far conoscere informalmente la sua proposta di parere ai componenti della Commissione prima della seduta di martedì prossimo.

Luca CARABETTA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	91
COMITATO RISTRETTO:	
Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, concernenti l'ordinamento e la struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. C. 479 Carla Cantone e C. 1158 Murelli	91

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 4 aprile 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.20 alle 15.25.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 4 aprile 2019.

**Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 479, concernenti l'ordinamento e la struttura
organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro.
C. 479 Carla Cantone e C. 1158 Murelli.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle
15.25 alle 15.35.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, in materia di accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, con particolare riferimento all'ambito pediatrico (<i>Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio</i>)	92
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	93

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 4 aprile 2019.

Indagine conoscitiva sull'attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, in materia di accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, con particolare riferimento all'ambito pediatrico.

(Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio).

La seduta comincia alle 15.15.

La Commissione prosegue l'esame del documento conclusivo, rinviato nella seduta del 3 aprile 2019.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendoci obiezioni rimane così stabilito.

Paolo SIANI (PD) segnala che il gruppo della Lega ha fatto pervenire alcune proposte di modifica alla proposta di documento conclusivo da lui illustrata nelle sedute precedenti, che ritiene di condivi-

dere. Precisa che, sulla base di tali proposte, nel paragrafo 1.6 occorre precisare che la disponibilità sulle 24 ore in *hospice* riguarda solo l'assistenza infermieristica e non quella medica. In relazione al punto A) delle conclusioni, appare opportuno inserire un riferimento al confronto internazionale in atto presso l'IAHPC (*International association for hospice and palliative care*) in cui è stata proposta la definizione di cure palliative come cure destinate ad un paziente fragile ovvero affetto da una malattia inguaribile o cronica. Riguardo al punto I) delle conclusioni, si segnala che, a livello formativo, si avverte la mancanza di un « settore scientifico-disciplinare » in cure palliative più che di una « disciplina specifica ».

Giorgio TRIZZINO (M5S) segnala, in relazione alle conclusioni, che non trova corrispondente alla realtà l'affermazione secondo cui l'Italia è stata il primo e, a lungo, l'unico Paese ad essersi dotato di una legge *ad hoc* che stabilisce il diritto di ogni cittadino ad accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore. Segnala, quindi, l'opportunità di inserire un richiamo all'inclusione della sedazione tra gli interventi domiciliari e propone di riformulare il punto B) delle conclusioni,

ponendo l'accento sull'utilizzo degli *hospice* nella fase terminale della vita. Invita a verificare il dato fornito circa il numero di bambini assistiti quotidianamente presso l'*hospice* di Padova e segnala l'esistenza di un *hospice* pediatrico a Catania, non richiamato nella proposta di documento conclusivo. Propone, infine, di integrare le conclusioni con un riferimento ai seguenti temi: flusso di informazioni, tariffe, campagne di comunicazione, informatizzazione dei sistemi di rete.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, propone, come metodo di lavoro, di far pervenire al deputato Siani tutte le proposte di modifica al documento da lui elaborato, al fine di poterlo porre in votazione in una seduta da svolgere nella settimana successiva.

Maria Teresa BELLUCCI (FdI) segnala l'assenza della figura dello psicologo specialista tra le figure professionali competenti per la terapia del dolore in ambito pediatrico, elencate nel documento in relazione all'Accordo Stato-regioni del 10

luglio 2014. Si riserva in ogni caso di proporre ulteriori correzioni al documento.

Giorgio TRIZZINO (M5S) segnala l'opportunità di evidenziare l'attenzione rivolta alla dimensione pediatrica all'interno dell'indagine.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che il particolare riferimento all'ambito pediatrico è stato già indicato nel programma dell'indagine e che risulta chiaramente dallo stesso titolo dell'indagine. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del documento conclusivo ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.50.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1718 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto.

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni <i>partner</i> nazionali del programma FEAD membri del Tavolo di coordinamento operativo e di partenariato istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Caritas, Fondazione Banco alimentare, Banco alimentare Roma, Comunità di Sant'Egidio, Banco delle opere di carità, Sempre insieme per la pace e Croce rossa italiana)	94
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale condifesa (ASNACODI)	94

SEDE REFERENTE:

DL 27/2019 – Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto. C. 1718 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	95
--	----

SEDE REFERENTE:

DL 27/2019 – Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto. C. 1718 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	98
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	98
---	----

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 4 aprile 2019.

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1718 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto.

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni *partner* nazionali del programma FEAD membri del Tavolo di coordinamento operativo e di partenariato

istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Caritas, Fondazione Banco alimentare, Banco alimentare Roma, Comunità di Sant'Egidio, Banco delle opere di carità, Sempre insieme per la pace e Croce rossa italiana).

L'audizione informale è stata svolta dalle 9 alle 9.20.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale condifesa (ASNACODI).

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.20 alle 9.45.

SEDE REFERENTE

Giovedì 4 aprile 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Franco Manzato.

La seduta comincia alle 9.45.

DL 27/2019 – Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto.

C. 1718 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 aprile 2019.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta dello scorso 2 aprile in qualità di relatore, ha introdotto la discussione. Ricorda, inoltre, che nelle giornate del 2 e 3 aprile, nonché in quella odierna, sono state svolte le audizioni di: Conferenza delle regioni, AGEA, Agrinsieme, Coldiretti, ISMEA, Assolatte, Italia Olivicola, sindacati agricoli, Consorzio di tutela arancia rossa di Sicilia IGP, ICQRF, presidente della provincia di Lecce, FAGRI, il direttore generale della Fondazione Banco delle Opere di Carità, in rappresentanza di tutti i componenti del Tavolo di coordinamento operativo e di partenariato istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Associazione nazionale condifesa (ASNACODI).

Chiede quindi se vi siano colleghi che intendano intervenire nella discussione generale.

Maria Chiara GADDA (PD) intervenendo sull'ordine dei lavori, dichiara che non intende entrare nel merito del decreto-legge all'esame in quanto ritiene una farsa svolgere una discussione generale nell'imminenza dell'inizio dei lavori dell'Assemblea e, soprattutto, dopo avere appena concluso un ciclo di audizioni dalle quali sono emersi numerosi aspetti del provvedimento da approfondire.

Si rammarica del fatto che non sia stata data una risposta alla lettera con la quale il suo gruppo ha chiesto un ampliamento dei tempi di esame del decreto-legge e, in particolare, uno slittamento del termine per la presentazione degli emendamenti – fissato alle ore 13 di venerdì 5 aprile – ritenendo i tempi concessi talmente stringenti da non consentire una discussione adeguata del provvedimento. Si duole di tale mancata risposta anche in ragione dell'atteggiamento collaborativo che le opposizioni hanno dimostrato di avere anche nel limitare le richieste dei soggetti da audire.

Ribadisce quindi la richiesta del gruppo Partito democratico di posticipare il termine per la presentazione degli emendamenti, tenuto conto dell'estrema rilevanza del provvedimento in discussione che è atteso da numerosi comparti in crisi. Ciò ferma restando la data di calendarizzazione del provvedimento per l'esame in Assemblea tenuto conto che, anche ad avviso del suo gruppo, esso deve essere approvato in tempi rapidi, come richiesto da tutti i rappresentanti delle associazioni di categoria che lo attendono da tanto tempo.

Chiede quindi che sia dato un tempo congruo alle opposizioni per elaborare emendamenti che possano trarre spunto dalle audizioni, che la Commissione ha svolto con un ritmo serrato in due giorni di lavoro, su un decreto-legge dalla genesi travagliata e di cui, dopo la sua deliberazione da parte del Consiglio dei ministri,

per giorni si sono perse le tracce con conseguente notevole ritardo nella sua presentazione alla Camera.

Osserva, peraltro, che nel decreto-legge presentato alla Camera sono confluite le disposizioni relative al commissariamento dello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoletto, che contengono misure importanti, ma tuttavia estranee alla materia delle emergenze agricole e che, infatti, costituivano l'oggetto di un altro decreto-legge deliberato dal Consiglio dei ministri.

Ritiene dunque necessario, anche ai fini di una proficua collaborazione con le opposizioni, che la presidenza posticipi il termine di presentazione degli emendamenti. Evidenzia, infatti, che la Camera dei deputati è stata finora molto penalizzata nell'esame dei disegni di legge di conversione, trovandosi a dover sostanzialmente ratificare provvedimenti « blindati » in seconda lettura, ed esprime preoccupazione per il rischio che si instauri una vera e propria prassi in tal senso anche in relazione all'esame in prima lettura.

Reputa che, almeno in questo caso in cui, invece, la Camera esamina un decreto-legge in prima lettura, sia necessario garantire alle opposizioni, ma anche alla maggioranza, tempi di esame congrui.

Maria Cristina CARETTA (Fdi) avanza a nome del suo gruppo la richiesta di posticipare il termine per la presentazione degli emendamenti anche al fine di poter valutare adeguatamente i contributi forniti dai soggetti auditi.

Federico FORNARO (LeU) si associa alla richiesta di uno slittamento del termine di presentazione delle proposte emendative considerato che da numerose audizioni, tra le quali cita in particolare quella dei rappresentanti di Italia Olivicola Consorzio Nazionale, è emersa la necessità di una vera e propria riscrittura di alcune parti del testo. In relazione a ciò, evidenzia quindi la necessità che la Commissione abbia una interlocuzione con il Governo per comprendere se l'Esecutivo sia disponibile a modificare il testo, fornendo

quindi elementi utili anche ad orientare l'attività emendativa dei parlamentari.

Si sofferma, in particolare, sulla questione emersa dalle audizioni della necessità di introdurre misure a favore di quei lavoratori agricoli che, avendo perso delle giornate di lavoro a causa delle gelate e dell'emergenza causata dalla *Xylella fastidiosa*, non raggiungono i requisiti minimi richiesti per poter accedere agli ammortizzatori sociali. Rileva pertanto la necessità di sapere se è intenzione del Governo ampliare l'ambito di intervento del provvedimento in esame inserendo disposizioni a tutela dei diritti dei lavoratori agricoli, come parrebbe essere stato annunciato dal Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Al fine di pervenire a un testo condiviso – da lui auspicato, trattandosi di un decreto-legge che interviene sulle emergenze agricole – invita il presidente a ampliare i tempi per la discussione rinviando il seguito dell'esame al termine dei lavori dell'Assemblea.

Raffaele NEVI (FI) associandosi alle richieste dei colleghi intervenuti, reputa necessario disporre di un tempo maggiore per approfondire le numerose questioni emerse nel corso delle audizioni.

Maria Chiara GADDA (PD) rimarcato che il rappresentante del Governo è sopraggiunto dopo che ella aveva svolto il suo intervento, ribadisce la richiesta di posticipare il termine per la presentazione degli emendamenti e rappresenta la necessità che il sottosegretario informi la Commissione, e in particolare i gruppi di opposizione, degli esiti dell'incontro tenutosi lo scorso lunedì tra il Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro e delle Politiche Sociali, Di Maio, e i rappresentanti delle associazioni dei produttori olivicoli e degli agricoltori, con la presenza della sottosegretaria Pesce, nell'ambito del quale – da quanto si è appreso dalle agenzie di stampa – il Ministro avrebbe annunciato lo stanziamento di ulteriori risorse a favore dei frantoi e dei lavoratori agricoli nell'ambito del decreto-legge in esame.

Stigmatizza, peraltro, il fatto che dei temi legati all'agricoltura si occupino tanti Ministri, come Salvini e Di Maio, tranne il Ministro a ciò delegato, Centinaio, come è accaduto con riferimento al decreto-legge in esame, di cui si è discusso in modo improprio in diversi Dicasteri, tranne che nelle sedi competenti.

Ricordato che nelle legislature precedenti i lavori della Commissione Agricoltura sono sempre stati improntati alla buona prassi della ricerca di una condivisione delle soluzioni tra tutti i gruppi, sollecita il Governo a interloquire con i gruppi di opposizione al fine di individuare un complesso di proposte emendative condivise.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, accogliendo la richiesta avanzata da alcuni gruppi di opposizione, comunica che al termine delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea convocherà una seduta in cui avrà luogo il seguito del dibattito nel quale i gruppi potranno avere un'interlocuzione con il Governo sulle modalità con cui l'Esecutivo intende affrontare l'esame parlamentare del decreto-legge.

Con riferimento all'organizzazione dei lavori, dopo aver ricordato la genesi travagliata del decreto-legge, rammenta che, proprio al fine di poter disporre di un tempo maggiore per l'esame in sede referente, aveva proposto di iniziare le audizioni nella giornata di lunedì 1° aprile e che la fissazione del termine di scadenza per la presentazione degli emendamenti a venerdì 5 aprile alle ore 13 è legata alla calendarizzazione del provvedimento in Assemblea per lunedì 15 aprile, decisa dalla Conferenza dei presidenti di gruppo.

In relazione alla richiesta dello slittamento del termine per la presentazione degli emendamenti, assicura che riferirà al Presidente Fico tutte le osservazioni svolte dai rappresentanti dei gruppi.

Assicura inoltre che da parte sua non sarà compiuta alcuna forzatura, tenuto conto che l'agricoltura non deve costituire un tema di scontro tra le forze politiche e

che il decreto-legge in esame contiene misure fondamentali per sollevare dalla crisi numerosi settori del comparto agricolo.

Lorenzo VIVIANI (Lega) rivolgendosi all'onorevole Gadda, dopo aver precisato che non è sua intenzione svolgere le funzioni di avvocato difensore del Ministro Centinaio – perché questi non ne ha bisogno – sottolinea che da parte del Ministro vi è sempre stato il massimo impegno a portare a termine il percorso di « gestazione » del decreto-legge nella ricerca di una condivisione dei suoi contenuti con tutte le forze politiche. Osserva che di tale atteggiamento il Ministro ha dato prova anche quando, in un primo momento, si era pensato di intervenire con un disegno di legge ordinario.

In qualità di capogruppo della Lega nella Commissione Agricoltura assicura quindi il suo impegno a cercare di individuare con le opposizioni una serie di proposte emendative condivise. Auspica, pertanto, che, come accaduto in passato, anche in occasione della conversione del decreto-legge in oggetto, sui temi dell'agricoltura si possa registrare un'ampia convergenza tra le forze di maggioranza e quelle di opposizione.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta che convoca al termine delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea.

La seduta termina alle 10.10.

SEDE REFERENTE

Giovedì 4 aprile 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Franco Manzato.

La seduta comincia alle 15.10.

DL 27/2019 – Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto.

C. 1718 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana odierna.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta antimeridiana, la Commissione ha avviato il dibattito di carattere generale, nel quale, da un lato, i gruppi di opposizione – in considerazione della ristrettezza dei tempi a disposizione – hanno formalizzato la richiesta di posticipare il termine per la presentazione delle proposte emendative e, dall'altro, hanno chiesto di avere un'interlocuzione con il Governo, necessaria per proseguire in modo proficuo l'iter di esame del provvedimento.

Con riferimento al primo aspetto, a seguito di accordi raggiunti per le vie brevi, comunica che il termine per la presentazione degli emendamenti è posticipato alle ore 13 di lunedì 8 aprile.

Prima di cedere la parola al sottosegretario Manzato, avverte che il Comitato per la legislazione ha espresso il parere di competenza, che è in distribuzione, formulando un parere favorevole con due condizioni, due osservazioni e una raccomandazione.

Cede quindi la parola al rappresentante del Governo, che potrà fornire alla Commissione le informazioni richieste in me-

rito alle modalità con le quali intende affrontare l'esame parlamentare del decreto-legge.

Il sottosegretario Franco MANZATO manifesta la disponibilità del Governo ad apportare alcuni interventi migliorativi al decreto-legge accogliendo le proposte emendative che a tal fine verranno presentate dai gruppi parlamentari.

In relazione all'introduzione di misure a tutela dei lavoratori agricoli che a causa delle gelate e dell'emergenza causata dalla *Xylella fastidiosa* non hanno raggiunto il numero di giornate richiesto per poter accedere agli ammortizzatori sociali, comunica che il Mipaaf ha sul punto un'interlocuzione con il Ministero del lavoro, competente in materia.

Federico FORNARO (LeU) chiede al sottosegretario Manzato di chiarire se il Governo è disponibile ad inserire nel provvedimento all'esame le misure a tutela dei lavoratori agricoli.

Il sottosegretario Franco MANZATO conferma tale intenzione del Governo.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, dichiara quindi chiusa la discussione sulle linee generali del provvedimento. Non essendovi altri interventi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.30.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 27/2019: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto. C. 1718 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	99
ALLEGATO (<i>Proposta di parere della relatrice</i>)	102
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	101

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 4 aprile 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 9.35.

DL 27/2019: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto.

C. 1718 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 3 aprile 2019.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che la discussione del disegno di legge è stata inserita nel calendario dei lavori dell'Assemblea già a partire da lunedì 15 aprile prossimo. In relazione ai tempi stabiliti per l'esame presso la Commissione di merito, il parere della Commissione

sarà pertanto reso, come convenuto in sede di ufficio di presidenza, sul testo del decreto così come trasmesso dal Governo, ferma restando la possibilità, ove i gruppi lo richiedano e ve ne siano le condizioni, di riconvocarla sul testo che sarà licenziato dalla XIII Commissione in esito alla votazione delle proposte emendative, qualora le modifiche eventualmente apportate in sede referente incidano sulle competenze della XIV Commissione.

Elena MURELLI (Lega), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

Piero DE LUCA (PD) intervenendo da un punto di vista di politica generale, valuta favorevolmente il sostegno al settore dell'agricoltura, ma osserva che il Quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'Unione europea in corso di esame propone una riduzione delle risorse destinate alla politica agricola comune (PAC) assai sensibile, senza che l'Esecutivo abbia opposto una adeguata resistenza o, comunque, abbia ottenuto visibili risultati: ritiene, quindi, che Governo e maggioranza dovrebbero avere cura di lavorare meglio e più proficuamente a livello europeo.

Da un punto di vista più specifico, nel merito del provvedimento, chiede alcuni chiarimenti circa la natura e la portata dell'articolo 12, riguardante la particolare situazione dello stabilimento Stoppani di Cogoleto, ritenendo che esso risulta eccentrico rispetto al corretto utilizzo e alle finalità del decreto-legge. In tal senso, chiede di sapere di cosa esattamente si tratti, non sembrando l'argomento di stretta attinenza al settore agricolo ed essendo, peraltro, contenute nell'articolo una molteplicità di norme che vanno al di là della mera attività di bonifica di un sito, come ad esempio quelle relative all'impiego di personale e a nuove assunzioni relativamente alle quali non sono nemmeno indicate le modalità e i criteri di reclutamento. Osserva che tali norme sono assai specifiche e comunque distanti da ogni applicazione dei principi di generalità e di astrattezza che dovrebbero caratterizzare la produzione legislativa primaria. Rileva che non sono state date informazioni circa l'esistenza o meno di violazioni del diritto dell'Unione europea in materia ambientale. Chiede se esista una procedura di infrazione relativa alle condizioni di tale sito ambientale e che comunque si svolga un supplemento di approfondimento su di esso e sullo stabilimento Stoppani.

Sergio BATELLI, *presidente*, invita i deputati a mantenere i propri interventi entro il perimetro delle materie di competenza della Commissione ricordando che i profili concernenti il merito sono di competenza della Commissione referente.

Matteo Luigi BIANCHI (Lega) in relazione alle osservazioni formulate dal deputato De Luca, anche in qualità di relatore per la XIV Commissione sugli atti dell'Unione europea relativi al nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027, osserva che la riduzione delle risorse destinate alla PAC è sempre stata denunciata anche dalle forze politiche di maggioranza. Sottolinea, peraltro, che il QFP attualmente in discussione è stato proposto da un organo dell'Unione europea che fa riferimento a forze politiche europee affini al Partito democratico. Sottolinea che le sue precisazioni sono proposte al-

l'attenzione della Commissione senza intenti polemici, ma solo per fare chiarezza sul quadro della situazione, e ricorda che la proposta QFP contiene tematiche di diversa natura e interesse che vanno, ad esempio, dalla PAC all'immigrazione.

Piero DE LUCA (PD) in relazione all'intervento del deputato Bianchi, ricorda che il nuovo QFP dovrà essere definitivamente approvato a livello governativo, con un voto in sede di Consiglio dell'Unione europea, ricordando che la Commissione ha solo formulato la relativa proposta. Sulla base di quanto evidenziato, sottolinea che la maggioranza deve lavorare in quest'ultima sede, quindi come Governo, stigmatizzando che, almeno per il momento, non abbia raggiunto risultato alcuno.

Guido Germano PETTARIN (FI) si associa alla richiesta del deputato De Luca circa la possibilità di un approfondimento sulla questione sollevata anche al fine di chiarire eventuali profili di rilevanza penale.

Elena MURELLI (Lega), *relatrice*, in riferimento alla questione dello stabilimento Stoppani ricorda che quanto recato nell'articolo 12 del provvedimento all'esame si collega ad una procedura esistente che risale all'adozione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 2006; quest'ultima ha nominato un commissario straordinario per coordinare gli interventi di bonifica e ripristino del sito che però non sono ancora stati completati. Evidenzia quindi che risultano adesso necessarie misure per risolvere la grave situazione tuttora in essere e che la questione relativa alla bonifica sembra avere un rilievo di carattere nazionale. Si riserva comunque di svolgere un approfondimento in merito all'eventuale sussistenza di contestazioni da parte dell'Unione europea in materia. Con riferimento al personale, fa quindi presente che al prefetto sono assegnate fino ad un massimo di cinque unità di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche poste a tal fine in posizione di comando o di distacco, i cui oneri gravano sulle risorse finanziarie previste nella contabilità

speciale assegnata e che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare potrà avvalersi della Prefettura di Genova. Replicando a quanto osservato sulle tematiche relative alla PAC e al QFP, ricorda che, anche a seguito di quanto emerso in sede di audizione di membri del Parlamento europeo, era sembrato chiaro che tutti i gruppi politici sono concordi nel giudizio negativo sulla riduzione delle risorse per la politica agricola e nel voler evitare le relative ripercussioni a danno degli agricoltori italiani. In tal senso, intende confermare che il Governo e la sua maggioranza danno grande peso alla questione ma sottolinea, altresì, che in questa sede non si sta discutendo del Quadro finanziario pluriennale o della riforma della PAC, ma del decreto-legge in titolo.

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.), ritiene opportuno chiarire in che modo le risorse disposte dal decreto-legge si integrino con quelle dei Fondi strutturali dell'Unione europea, che per la maggior parte sono previsti sotto il titolo della politica di coesione, e che, ricorda, ammontano a circa trentuno miliardi. Chiede informazioni su come si intenda utilizzare le risorse dei Fondi destinate alle regioni in connessione al fatto che il decreto-legge assegna a specifiche regioni determinate somme. Critica inoltre il fatto che alle riunioni sulle materie in oggetto degli organi dell'Unione europea non sempre sia presente il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo che ne demanda il compito a funzionari.

Piero DE LUCA (PD) al fine di specificare la sua richiesta di chiarimenti, chiede di sapere se vi siano in Italia altri siti con problematiche analoghe a quello di cui all'articolo 12 del decreto-legge ovvero perché sia stato scelto, specificamente, proprio quest'ultimo. Ritiene quindi che sia necessario verificare se, come a lui risulta, nel Paese esistono altri luoghi e siti industriali con la medesima problematica, al fine di aiutarli a superare le connesse criticità ambientali.

Elena MURELLI (Lega), *relatrice*, in replica alla deputata Rossini segnala che quanto da lei evidenziato è materia estranea al provvedimento all'esame, sottolineando inoltre che la presenza ai tavoli di lavoro europei da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Gian Marco Centinaio, non è mai venuta meno. Replicando al deputato De Luca, osserva che quella del decreto-legge nell'articolo 12 non è una scelta fatta caso e che non è stato scelto un sito piuttosto che un altro arbitrariamente. Rammenta infatti che tale scelta è collegata alla già ricordata nomina di un commissario straordinario le cui attività di bonifica e ripristino non sono state risolutive e alla necessità di ulteriori misure per risolvere la grave situazione tuttora in essere.

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.), intervenendo sui lavori della Commissione, osserva che sarebbe opportuno svolgere un'indagine conoscitiva su come vengono impiegati i Fondi strutturali europei nelle regioni.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che la Commissione svolge i suoi lavori ed esprime il parere nei limiti dei propri profili di competenza. In tal senso, sottolinea che quanto segnalato dal deputato De Luca attiene alle competenze della Commissione di merito nella quale i deputati potranno chiedere gli approfondimenti ritenuti opportuni sul punto da lui evidenziato. Ricorda altresì, alla deputata Rossini, che l'attività della Commissione viene deliberata in sede di ufficio di presidenza ove possono essere avanzate le relative richieste.

Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, al fine di consentire alla relatrice di svolgere gli ulteriori approfondimenti richiesti.

La seduta termina alle 10.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.05 alle 10.10.

ALLEGATO

DL 27/2019: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoletto (C. 1718 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 1718 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 27 del 2019, recante « Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoletto »;

considerato che l'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 23.1, comma 3, del decreto-legge in esame prevede che i contributi, erogati a valere sul nuovo fondo destinato a favorire la qualità e la competitività del latte ovino, siano concessi nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*;

rilevato che l'articolo 2, comma 1, capoverso articolo 3-*bis*, comma 2, stabilisce che i contributi relativi alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi, dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese del settore lattiero-caseario del

comparto del latte ovino e caprino entro la data del 31 dicembre 2018, siano concessi in identico ammontare ad ogni singolo produttore, nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*;

considerato che l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge dispone che i primi acquirenti di latte crudo, sono tenuti a registrare mensilmente, nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), i quantitativi di latte ovino, caprino e il relativo tenore di materia grassa, consegnati loro dai singoli produttori nazionali, nonché di latte e prodotti lattiero-caseari semilavorati introdotti nei propri stabilimenti importati da altri Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi, in analogia con quanto disposto relativamente al solo latte vaccino ai sensi dell'articolo 151 del regolamento (UE) n. 1308/2013, come attuato ai sensi del regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 1185/2017;

rilevata l'opportunità di chiarire che tale disposizione non incide sulla vigente disciplina europea e nazionale in materia di indicazione dell'origine degli alimenti;

considerato che l'articolo 4 del decreto-legge novella l'articolo 8-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, al fine di migliorare il recupero delle somme illegittimamente percepite nell'ambito del regime delle quote latte, anche in via coattiva, in attuazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 24 gennaio 2018, n. C-433/15, attribuendo le competenze per gli atti della riscossione all'Agenzia delle entrate-Riscossione e sottraendole all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);

tenuto conto che il Governo ha precisato, nella relazione illustrativa, che la sospensione delle procedure di riscossione, limitatamente a quelle successive alla notifica delle cartelle esattoriali e alle iscrizioni a ruolo, è funzionale a evitare disallineamenti nelle more del trasferimento delle funzioni relative alla riscossione delle somme;

rilevato che l'articolo 5 prevede l'incremento del fondo nazionale per la distribuzione delle derrate alimentari agli indigenti, al fine di favorire la distribuzione agli indigenti, tramite gli enti caritativi, di formaggi a DOP fabbricati esclusivamente con latte di pecora, destinando l'intero ammontare della somma stanziata al raggiungimento di tale scopo, subordinando l'efficacia di tale disposizione all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa notifica della misura effettuata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

considerato che l'articolo 6 prevede, in deroga all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 – che consente di attivare gli interventi compensativi del fondo di solidarietà nazionale esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano assicurativo agricolo –, l'estensione degli interventi

attivabili a carico di tale fondo anche in favore delle imprese, colpite dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018 alle imprese agricole della regione Puglia, che non avevano attivato le polizze assicurative agevolate per tale tipologia di rischio;

rilevata l'opportunità di precisare che tale intervento deve essere compatibile con la vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato;

considerato che l'articolo 7 del decreto-legge, che introduce l'articolo 4-*bis* al decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, che riconosce un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese del settore olivicolo-oleario entro la data del 31 dicembre 2018, subordinandone l'applicazione al rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*;

rilevato che l'articolo 8 reca disposizioni per attuare gli interventi fitosanitari d'urgenza per il contrasto alla *Xylella fastidiosa*, in attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2015/789;

considerato che l'articolo 9 novella il citato decreto-legge n. 51 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 2015, inserendovi l'articolo 4-*ter* che dispone, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese del settore agrumicolo, subordinandone l'applicazione al rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'appli-

cazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione l'opportunità di chiarire che le disposizioni di cui

all'articolo 3, comma 1, non incidono sulla vigente normativa europea in materia di indicazione del luogo di origine degli alimenti;

b) valuti la Commissione l'opportunità di precisare che i contributi di cui all'articolo 6 del decreto-legge sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	105
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Indagine conoscitiva su bullismo e cyberbullismo	
Audizione del Presidente del Tribunale dei minori di Milano	105
AFFARI ASSEGNATI:	
Sulle problematiche connesse alla sicurezza del trasporto scolastico dei minori (n. 217) ..	108
Sui lavori della Commissione	108

Giovedì 4 aprile 2019. — Presidenza del vicepresidente Simone PILLON. — Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la dottoressa Maria Carla Gatto, presidente del Tribunale per i minorenni di Milano.

La seduta comincia alle 8.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sia sulla *web* TV Camera che su quella del Senato.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Giovedì 4 aprile 2019.

Indagine conoscitiva su bullismo e cyberbullismo.

Audizione del Presidente del Tribunale dei minori di Milano.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato la dottoressa Gatto per la Sua disponibilità ad intervenire ai lavori della Commissione, ricorda che la Presidente del Tribunale dei minorenni è chiamata, in questa sede, a fornire il Suo autorevole contributo sulle tematiche del bullismo e del cyberbullismo.

La dottoressa Maria Carla GATTO osserva come in Italia si riscontri un sensibile incremento di manifestazioni di prevaricazione, denigrazione e abuso, molte delle quali sono agite attraverso il *web* e vedono protagonisti soprattutto adolescenti. È evidente che il fenomeno del bullismo realizzato sia nelle forme tradizionali che tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie continui a diffondersi nonostante si sia cercato di costruire, con la

legge n. 71 del 2017, una rete protettiva e responsabilizzante volta a prevenire ed arginare le degenerazioni di un uso scorretto di *internet*.

Per quanto riguarda i possibili interventi da apportare all'attuale sistema al fine di un più efficace contrasto del fenomeno, esprime in primo luogo apprezzamento per la recente approvazione da parte della Camera del disegno di legge sul c.d. codice rosso, il quale fra le altre, introduce un'autonoma fattispecie di reato volta a sanzionare il così detto *revenge porn*.

Non sarebbe invece auspicabile, a suo parere, l'introduzione di nuove fattispecie criminose per sanzionare le condotte nelle quali si sostanzia il fenomeno del bullismo, visto che già sono previsti i reati quali quello di minaccia, diffamazione e violazione *privacy*. Sarebbe più opportuno, invece prevedere la diffusione in rete come circostanza aggravante ad effetto speciale dei reati che interessano questo fenomeno. L'aggravamento avrebbe come effetto che la maggiore pena inciderebbe sul termine di prescrizione e anche sulla possibilità dell'emissione delle misure cautelari. La previsione dell'aggravante consentirebbe inoltre di includere nella valutazione del comportamento delittuoso anche tutti i reati che si ricollegano all'*hate speeches* che mantengono una loro specificità in ragione della necessità di bilanciamento con l'interesse costituzionalmente tutelato della libertà di espressione.

Con riguardo alla legge n. 71 osserva come essa abbia il merito di ritenere il cyberbullismo una priorità per le politiche educative. Tuttavia gli interventi apprestati appaiono frammentati e non organici, a ben vedere infatti la legge demanda la promozione di progetti per il contrasto del fenomeno del bullismo alle singole istituzioni scolastiche attraverso il coinvolgimento di associazioni presenti sul territorio. Sarebbe più opportuno, a parere dell'audita, realizzare una omogeneizzazione delle iniziative e una armonizzazione degli interventi, anche con specifico riferimento ai finanziamenti ripartiti tra livello statale e regionale.

Esprime pieno apprezzamento invece per la decisione legislativa di individuare l'istituzione scolastica come agenzia privilegiata, in ragione della sua idoneità a formare le nuove generazioni alla cittadinanza digitale e a promuovere un corretto esercizio di diritti e doveri nello spazio di azione e di espressione del mondo del *web*.

Accanto alle scuole è necessario, però, restituire alle famiglie il loro ruolo di primaria agenzia educativa. Spetta ai genitori rafforzare le interazioni personali e orientare i figli ad un corretto utilizzo delle tecnologie, favorendo anche la consapevolezza nei ragazzi della rilevanza penale di certe condotte. Serve una stretta sinergia fra scuole e famiglie.

Con riguardo al problema del *gap* intergenerazionale esistente fra adulti e nativi digitali sottolinea la necessità di prevedere puntuali obblighi informativi da parte degli operatori del settore ai genitori, così da favorire la conoscenza di informazioni tecnico informatiche necessarie per poter efficacemente vigilare sui figli, quando navigano in rete. In questo quadro potrebbe essere utile inserire nei contratti stipulati con le compagnie telefoniche al momento dell'acquisto dei *devices* destinati ai minori, precisi richiami alle norme sulla responsabilità civile genitoriale a fronte di eventuali illeciti commessi dai minori sulla rete, così da accrescere la necessità di una loro attenta vigilanza sul flusso informativo dei figli. Il richiamo alla responsabilità civile potrebbe indurre gli adulti ad attivare sistemi di protezione sui *devices* utilizzati dai minori.

Relativamente, infine, al ruolo della giustizia minorile con riguardo ai fenomeni oggetto dell'indagine, osserva come la tutela del minore venga attuata, interpellando il mondo degli adulti, senza arrivare alla sanzione penale, ricorrendo allo strumento dei procedimenti amministrativi, previsti dagli articoli 25 e seguenti del Regio decreto-legge n. 1404 del 20 luglio 1934. Questi procedimenti hanno ad oggetto l'eventuale applicazione di misure rieducative nei confronti di adolescenti e giovani a rischio di disadattamento e devianza perché privi di un adeguato indi-

rizzo educativo nell'ambito familiare. L'intervento giudiziario è diretto alla rimozione dei fattori che possono incidere negativamente, in senso antisociale, sul percorso di crescita dei giovani e alla realizzazione, insieme a loro e ai servizi competenti, di progetti che mettano ordine nella loro vita secondo obiettivi positivi e costruttivi. In proposito osserva che le pendenze al 31 dicembre 2018 ammontano a 1732 con una sopravvenienza annua che oscilla tra i 660 dei 700 procedimenti.

È chiaro che questa consistente mole di affari che viene gestita in questo specifico settore nel distretto milanese, che è il più grande d'Italia, non può essere affrontata con le risorse economiche e umane esistenti che prevedono per il Tribunale dei minorenni e per il personale amministrativo una pianta organica assolutamente sottodimensionata.

Auspica quindi che per affrontare questi fenomeni, come quelli dell'immigrazione e dell'integrazione nel tessuto sociale di famiglie multietniche con culture e valori differenti, si riconoscano agli uffici minorili e in particolare a quelli milanesi, maggiore risorse di personale.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione.

Interviene la senatrice Maria SAPONARA (L-SP-PSd'Az) la quale condivide le considerazioni dell'audita circa l'importanza di rafforzare il ruolo educativo delle famiglie e sulla necessità di prevedere, per il contrasto dei fenomeni, una più organica strutturazione degli interventi a sostegno delle scuole.

L'onorevole Fabiola BOLOGNA (M5S) chiede chiarimenti in ordine ai procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 25 del Regio decreto-legge del 1934.

L'onorevole SIANI (PD) si associa alla richiesta di chiarimenti testé formulata dalla collega Bologna. Chiede poi alla Presidente di precisare in che modo la giustizia minorile affronti i problemi di bullismo e cyberbullismo con riguardo a

famiglie « poco educanti ». Conclude osservando come, per una maggiore responsabilizzazione dei genitori e una più efficace protezione dei minori, sarebbe opportuno prevedere l'obbligatoria attivazione su tutti i *devices* utilizzati da bambini ed adolescenti di sistemi di *parental control* e di filtro nell'accesso ai siti.

L'onorevole Laura CAVANDOLI (Lega) chiede all'audita alcune indicazioni sulle modalità per migliorare i rapporti tra gli enti locali e i Tribunali dei minorenni. Con riguardo alla giustizia minorile sottolinea come essa presenti alcuni limiti, dovuti alla eccessiva durata dei procedimenti e al fatto di non essere « giudice di prossimità ».

Il presidente PILLON (L-SP-PSd'Az), dopo aver sottolineato di non voler affrontare in questa sede la questione circa il futuro dei Tribunali dei minorenni e la possibilità di istituire dei Tribunali della famiglia, ritiene comunque che la giustizia minorile debba rispettare un principio di prossimità territoriale e ad essa debbano essere riconosciuti strumenti normativi adeguati ed idonei per fronteggiare questi nuovi fenomeni. Conclude ribadendo la necessità di prevedere l'obbligatoria installazione, al momento dell'acquisto, di sistemi di *parental control* e di filtri alla navigazione per i *devices* destinati a minori.

L'onorevole Carmela GRIPPA (M5S) chiede all'audita se abbia dati in ordine all'incidenza del fenomeno del bullismo all'interno delle case-famiglia.

Dopo alcune precisazioni dell'onorevole SIANI (PD) del presidente PILLON, la dottoressa GATTO prende la parola per alcune considerazioni conclusive, riservandosi di rispondere per iscritto, in modo più argomentato, ai quesiti posti.

Il PRESIDENTE ringrazia la dottoressa Gatto e dichiara chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Giovedì 4 aprile 2019.

Sulle problematiche connesse alla sicurezza del trasporto scolastico dei minori (n. 217).

(Esame ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La relatrice onorevole Claudia GOBBATO (Lega) osserva come la sicurezza del trasporto scolastico sia una questione delicata e di grande attualità. Il servizio di trasporto scolastico è istituito per agevolare l'accesso degli utenti al sistema scolastico pubblico e la fruizione delle opportunità didattiche presenti sul territorio. Si tratta di un corollario importante del diritto allo studio che è riconosciuto ad ogni bambino e adolescente.

Ma questo servizio deve essere assicurato nel rispetto di standard di sicurezza. La terribile vicenda di cronaca che ha visto il coinvolgimento di uno scuolabus ostaggio di un autista con precedenti penali è intollerabile e non deve più ripetersi.

Il problema della sicurezza del trasporto scolastico è serio e riguarda non solo la scarsa idoneità dei veicoli preposti a tal fine, ma anche i requisiti richiesti ai conducenti e le condotte che devono essere da questi tenute.

Sotto il primo profilo non sono pochi i mezzi con equipaggiamenti « alterati o non funzionanti », cioè con pneumatici lisci, con cinture di sicurezza non funzionanti, fari guasti, specchi retrovisori danneggiati, estintori inefficienti, uscite di sicurezza non agibili e altro. In proposito sottolinea che quando gli eventi accidentali avvengono in ambito urbano, la sagoma maggiormente rilevata rispetto alle normali autovetture e le basse velocità limitano i danni, ma quando questi veicoli percorrono strade extraurbane o di montagna nel percorso casa-scuola, aumenta di molto la probabilità di ritrovarsi in condizioni di sicurezza insufficiente.

Riguardo all'aspetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro e in particolare quelle che impongono un limite massimo di ore di guida, da alternare a periodi di riposo, sono spesso disattese. A ciò si aggiunga i non pochi casi di conducenti che fanno uso di sostanze stupefacenti e psicotrope e che, pur fermati dalle forze di polizia, continuano a guidare pulmini scolastici.

In paesi esteri, quali ad esempio gli Stati Uniti d'America, gli autisti vengono selezionati accuratamente e, prima di potersi mettere al volante di uno « *yellow bus* », sono sottoposti ad accurati stage di formazione, che prevedono anche prove di guida sicura, tecniche di primo soccorso pediatrico e programmi di gestione delle criticità. In Svizzera, i conducenti di bus scolastici sono tenuti a fornire ai bambini i primi rudimenti di sicurezza stradale: il primo giorno di scuola si apre con la spiegazione di come si indossa la cintura di sicurezza e del perché è necessario compiere questo semplice e vitale gesto. In Francia, è in corso un dibattito sull'opportunità di dotare alcune categorie di veicoli – quelle per trasporto pubblico e commerciale, scuolabus compresi – di *alcol-block*, in grado di inibire l'avviamento del motore in caso di positività al *test*.

Concludendo, per una più compiuta analisi della questione la relatrice ritiene auspicabile che la Commissione proceda ad un ciclo – limitato – di audizioni, ascoltando, fra gli altri, ad esempio, i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, della Conferenza Stato-Regioni e alcuni tecnici ministeriali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Sui lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nel corso della sua ultima riunione, ha deliberato di svolgere alcune missioni e sopralluoghi: in particolare la Commissione si recherà a visitare, lunedì 6 maggio, l'Istituto degli innocenti di Firenze.

La seduta termina alle 9.30.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto. C. 1718 Governo (Parere alla Commissione XIII) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazioni</i>)	3
---	---

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo. C. 875 Corda (Parere alla Commissione IV) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni</i>)	6
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e III)

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. C. 1638 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	8
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	8

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2 d'iniziativa popolare e C. 1586 Ceconi, in materia di rifiuto di trattamenti sanitari e di liceità dell'eutanasia, di rappresentanti dell'Organismo congressuale forense (OCF)	9
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la carta d'identità elettronica e la sua utilizzazione per l'accertamento dell'identità personale. Esame C. 432 Fragomeli (<i>Esame e rinvio</i>)	10
Introduzione dell'articolo 21-bis della legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio di passaporti speciali al personale navigante delle imprese di trasporto aereo. Esame C. 1223 Scagliusi (<i>Esame e rinvio</i>)	14
ERRATA CORRIGE	17

II Giustizia

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	18
---	----

III Affari esteri e comunitari

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati, fatto a Firenze il 19 ottobre 2018. C 1681 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	19
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017. C. 1468 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	20
ALLEGATO (<i>Emendamento approvato</i>)	28
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015. C 1648 Governo (<i>Esame e rinvio</i>) ..	22
Ratifica ed esecuzione del protocollo del Trattato del Nord Atlantico sull'adesione della Repubblica di Macedonia del Nord, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019. C 1660 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	25

IV Difesa

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	29
---	----

VI Finanze

SEDE REFERENTE:

Disposizione per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale. C. 1074 Ruocco (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	30
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi della relatrice e relativi subemendamenti</i>) ...	36
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	77

SEDE CONSULTIVA:

DL 27/2019: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto. C. 1718 Governo (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	33
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	35

VII Cultura, scienza e istruzione

COMITATO RISTRETTO:

Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica o educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e alla Costituzione. C. 682 Capitanio, C. 734 Gelmini, C. 916 Dadone, C. 988 Battilocchio, C. 1166 Toccafondi, C. 1182 Comaroli, C. 1425 Gelmini, C. 1464 Mura, C. 1465 Schullian, C. 1480 Pella, C. 1485 d'iniziativa popolare, C. 1499 Frassinetti, C. 1576 Fusacchia, C. 1696 Brunetta e Petizione n. 111	79
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola (ANP), dell'Associazione nazionale dirigenti scolastici (ANDIS), dei Dirigenti scuole autonome e libere (DISAL) e dell'Associazione professionale insegnanti scienze giuridiche ed economiche (APIDGE), nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 682 Capitanio, C. 734 Gelmini, C. 916 Dadone, C. 988 Battilocchio, C. 1166 Toccafondi, C. 1182 Comaroli, C. 1425 Gelmini, C. 1464 Mura, C. 1465 Schullian, C. 1480 Pella, C. 1485 d'iniziativa popolare, C. 1499 Frassinetti, C. 1576 Fusacchia, C. 1696 Brunetta e Petizione n. 111, in materia di educazione civica o educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e alla Costituzione	79
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	80
Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale. C. 1074 Ruocco (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	80

SEDE REFERENTE:

Dichiarazione di monumento nazionale del ponte sul Brenta detto «Ponte Vecchio di Bassano». C. 1203 Racchella (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	82
Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura. C. 478 Piccoli Nardelli, C. 1410 Belotti, C. 1516 Mollicone, C. 1614 Frassinetti e C. 1686 Casciello (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un comitato ristretto</i>)	82

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**SEDE CONSULTIVA:**

D.L. n. 27/2019, recante Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto. C. 1718 Governo (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	83
Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale. C. 1074 Ruocco (Parere alla VI Commissione) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	85

SEDE CONSULTIVA:

D.L. n. 27/2019, recante Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto. C. 1718 Governo (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	86
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	87

X Attività produttive, commercio e turismo**SEDE CONSULTIVA:**

DL 27/2019 – Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto. C. 1718 Governo (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	88
--	----

XI Lavoro pubblico e privato

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	91
COMITATO RISTRETTO:	
Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, concernenti l'ordinamento e la struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. C. 479 Carla Cantone e C. 1158 Murelli	91

XII Affari sociali**INDAGINE CONOSCITIVA:**

Indagine conoscitiva sull'attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, in materia di accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, con particolare riferimento all'ambito pediatrico (<i>Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio</i>)	92
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	93

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1718 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto.

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni <i>partner</i> nazionali del programma FEAD membri del Tavolo di coordinamento operativo e di partenariato istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Caritas, Fondazione Banco alimentare, Banco alimentare Roma, Comunità di Sant'Egidio, Banco delle opere di carità, Sempre insieme per la pace e Croce rossa italiana)	94
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale condifesa (ASNACODI)	94

SEDE REFERENTE:

DL 27/2019 – Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto. C. 1718 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	95
--	----

SEDE REFERENTE:

DL 27/2019 – Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto. C. 1718 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	98
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	98
---	----

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

DL 27/2019: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto. C. 1718 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	99
---	----

ALLEGATO (<i>Proposta di parere della relatrice</i>)	102
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	101
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Sulla pubblicità dei lavori	105
-----------------------------------	-----

PROCEDURE INFORMATIVE:

Indagine conoscitiva su bullismo e cyberbullismo	
Audizione del Presidente del Tribunale dei minori di Milano	105

AFFARI ASSEGNATI:

Sulle problematiche connesse alla sicurezza del trasporto scolastico dei minori (n. 217) ..	108
Sui lavori della Commissione	108

